



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1955

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019

Indice

1. DDL S. 1955 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1955	4
1.2.2. Testo approvato 1955 (Bozza provvisoria)	31
1.3. Trattazione in Commissione	32
1.3.1. Sedute	33
1.3.2. Resoconti sommari	34
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	35
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 95 (ant.) del 28/10/2020	36
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 103 (pom.) del 02/03/2021	40
1.4. Trattazione in consultiva	49
1.4.1. Sedute	50
1.4.2. Resoconti sommari	51
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	52
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 99 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/11/2020	53
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	55
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/11/2020	56
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	58
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 370 (ant.) del 21/01/2021	59
1.5. Trattazione in Assemblea	69
1.5.1. Sedute	70
1.5.2. Resoconti stenografici	71
1.5.2.1. Seduta n. 317 del 20/04/2021	72

1. DDL S. 1955 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1955
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019
Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia - Kosovo trasferimento persone condannate*

Iter

20 aprile 2021: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.2314](#)

approvato

S.1955

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [66/21](#) del 29 aprile 2021, GU n. 118 del 19 maggio 2021.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Luigi Di Maio](#) (Governo [Conte-II](#))

Di concerto con

Ministro dell'interno [Luciana Lamorgese](#) , Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) , Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Trasmesso in data **30 settembre 2020**; annunciato nella seduta n. 260 del 5 ottobre 2020.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , KOSOVO , ESTRADIZIONE , ESECUZIONE DI SENTENZE PENALI , PENE DETENTIVE

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Enrico Aimi](#) ([FIBP-UDC](#)) (dato conto della nomina il 28 ottobre 2020) .

Relatore di maggioranza Sen. [Enrico Aimi](#) ([FIBP-UDC](#)) nominato nella seduta pom. n. 103 del 2 marzo 2021 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** in sede referente l'8 ottobre 2020. Annuncio nella seduta n. 263 dell'8 ottobre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1955

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1955

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (DI MAIO)
di concerto con il **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)
con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)
(V. Stampato Camera n. 2314)

approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 2020

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 settembre 2020*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 3, 10 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 5.114 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese derivanti dall'attuazione degli articoli 7 e 21 del medesimo Accordo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

**ACCORDO
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO
SUL
TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE**

PREAMBOLO

Desiderando sviluppare una maggiore cooperazione internazionale in materia penale,

considerato che tale cooperazione deve essere nell'interesse della giustizia e del reinserimento sociale delle persone condannate,

considerato che tali obiettivi esigono che gli stranieri privati della libertà per aver commesso un reato possano scontare la loro pena nel proprio ambiente sociale,

considerato che tale scopo può essere meglio conseguito trasferendoli nei propri Paesi,

hanno convenuto quanto segue.

**ARTICOLO 1
Definizioni**

Ai fini del presente Accordo:

1. "pena" indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale pronunciata da un giudice, di durata limitata o illimitata, a causa di un reato;
2. "sentenza" indica la decisione o il provvedimento di un giudice con cui è inflitta una pena;
3. "Stato" indica il Governo della Repubblica del Kosovo o il Governo della Repubblica Italiana;
4. "Stato di condanna" indica lo Stato che ha inflitto la pena alla persona che può essere, o che è stata, trasferita;

1 / 13

5. "Stato di esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata può essere, o è stata, trasferita allo scopo di scontare la propria pena;

ARTICOLO 2 **Autorità centrali**

1. Ai fini del presente Accordo, le Autorità centrali designate dagli Stati contraenti trasmettono le richieste di trasferimento di persone condannate e comunicano tra loro direttamente.
2. L'Autorità centrale per la Repubblica italiana è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Kosovo il Ministria e Drejtësisë.
3. Ciascuno Stato contraente notifica all'altro, per via diplomatica, ogni variazione della propria Autorità centrale.

ARTICOLO 3 **Principi generali**

1. Gli Stati si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione riguardo al trasferimento delle persone condannate, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
2. Una persona condannata nel territorio di uno Stato può, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per scontare la pena inflittale. A tal fine può esprimere, allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione, il proprio desiderio di essere trasferita in virtù del presente Accordo.
3. Il trasferimento può essere richiesto sia dallo Stato di condanna che dallo Stato di esecuzione.

ARTICOLO 4 **Condizioni per il trasferimento**

1. Una persona condannata può essere trasferita in virtù del presente Accordo unicamente alle seguenti condizioni:
 - a. tale persona deve essere cittadina dello Stato di esecuzione;
 - b. la sentenza deve essere definitiva;

- c. al momento della ricezione della richiesta di trasferimento, la persona condannata deve avere ancora almeno un anno di pena da scontare oppure la pena deve essere a tempo indeterminato;
 - d. la persona condannata, oppure il suo legale rappresentante qualora uno dei due Stati lo ritenga necessario in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o psichiche, deve acconsentire al trasferimento, fatta eccezione per i casi indicati agli articoli 11 e 12;
 - e. le azioni o le omissioni per le quali è stata inflitta la pena devono costituire reato ai sensi delle leggi dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commesse nel suo territorio; e
 - f. lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione devono essere d'accordo sul trasferimento.
2. In casi eccezionali, gli Stati possono convenire un trasferimento anche se il tempo che alla persona condannata resta da espiare è inferiore a quello specificato al comma 1, lettera c).

ARTICOLO 5

Obbligo di fornire informazioni

1. Ogni persona condannata alla quale può essere applicato il presente Accordo viene informata dallo Stato di condanna del contenuto sostanziale del presente Accordo e delle conseguenze legali che derivano dal trasferimento.
2. La persona condannata è informata per iscritto di ogni passo compiuto dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione rispetto alla sua richiesta di trasferimento se lo richiede, mentre deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuno Stato.

ARTICOLO 6

Richieste di trasferimento

1. Il trasferimento può essere richiesto da:
 - a. lo Stato di condanna;
 - b. lo Stato di esecuzione;

c. la persona condannata, o parti terze che ai sensi delle leggi di entrambi gli Stati hanno diritto di agire per conto della persona condannata, mediante una dichiarazione scritta indirizzata allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione in cui è espressa la volontà della persona condannata di essere trasferita in virtù del presente Accordo.

2. Le richieste e le risposte sono formulate per iscritto e indirizzate alle Autorità centrali designate a norma dell'Articolo 2 del presente Accordo.

ARTICOLO 7

Scambio di informazioni e di documentazione di sostegno

1. Ciascuno Stato, senza indugio, trasmette all'altro Stato ogni richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e altresì inoltra le informazioni e i documenti qui appresso specificati.

2. Lo Stato di condanna trasmette:

- a. informazioni sui dati personali della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e se possibile la copia di un documento di identità valido della stessa nonché le sue impronte digitali;
- b. informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo nello Stato di condanna della persona condannata, se noti;
- c. una dichiarazione riguardo ai fatti su cui si basa la pena;
- d. informazioni sulla natura, durata e data di inizio dell'esecuzione della condanna;
- e. informazioni sull'eventuale detenzione cautelare, condono o riduzione di pena o su ogni altro elemento relativo all'esecuzione della pena;
- f. una copia debitamente autenticata della sentenza definitiva di condanna;
- g. una copia delle disposizioni di legge a fondamento della condanna;
- h. se del caso, una relazione medica/sociale sulla persona condannata, informazioni sul trattamento detentivo e medico applicato nello Stato di condanna ed eventuali raccomandazioni per la prosecuzione dello stesso nello Stato di esecuzione;

- i. una dichiarazione in cui la persona condannata esprime il proprio consenso a essere trasferita in conformità all'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente Accordo;
 - j. una dichiarazione con cui lo Stato di condanna esprime il suo consenso al trasferimento della persona condannata;
 - k. ogni ulteriore informazione o documento che lo Stato di esecuzione ritiene necessari per la sua decisione.
3. Lo Stato di esecuzione, se richiesto, invia:
- a. una dichiarazione o un documento attestante che la persona condannata è cittadina dello Stato di esecuzione;
 - b. una copia delle disposizioni di legge dello Stato di esecuzione attestanti che gli atti od omissioni per i quali è stata inflitta la pena nello Stato di condanna costituiscono reato anche ai sensi delle leggi dello Stato di esecuzione;
 - c. una dichiarazione che informi sulle conseguenze del trasferimento;
 - d. una dichiarazione con cui lo Stato di esecuzione esprime il suo consenso al trasferimento della persona condannata e il suo impegno a dare esecuzione alla pena residua;
 - e. ogni ulteriore informazione o documento ritenuto necessario dallo Stato di condanna per la sua decisione.
4. Lo scambio delle informazioni e della documentazione a sostegno indicate nelle disposizioni che precedono non ha luogo se uno degli Stati interessati dichiara immediatamente che non acconsente al trasferimento.

ARTICOLO 8 **Consenso e relativa verifica**

1. Lo Stato di condanna assicura che la persona tenuta a dare, conformemente all'articolo 3, punto 1, lettera d), il suo consenso al trasferimento lo faccia volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze legali che ne derivano, previo consulto con un legale indipendente. La procedura per esprimere detto consenso è disciplinata dalla legge dello Stato di condanna.

2. Prima di dare il suo consenso, la persona tenuta ad esprimere il proprio consenso al trasferimento deve essere informata in merito alle condizioni carcerarie che si applicano al caso di specie nello Stato di esecuzione, nonché sui servizi disponibili e sui programmi in materia di liberazione.

3. Lo Stato di condanna offre allo Stato di esecuzione l'opportunità di verificare attraverso un rappresentante consolare o altro funzionario designato in accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso sia prestato conformemente alle condizioni stabilite nel presente articolo.

ARTICOLO 9 Decisione

1. Prima di adottare, in conformità e ai fini del presente Accordo, la decisione sul trasferimento di una persona condannata, le Autorità di ciascuno Stato valutano, tra gli altri, la gravità del reato e le sue conseguenze, eventuali precedenti penali o procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata, nonché eventuali legami sociali e familiari che quest'ultima ha conservato nel proprio ambiente sociale di origine, il suo stato di salute e le eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato.

2. Quando la sentenza di condanna ha inflitto anche il pagamento di una pena pecuniaria, delle spese processuali o di altra sanzione amministrativa, ovvero il risarcimento, in tutto o in parte, del danno causato alla vittima del reato, ovvero ha imposto altri obblighi, lo Stato di condanna può assoggettare la propria decisione al pagamento di tali sanzioni o alla fornitura di un'adeguata garanzia. A tale fine lo Stato di condanna valuta la situazione finanziaria della persona condannata e la sua effettiva possibilità di effettuare i pagamenti e rispettare gli obblighi di cui sopra; la persona condannata ha l'onere di provare l'impossibilità di effettuare gli stessi pagamenti e di rispettare i medesimi obblighi nelle forme previste dalle leggi dello Stato di condanna.

3. Ciascuno Stato informa senza indugio l'altro Stato riguardo alla sua decisione di accettare, rinviare o rifiutare il richiesto trasferimento, fornendo le motivazioni in caso di rifiuto.

ARTICOLO 10 Consegna della persona condannata

1. Se il trasferimento della persona condannata è concesso, gli Stati si accordano senza indugio sul tempo, luogo e ogni altro aspetto relativo all'esecuzione del trasferimento.

2. Lo Stato di esecuzione è incaricato della custodia della persona condannata e del suo trasporto dallo Stato di condanna.

ARTICOLO 11

Persone in fuga dallo Stato di condanna

1. Se un cittadino di uno dei due Stati contraenti, che è oggetto di una pena inflitta nel territorio dell'altro Stato rispetto ad una sentenza definitiva, cerca di evitare l'esecuzione o l'ulteriore esecuzione della pena nello Stato di condanna fuggendo nel territorio del primo Stato prima di avere espiato la pena, lo Stato di condanna può chiedere all'altro Stato di assumere l'esecuzione della pena.

2. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può, prima dell'arrivo dei documenti a sostegno della richiesta, o prima della decisione su tale richiesta, arrestare la persona condannata, o adottare ogni altra misura atta ad assicurare che la persona condannata rimanga nel suo territorio in pendenza della decisione sulla richiesta. Le richieste dirette ad ottenere delle misure provvisorie contengono le informazioni indicate all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'Accordo. La posizione penale della persona condannata non deve essere aggravata per effetto di eventuali periodi trascorsi in stato di custodia ai sensi del presente comma.

3. Non è richiesto il consenso della persona condannata al trasferimento dell'esecuzione della pena.

ARTICOLO 12

Persone condannate e sottoposte a provvedimenti di espulsione

1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può, a norma delle disposizioni del presente articolo, accettare di trasferire una persona condannata senza il consenso della stessa se la pena inflittale, o una decisione amministrativa, comprende un provvedimento di espulsione o qualsiasi altra misura per effetto della quale detta persona non sarà più autorizzata a restare nel territorio dello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione.

2. Lo Stato di esecuzione deve dare il proprio consenso per i fini del comma 1 solo dopo avere valutato il parere della persona condannata.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna deve fornire allo Stato di esecuzione quanto segue:

a. una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo alla proposta di trasferirla, e

b. una copia del provvedimento di espulsione o di qualsiasi altro provvedimento per effetto del quale la persona condannata non sarà più autorizzata a restare nel territorio dello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione.

4. Chiunque sia trasferito in virtù delle disposizioni del presente articolo non può essere perseguito penalmente, né essere condannato, né essere detenuto per dare esecuzione a una pena o a un provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale, rispetto a un reato commesso prima del proprio trasferimento e diverso da quello per il quale è stata inflitta la pena da eseguirsi; inoltre, la sua libertà personale non può essere limitata per alcun motivo, eccetto nei seguenti casi:

a. quando lo Stato di condanna lo autorizzi: in tal caso deve essere presentata una richiesta di autorizzazione, accompagnata da tutti i relativi documenti e da un verbale giudiziario di ogni dichiarazione fatta dalla persona condannata; l'autorizzazione è concessa quando il reato per il quale è richiesta sarebbe esso stesso un reato per il quale può essere concessa l'extradizione secondo le leggi dello Stato di condanna o quando l'extradizione sarebbe esclusa soltanto a motivo della consistenza della pena;

b. quando la persona condannata, pur avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione, non lo ha fatto entro i 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, oppure se ha fatto ritorno in tale territorio dopo averlo lasciato.

5. In deroga alle disposizioni del comma 4, lo Stato di esecuzione può adottare qualsiasi misura necessaria prevista dalla sua legge per evitare gli effetti giuridici della decorrenza dei termini.

ARTICOLO 13

Effetto del trasferimento per lo Stato di condanna

1. La presa in carico da parte delle autorità dello Stato di esecuzione della persona condannata ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della pena nello Stato di condanna.

2. Lo Stato di condanna non può più dare esecuzione alla pena una volta che lo Stato di esecuzione ritiene che l'esecuzione della pena sia stata completata.

ARTICOLO 14

Effetto del trasferimento per lo Stato di esecuzione

Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono continuare l'esecuzione della pena immediatamente o mediante un provvedimento giudiziario o amministrativo, secondo le condizioni indicate nell'articolo 15.

ARTICOLO 15

Esecuzione della pena

1. Le Autorità dello Stato di esecuzione continuano a dare esecuzione alla pena nel rispetto della natura giuridica e della durata della pena o della misura privativa della libertà personale determinata nella sentenza dello Stato di condanna.
2. L'esecuzione della pena è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione che è l'unico competente ad adottare eventuali decisioni in materia, compresa quella di concedere alla persona trasferita benefici o modalità particolari di esecuzione della pena.
3. Se la pena, per sua natura o durata, non è compatibile con la legge dello Stato di esecuzione, quest'ultimo, con il consenso dello Stato di condanna, può adattarla alla pena prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La pena così adattata deve corrispondere, il più possibile, per natura e durata a quella inflitta con la sentenza dello Stato di condanna. Tuttavia, la pena così adattata non deve:
 - a. aggravare, per natura o durata, la pena inflitta nello Stato di condanna;
 - b. eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;
 - c. essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di condanna.
4. Quando la legge dello Stato di esecuzione non consente di dare esecuzione a una particolare misura inflitta ad una persona che nello Stato di condanna è stata giudicata non responsabile penalmente per il reato commesso a causa delle sue condizioni mentali, i due Stati si consultano per concordare la misura o il trattamento da applicare nello Stato di esecuzione al caso di specie.

5. Se la persona condannata evade prima del completamento dell'esecuzione della pena, lo Stato di esecuzione adotta le misure necessarie per scoprirla e arrestarla in modo da assicurare che sia scontata la parte di pena residua e che tale persona sia perseguita per il reato di evasione se questo è un reato previsto dalla legge dello Stato di esecuzione. Se la persona ritorna nello Stato di condanna ed è scoperta sul territorio di quest'ultimo, tale Stato è autorizzato a dare esecuzione alla parte residua di pena che la persona condannata avrebbe dovuto scontare nello Stato di esecuzione.

ARTICOLO 16

Grazia, amnistia, commutazione

1. Ciascuno Stato può concedere la grazia, l'amnistia o la commutazione della pena conformemente alla propria Costituzione ed alle proprie leggi.
2. Lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna su ogni decisione adottata conformemente al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 17

Revisione della sentenza

Soltanto lo Stato di condanna ha il diritto di decidere in ordine a un'eventuale istanza di revisione della sentenza.

ARTICOLO 18

Cessazione dell'esecuzione

Lo Stato di esecuzione cessa l'esecuzione della pena non appena è informato dallo Stato di condanna di una decisione o misura per effetto della quale la pena cessa di essere eseguibile.

ARTICOLO 19

Informazioni sull'esecuzione

Lo Stato di esecuzione fornisce allo Stato di condanna informazioni in merito all'esecuzione della pena:

- a. quando ritiene che l'esecuzione della pena sia stata completata;
- b. se la persona condannata è evasa prima che l'esecuzione della pena sia stata completata; oppure

c. se lo Stato di condanna chiede un rapporto speciale.

ARTICOLO 20

Transito

1. Se uno degli Stati ha concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento di persone condannate, l'altro Stato collabora consentendo il transito attraverso il proprio territorio, purché non vi siano ragioni di ordine pubblico che lo impediscono.
2. Lo Stato che richiede il transito invia allo Stato di transito, attraverso le rispettive Autorità centrali, una richiesta che indica chi è la persona condannata in transito. La richiesta di transito deve essere accompagnata da una copia della decisione che concede il trasferimento della persona condannata.
3. Lo Stato di transito trattiene la persona che transita in stato di custodia durante la permanenza di questa sul suo territorio.
4. La richiesta di transito non è necessaria se il trasporto avviene per via aerea e non è previsto uno scalo nel territorio dello Stato di transito.
5. I due Stati possono rifiutare il transito se:
 - a) la persona condannata è cittadina dello Stato in questione;
 - b) il fatto per il quale è stata inflitta la pena non costituisce reato ai sensi del suo ordinamento.

ARTICOLO 21

Lingua e spese

1. Per l'applicazione del presente Accordo, le informazioni devono essere trasmesse in una delle seguenti lingue:
 - a. albanese, serbo o inglese se rivolte alla Repubblica del Kosovo;
 - b. italiano o inglese se rivolte alla Repubblica Italiana.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera f), i documenti trasmessi in applicazione del presente Accordo non hanno bisogno di essere certificati, legalizzati o sottoposti ad altra formalità.

3. Le spese sostenute in applicazione del presente Accordo sono a carico dello Stato di esecuzione, eccetto le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna e quelle relative al trasporto della persona condannata fino al confine dello Stato di esecuzione, oppure, in caso di trasporto aereo, fino alla destinazione finale del viaggio. Gli Stati possono accordarsi in modo specifico su casi singoli.

ARTICOLO 22

Rapporti con altri accordi internazionali

Il presente Accordo non impedisce agli Stati di cooperare per il trasferimento di persone condannate in base ad altri accordi internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti.

ARTICOLO 23

Composizione delle controversie

1. Ogni controversia sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo deve essere risolta mediante consultazione tra le Autorità centrali.
2. Se queste non raggiungono un accordo, la controversia deve essere risolta per via diplomatica.

ARTICOLO 24

Entrata in vigore, modifica ed estinzione

1. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione della seconda delle due notifiche mediante le quali gli Stati contraenti si informano reciprocamente che si sono concluse le rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento mediante un accordo scritto tra gli Stati contraenti. Le modifiche entrano in vigore in conformità alla stessa procedura prevista al comma 1 del presente articolo e fanno parte dell'Accordo.
3. Il presente Accordo è per una durata illimitata. Ciascuno Stato contraente può recedere dall'Accordo in ogni momento dando comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. L'estinzione è efficace dal centottantesimo giorno successivo alla data di ricezione di tale comunicazione. La cessazione dell'efficacia non pregiudica le procedure iniziate prima di detta estinzione.

Fatto a Roma, addi 11 del mese di aprile
dell'anno 2019 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, albanese,
serba e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze prevale il testo in lingua inglese.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi
governi, hanno firmato il presente Accordo.

Per il Governo Italiano:



Per il Governo del Kosovo:



AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO
ON
THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS

PREAMBLE

Desiring of further developing international co-operation in the field of criminal law;

Considering that such co-operation should further the ends of justice and the social rehabilitation of sentenced persons;

Considering that these objectives require that foreigners who are deprived of their liberty as a result of their commission of a criminal offence should be given the opportunity to serve their sentences within their own society;

Considering that this aim can best be achieved by having them transferred to their own countries,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. "sentence" means any punishment or measure involving deprivation of liberty pronounced by a court for a limited or unlimited period of time on account of a criminal offence;
2. "judgment" means a decision or order of a court imposing a sentence;
3. "State" means the Government of the Republic of Kosovo or the Government of the Republic of Italy;
4. "sentencing State" means the State that imposed the sentence on the person who may be, or has been, transferred;
5. "administering State" means the State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence.

ARTICLE 2

Central Authorities

1. For the purposes of this Agreement, the Central Authorities designated by the Contracting States shall transmit the requests for transfer of sentenced persons and communicate directly with each other.
2. The Central Authority for the Republic of Italy shall be the Ministero della Giustizia / Ministry of Justice and for the Republic of Kosovo shall be the Ministria e Drejtësisë / Ministry of Justice.
3. Each Contracting State shall notify the other, through diplomatic channels, of any change of its Central Authority.

ARTICLE 3

General Principles

1. The States undertake to afford each other the widest measure of co-operation in respect of the transfer of sentenced persons in accordance with the provisions of this Agreement.

2. A person sentenced in the territory of a State may be transferred to the territory of the other State, in accordance with the provisions of this Agreement, in order to serve the sentence imposed on her/him. To that end, she/he may express her/his interest to the sentencing State or to the administering State in being transferred under this Agreement.
3. Transfer may be requested by either the sentencing State or the administering State.

ARTICLE 4 Conditions for Transfer

1. A sentenced person may be transferred under this Agreement only on the following conditions:
 - a. if that person is a national of the administering State;
 - b. if the judgment is final;
 - c. if, at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least one year of the sentence to serve or if the sentence is indeterminate;
 - d. if the transfer is consented to by the sentenced person or, where in view of her/his age or physical or mental condition one of the two States considers it necessary, by the sentenced person's legal representative, except in the cases mentioned in articles 11 and 12;
 - e. if the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence according to the law of the administering State or would constitute a criminal offence if committed on its territory; and
 - f. if the sentencing and administering States agree to the transfer.
2. In exceptional cases, the States may agree to a transfer even if the time to be served by the sentenced person is less than that specified in paragraph 1.c.

ARTICLE 5
Obligation to Provide Information

1. Any sentenced person to whom this Agreement may apply shall be informed by the sentencing State of the substance of this Agreement and of the legal consequences resulting from the transfer.
2. The sentenced person, if she/he so requests, must be informed in writing of every step taken by the sentencing State or by the administering State with respect to her/his request for transfer, whereas she/he shall always be informed of the decision taken by either State.

ARTICLE 6
Request for Transfer

1. Transfer may be requested:
 - a. by the sentencing State;
 - b. by the administering State;
 - c. by the sentenced person, or by third parties who are entitled under the law of either State to act on behalf of the sentenced person, by means of a written statement addressed to the sentencing State or to the administering State expressing the sentenced person's will to be transferred pursuant to this Agreement.
2. Requests and replies shall be made in writing and addressed to the Central Authorities designated pursuant to article 2 of this Agreement.

ARTICLE 7
Exchange of Information and Supporting Documents

1. Each State, without delay, shall transmit any request for transfer made or received to the other State and shall also forward the information and documents specified below.
2. The sentencing State shall transmit:
 - a. information on the personal details of the sentenced person (name, date and place of birth) and, whenever possible, a copy of a valid identity document of such person and her/his fingerprints;

- b. information on the place of residence or address of the sentenced person in the administering State, if known;
 - c. a statement of the facts upon which the sentence was based;
 - d. information on the nature, duration and date of commencement of enforcement of the sentence;
 - e. information on any pre-trial detention, remission or reduction of sentence, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence;
 - f. a duly authenticated copy of the final judgment of conviction;
 - g. a copy of the law provisions on which the sentence is based;
 - h. if appropriate, a medical/social report on the sentenced person, information about the detention and medical treatment carried out in the sentencing State and any recommendation for her/his further treatment in the administering State;
 - i. a statement by which the sentenced person expresses its consent to her/his transfer in compliance with letter d) paragraph 1 of article 4 of this Agreement;
 - j. a statement by which the sentencing State indicates its consent to the transfer of the sentenced person;
 - k. any other further information or document that the administering State deems necessary for the decision.
3. The administering State, on request, shall send:
- a. a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the administering State;
 - b. a copy of the law provisions of the administering State indicating that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the sentencing State constitute a criminal offence also according to the law of the administering State;
 - c. a statement containing the information on the consequences of the transfer;
 - d. a statement by which the administering State indicates its consent to the transfer of the sentenced person and its commitment to enforce the remaining part of the sentence;
 - e. any other information or document which shall be deemed necessary by the sentencing State for the decision.
4. The exchange of information and supporting documents referred to in the above provisions shall not be made if either State immediately indicates that it does not consent to the transfer.

ARTICLE 8
Consent and its Verification

1. The sentencing State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with article 4.1.d does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof upon consultation with independent legal counsel. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the sentencing State.
2. Prior to giving consent, the person required to give consent to the transfer shall be provided with information concerning relevant prison conditions, available services and release programs in the administering State.
3. The sentencing State shall afford an opportunity to the administering State to verify through a consular or other official agreed upon with the administering State, that the consent is given in accordance with the conditions set out in this article.

ARTICLE 9
Decision

1. Before making the decision concerning the transfer of a sentenced person in compliance with the purposes of this Agreement, the Authorities of each State shall consider, among other factors, the seriousness and the consequences of the offence, any previous criminal convictions or pending criminal proceedings against the sentenced person, as well as any social and family ties that said person has maintained in her/his society of origin, her/his state of health and any security requirement or other interests of the State.
2. Where the judgment of conviction has also sentenced to the payment of a fine, of the costs of the proceedings or of any other financial sanction, or to compensation - in whole or in part - for the damage caused to the victim of the offence, or has imposed any other requirement, the sentencing State may make its decision conditional on the payment of such sanctions or the provision of a suitable guarantee. In its assessment the sentencing State shall take into account the financial situation of the sentenced person and her/his actual possibility to make the above-mentioned payments and comply with the above-mentioned requirements; on the sentenced person lies the burden to prove the impossibility to make said payments and comply with said requirements in the forms prescribed by the law of the sentencing State.

3. Each State shall promptly inform the other State of its decision as to whether it accepts, postpones or refuses the requested transfer, giving reasons in case of refusal.

ARTICLE 10

Delivery of the Sentenced Person

1. If the transfer of a sentenced person is granted, the States shall promptly agree on the time, place and all other details concerning the execution of the transfer.
2. The administering State shall be in charge of the custody of the sentenced person and of her/his transportation from the sentencing State.

ARTICLE 11

Persons escaping from the Sentencing State

1. Where a national of a contracting State who is the subject of a sentence imposed in the territory of the other State as a consequence of a final judgment, seeks to avoid the execution or further execution of the sentence in the sentencing State by fleeing to the territory of the former State before having served the sentence, the sentencing State may request the other State to take over the execution of the sentence.
2. At the request of the sentencing State, the administering State may, prior to the arrival of the documents supporting the request, or prior to the decision on that request, arrest the sentenced person, or take any other measure to ensure that the sentenced person remains in its territory, pending a decision on the request. Requests for provisional measures shall include the information mentioned in article 7 paragraph 2 lett. a), b), c), d) of the Agreement. The penal position of the sentenced person shall not be aggravated as a result of any period spent in custody by reason of this paragraph.
3. The consent of the sentenced person shall not be required to the transfer of the execution of the sentence.

ARTICLE 12

Sentenced persons under Expulsion or Deportation Orders.

1. Upon being requested by the sentencing State, the administering State may, subject to the provisions of this article, agree to the transfer of a sentenced person without the consent of that person, where the sentence passed on the latter, or an administrative decision, includes an expulsion or deportation order or any other measure as the result of which that person will no longer be allowed to remain in the territory of the sentencing State once she or he is released from prison.
2. The administering State shall not give its agreement for the purposes of paragraph 1 before having taken into consideration the opinion of the sentenced person.
3. For the purposes of the application of this article, the sentencing State shall provide the administering State with:
 - a. a declaration containing the opinion of the sentenced person as to her/his proposed transfer, and
 - b. a copy of the expulsion or deportation order or any other order having the effect that the sentenced person will no longer be allowed to remain in the territory of the sentencing State once she or he is released from prison.
4. Any person transferred under the provisions of this article shall not be proceeded against, sentenced or detained with a view to the carrying out of a sentence or detention order, for any offence committed prior to her/his transfer other than that for which the sentence to be enforced was imposed, nor shall she/he for any other reason be restricted in her/his personal freedom, except in the following cases:
 - a. when the sentencing State so authorizes: a request for authorization shall be submitted, accompanied by all relevant documents and a legal record of any statement made by the convicted person; authorization shall be given when the offence for which it is requested would itself be subject to extradition under the law of the sentencing State or when extradition would be excluded only by reason of the amount of punishment;
 - b. when the sentenced person, having had an opportunity to leave the territory of the administering State, has not done so within 45 days of her/his final discharge, or if she/he has returned to that territory after leaving it.

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 4, the administering State may take any measures necessary under its law to prevent any legal effects of lapse of time.

ARTICLE 13

Effect of Transfer for the Sentencing State

1. The taking into charge of the sentenced person by the authorities of the administering State shall have the effect of suspending the enforcement of the sentence in the sentencing State.
2. The sentencing State may no longer enforce the sentence once the administering State considers enforcement of the sentence to have been completed.

ARTICLE 14

Effect of Transfer for the Administering State

The competent authorities of the administering State shall continue the enforcement of the sentence immediately or through a court or administrative order, under the conditions set out in article 15.

ARTICLE 15

Enforcement of Sentence

1. The Authorities of the administering State shall continue the enforcement of the sentence complying with the legal nature and duration of the punishment or measure involving deprivation of personal liberty as determined in the judgment of the sentencing State.
2. The enforcement of the sentence shall be governed by the law of the administering State which is solely competent to adopt any relevant decision, including granting the transferred person any benefit or particular modality of enforcement of her/his sentence.
3. If the sentence is by its nature or duration incompatible with the law of the administering State, such State may, with the consent of the sentencing State, adapt it to the punishment prescribed by its own law for the same offence or an offence of the same nature. The sentence so adapted shall correspond, as much as possible, as to its nature and duration, to the sentence imposed in the judgment of the sentencing State. However, the adapted punishment shall not:

- a. aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed in the sentencing State;
 - b. exceed the maximum prescribed by the law of the administering State for the same offence or an offence of the same nature;
 - c. be contrary to the fundamental principles of the sentencing State.
4. When the law of the administering State does not allow to enforce a particular measure imposed on a person who, for reasons of mental condition, has been held in the sentencing State to be not criminally responsible for the commission of the offence, the two States shall consult each other and agree the measure or treatment to be applied to that specific case in the administering State.
 5. If the sentenced person escapes from custody before the enforcement of the sentence has been completed, the administering State shall take any appropriate measure to trace and arrest such a person so as to ensure that the remainder of the sentence be served and that the person be prosecuted for the offence of escape if such an offence is provided for in the law of the administering State. If the person returns to the sentencing State and is traced in its territory, such State is authorized to enforce the remainder of the sentence which the sentenced person should have served in the administering State.

ARTICLE 16

Pardon, Amnesty, Commutation

- 1 Each State may grant pardon, amnesty, or commutation of the sentence in accordance with its Constitution and laws.
- 2 The administering State shall inform the sentencing State of any decision adopted in accordance with paragraph 1 of this article.

ARTICLE 17

Review of Judgment

The sentencing State shall solely have the right to decide on any application for review of the judgment.

ARTICLE 18

Termination of Enforcement

The administering State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the sentencing State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

ARTICLE 19

Information on Enforcement

The administering State shall provide information to the sentencing State concerning the enforcement of the sentence:

- a. when it considers the enforcement of the sentence to have been completed;
- b. if the sentenced person has escaped from custody before enforcement of the sentence has been completed; or
- c. if the sentencing State requests a special report.

ARTICLE 20

Transit

1. If either State has entered into arrangements with any third State for the transfer of sentenced persons, the other State shall cooperate by permitting the transit through its territory, provided that no reasons of public order prevent it.
2. The State requesting transit shall forward to the State transit, through the Central Authorities, a request indicating who is the sentenced person in transit. The request for transit shall be accompanied by a copy of the decision granting the transfer of the sentenced person.
3. The State of transit shall hold the person in transit in custody while she/he is in its territory.
4. No request for transit shall be required if transport is by air and no landing is scheduled in the territory of the transit State.
5. Either State may refuse to grant transit if:
 - a. the sentenced person is a national of that state;

- b. the act on account of which the sentence has been imposed does not constitute an offence pursuant to its law.

ARTICLE 21 **Language and Costs**

1. For the application of this Agreement, the information shall be transmitted in one of the following languages:
 - a. Albanian, Serbian or English when addressed to the Republic of Kosovo;
 - b. Italian or English when addressed to the Republic of Italy.
2. Except as provided for in article 7.2, documents transmitted in application of this Agreement do not need to be certified, legalized or other formality requirements.
3. Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the administering State, except costs incurred exclusively in the territory of the sentencing State, and costs related to the transportation of the sentenced person until the border of the administering State, or in case of air transportation until the final destination of the journey. The States may agree in a specific case.

ARTICLE 22 **Relationship with other International Agreements**

This Agreement shall not prevent the States from cooperating in respect of the transfer of sentenced persons in compliance with other international agreements to which both States are parties.

ARTICLE 23 **Settlement of Disputes**

1. Any dispute on the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the Central Authorities.
2. If they do not reach an agreement, the dispute shall be resolved by consultation through diplomatic channels.

ARTICLE 24

Entry into Force, Amendment and Termination

1. This Agreement shall enter into force 30 days after the receipt of the second of the two notifications by which the contracting States officially inform each other that their domestic ratification procedures have been fulfilled.
2. This Agreement may be amended at any time by means of a written agreement between the contracting States. Any amendment shall enter into force in compliance with the same procedure provided for in paragraph 1 of this article and shall form part of this Agreement.
3. This Agreement shall be of unlimited duration. Either contracting State may withdraw from this Agreement at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. Termination shall be effective on the one hundred and eightieth day following the date of the reception of such notice. The termination of effectiveness shall not prejudice any procedure started prior to said termination.

Done at Rome, on this 11 day of April in the year 2019, in two originals, each in Italian, Albanian, Serbian and English language, both texts being equally authentic.

In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

For the Government of Italy

For the Government of Kosovo

Name/Surname

Name/Surname

Minister

Minister

Ministry of Justice

Ministry of Justice

Republic of Italy

Republic of Kosovo



1.2.2. Testo approvato 1955 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1955

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 20 aprile 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 3, 10 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 5.114 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese derivanti dall'attuazione degli articoli 7 e 21 del medesimo Accordo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1955
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia - Kosovo trasferimento persone condannate*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 95 \(ant.\)](#)

28 ottobre 2020

[N. 103 \(pom.\)](#)

2 marzo 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 95 (ant.) del 28/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
MERCLEDÌ 28 OTTOBRE 2020
95^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PETROCELLI](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(1954\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019*, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore [FERRARA](#) (M5S), relatore, introduce il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa, sottoscritto dall'Italia e dal Burkina Faso nel luglio 2019.

Ricorda, innanzitutto, che il Burkina Faso, Paese di quasi 20 milioni di abitanti, occupa un'area di notevole importanza strategica, stretta tra Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana e Costa D'Avorio e priva di accesso diretto al mare. Ex colonia francese, ottenne l'indipendenza nel 1960 con il nome di Repubblica dell'Alto Volta. Insieme a Niger, Mali, Mauritania e Chad, il Burkina Faso partecipa all'iniziativa militare congiunta denominata *G5 Sahel*, un'organizzazione regionale creata nel febbraio 2014 per la cooperazione e il coordinamento delle politiche di sviluppo e sicurezza dei suoi membri, finalizzata a favorire la stabilità e la sicurezza nella regione del Sahel e a fronteggiare in particolare le attività di gruppi radicali jihadisti operanti nell'area.

L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato dalla nostra Commissione, ha lo scopo di fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di 12 articoli, dopo aver enunciato principi e obiettivi dell'Intesa (articolo 1), individua le modalità di attuazione e i campi della cooperazione

bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari. Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverati i settori della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare (articolo 2). Lo svolgimento delle attività di cooperazione è subordinato alla disponibilità finanziaria delle Parti, che sosterranno ciascuna le spese di propria competenza (articolo 3). I successivi articoli disciplinano gli aspetti giurisdizionali dell'Accordo (articolo 4), le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante (articolo 5), la cooperazione nel campo dei prodotti per la difesa (articolo 6), gli aspetti legati alla tutela della proprietà intellettuale (articolo 7), nonché le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo 8). L'Accordo definisce quindi le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 9), i termini per la sua entrata in vigore (articolo 10), la possibilità di emendarne o di integrarli i contenuti mediante la stipula di protocolli aggiuntivi, revisioni e programmi (articolo 11), la durata e il termine (articolo 12).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li quantifica in 6.210 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti nel quadro della cooperazione generale di cui all'articolo 2 dell'Accordo. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo. L'Accordo - conclude il relatore - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(1955\) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019](#), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore [AIMI](#) (*FIBP-UDC*), relatore, introduce il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sul trasferimento delle persone condannate sottoscritto dall'Italia e dal Governo della Repubblica del Kosovo nell'aprile 2019.

Come si evince dalla relazione introduttiva al disegno di legge, la scelta di disciplinare la materia attraverso un'apposita convenzione bilaterale è stata dettata dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al caso, non avendo il Kosovo aderito alla Convenzione del marzo 1983 del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate.

L'Accordo è finalizzato a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da permettere di scontare la pena loro irrogata, a seguito di sentenza di condanna irrevocabile, nel proprio Paese di origine.

Composto da 24 articoli, il testo, dopo aver individuato nei rispettivi dicasteri della giustizia le autorità centrali competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento (articolo 2), disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento (articolo 4) e le modalità per richiederlo (articoli 6-9), e stabilisce le procedure per la consegna della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza (articolo 10). Ulteriori disposizioni riguardano la fattispecie della persona in fuga dallo Stato di

condanna (articolo 11), i casi di persone condannate e sottoposte a provvedimenti di espulsione (articolo 12), gli effetti sospensivi della pena per lo Stato di condanna nei casi di trasferimento e di presa in carico della persona condannata (articolo 13) e gli effetti del trasferimento per lo Stato di esecuzione della pena (articolo 14). Ai sensi dell'articolo 15, è altresì previsto che le autorità competenti dello Stato di esecuzione siano tenute al rispetto della natura giuridica e della durata della pena o della misura privativa della libertà personale determinata nella sentenza dello Stato di condanna (articolo 15). Altri articoli sono inoltre espressamente dedicati ai casi di concessione della grazia, o di adozione di provvedimenti di amnistia o di commutazione della pena da parte di ciascuno Stato contraente, in conformità con quanto previsto dalla propria Costituzione e dalle proprie leggi (articolo 16), alle ipotesi di revisione della sentenza (articolo 17), alla cessazione dell'esecuzione della condanna (articolo 18) e alle informazioni concernenti l'esecuzione stessa (articolo 19). L'Accordo stabilisce, quindi, le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contrenti (articolo 20), le modalità per la suddivisione delle spese derivanti dall'applicazione delle misure dell'intesa bilaterale (articolo 21) e per la composizione di eventuali controversie applicative o interpretative fra le Parti (articolo 23).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in 9.114 euro annui a decorrere dal 2020, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento - conclude il relatore - non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1944) Deputati Laura BOLDRINI e Romina MURA. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione, approvato dalla Camera dei deputati
(1598) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, fatta a Ginevra il 21 giugno 2019
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri sull'Atto Senato n. 1944, adottato come testo base, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore [IWOBI](#) (L-SP-PSd'Az), in sede di dichiarazione di voto, fa presente che la propria parte politica, pur condividendo gli obiettivi della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro in oggetto, rinviene alcune perplessità che attengono al rischio di introdurre, mediante l'attivazione di meccanismi di ricorso all'interno degli Stati, previsti dall'Accordo stesso, delle ingiustificate limitazioni della sovranità nazionale. Preannuncia, pertanto, l'astensione del Gruppo Lega-Salvini Presidente, Partito Sardo d'Azione.

Per il senatore [AIROLA](#) (M5S), relatore, non dovrebbero esserci dubbi sull'opportunità della ratifica di una convenzione così importante e necessaria come quella in esame. Invita, pertanto, i Commissari a procedere in tal senso.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, approva quindi la proposta di conferire mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1944, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo contestualmente a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SULLA MISSIONE IN NIGER E MALI DELLA VICE MINISTRO DEL RE

Il vice ministro Emanuela DEL RE dà conto brevemente della sua recente missione ufficiale svolta in Niger e Mali, sottolineando come, nella regione, sia tenuto in alta considerazione il ruolo dell'Italia, che ha dimostrato proficuamente di saper dialogare ed intrattenere rapporti diretti con tutti gli interlocutori locali.

In particolare, nel suddetto delicato contesto subsahariano, assume una notevole importanza l'apertura della nuova ambasciata in Mali, a testimonianza tangibile della presenza attiva dell'Italia nell'area.

L'intera Commissione, anche attraverso gli interventi dei senatori [IWOBI](#) (L-SP-PSd'Az) e [FERRARA](#) (M5S), esprime apprezzamento per l'operato svolto dal Vice Ministro.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il presidente [PETROCELLI](#) fa presente che, nell'ambito dell'affare assegnato n. 424 (Le priorità dell'Italia nel quadro dei nuovi equilibri geopolitici nel Medio Oriente allargato), è stato audito ieri, martedì 27 ottobre, in sede di Ufficio di Presidenza, l'Ambasciatore del Libano, S.E. Sig.ra Mira Daher, il quale ha consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 103 (pom.) del 02/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
MARTEDÌ 2 MARZO 2021
103^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PETROCELLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(986) *Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006*
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre 2019.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il mandato al relatore Alfieri a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1223) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016*
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio 2019.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Illustra, poi, in sostituzione della senatrice Taverna, relatrice, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il mandato alla relatrice Taverna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1271) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio 2019.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore [FERRARA](#) (M5S), relatore, illustra, pertanto, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il mandato al relatore Ferrara a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1277) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre 2019.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

La senatrice [PACIFICO](#) (*Misto*), relatrice, illustra, pertanto, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il mandato alla relatrice Pacifico a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1278) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio 2019.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore [AIMI](#) (*FIBP-UDC*), relatore, illustra, pertanto, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il mandato al relatore Aimi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1954) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre 2020.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i

prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il mandato al relatore Ferrara a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

[\(1955\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre 2020.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore [URSO](#) (*FdI*) preannuncia, in sede di dichiarazione di voto, l'astensione del proprio Gruppo, a motivo, essenzialmente, delle molteplici e reiterate inadempienze del Kosovo nell'applicazione di non pochi accordi internazionali che, peraltro, toccano anche il profilo della sicurezza nazionale dell'Italia.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il mandato al relatore Aimi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

[\(2007\)](#) *Deputato Iolanda DI STASIO ed altri. - Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale*, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore [FERRARA](#) (*M5S*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati con modificazioni, che reca l'istituzione per l'Italia di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.

La relazione introduttiva al disegno di legge - di iniziativa parlamentare - rinviene i presupposti giuridici del provvedimento nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, ratificata e resa esecutiva dal nostro Paese ai sensi della legge n. 689 del 1994, che costituisce un codice esaustivo volto a regolare i comportamenti degli Stati sui mari e sugli oceani, nonché lo sfruttamento delle risorse e la salvaguardia dell'ambiente naturale in tali ambiti. Detta Convenzione, che consta di 320 articoli e 9 Allegati, adegua il diritto del mare al riconoscimento degli interessi degli Stati costieri, espandendone i poteri sui mari adiacenti, in particolare con la previsione dell'istituto giuridico della zona economica esclusiva (ZEE), strettamente correlata a quella di piattaforma continentale (PC).

La zona economica esclusiva - in particolare - disciplinata dalla Parte V della Convenzione, può estendersi tassativamente non oltre le 200 miglia dalle linee di base da cui è misurata l'ampiezza del mare territoriale (188 miglia dal mare territoriale). A differenza della piattaforma continentale, la zona economica esclusiva, per poter divenire effettiva, deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, poi notificata alla Comunità internazionale. Il regime di delimitazione

delle ZEE tra Stati con coste adiacenti od opposte, analogamente a quello previsto per la piattaforma continentale, deve farsi per accordo, in modo da raggiungere un'equa soluzione. In tale zona di mare, lo Stato costiero beneficia di diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche e minerali, che si trovano nelle acque sovrastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo. Si tratta di poteri che si sovrappongono a quelli sulla piattaforma continentale, assorbendoli completamente, e includendo anche altre attività dirette a fini economici, come la produzione di energia a partire dall'acqua, dalle correnti e dai venti, ma soprattutto la risorsa di maggior rilievo, ossia la pesca, oggetto principale della sovranità economica dello Stato costiero. Sempre in tale zona di mare, lo Stato costiero esercita altresì la propria giurisdizione per l'installazione ed utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture per la ricerca scientifica e per la preservazione e protezione dell'ambiente marino. Nella ZEE, tutti gli Stati, costieri e privi di litorale, hanno libertà di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di cavi e condotte sottomarine. Inoltre, lo Stato interessato può consentire loro di esercitare la pesca, qualora la propria capacità di sfruttamento sia inferiore al volume massimo di risorse ittiche sfruttabili, fissato dallo stesso Stato costiero ed in forza di accordi bilaterali conclusi con i relativi Stati di appartenenza tenuto conto, in particolare, della necessità degli Stati che non hanno sbocchi sul mare o geograficamente svantaggiati. In linea generale, si può affermare che nella ZEE tutte le attività concernenti l'utilizzazione delle risorse rientrano nelle competenze dello Stato costiero, mentre tutte le attività relative alle comunicazioni internazionali restano comprese fra i diritti degli Stati terzi. È importante soggiungere che, a prescindere dalla proclamazione della ZEE, il suo esercizio può tuttavia essere attuato in modo parziale, relativamente all'ambiente marino, o alla pesca, o anche ad entrambe. A questo fine alcuni Stati - tra i quali l'Italia - hanno creato zone di protezione ecologica (ZPE) ovvero zone di riserva o protezione della pesca (ZRP/PP).

La piattaforma continentale, disciplinata dalla parte VI dell'UNCLOS, costituisce l'area sottomarina che si estende al di là delle acque territoriali, attraverso il prolungamento naturale del territorio emerso, sino al limite esterno del margine continentale, o sino alla distanza di 200 miglia dalle linee di base, qualora il margine continentale non arrivi a tale distanza. Quello delle 200 miglia è, in definitiva, considerato dalla Convenzione come il limite minimo della piattaforma continentale.

Agli Stati terzi, invece, spettano le "tradizionali libertà" dell'alto mare alle condizioni stabilite dallo Stato costiero, ovvero la navigazione, il sorvolo, la pesca (salvo che non vi sia l'esistenza di zone riservate o zone economiche esclusive nella zona d'acqua sovrastante) e la posa di cavi e condotte sottomarine. I diritti dello Stato costiero sulla propria piattaforma continentale gli appartengono *ab origine* e perciò non hanno bisogno di proclamazione. Inoltre, a differenza del diritto di sovranità sul mare territoriale, tali diritti hanno natura funzionale e sono esclusivi, nel senso che nessuno Stato può effettuare attività di esplorazione o sfruttamento sulla piattaforma continentale senza la preventiva autorizzazione dello Stato costiero. Con riferimento alla delimitazione della piattaforma tra Stati costieri che si fronteggiano o che sono adiacenti, l'articolo 83 della Convenzione di Montego Bay impone agli Stati di concordare una delimitazione tra loro, sulla base del diritto internazionale, in modo da raggiungere una "soluzione equa".

Nel Bacino del Mediterraneo, prosegue il relatore, dove la distanza tra le coste opposte è sempre inferiore a 400 miglia, a fronte dell'esigenza di tutelare le proprie risorse ittiche dal continuo depauperamento messo in atto da flotte pescherecce provenienti dall'Estremo Oriente o con la finalità proteggere le loro coste dai rischi di inquinamento, molti Stati - in particolare Croazia, Francia, Spagna, Tunisia e Libia - hanno già istituito da tempo delle ZEE o delle zone in cui esercitare parte dei diritti funzionali relativi alle ZEE. Tra gli altri Stati mediterranei che hanno proceduto ad istituire proprie ZEE si ricordano anche Cipro, Egitto, Israele, Libano, Marocco, Monaco, Siria e Turchia. Anche l'Algeria ha proceduto ad istituire una propria ZEE con l'emanazione del decreto presidenziale del 20 marzo 2018, che, senza un preliminare accordo con gli Stati frontisti e confinanti, ha determinato la creazione di un'area sovrapposta, ad ovest della Sardegna, alla zona di protezione ecologica (ZPE) istituita dal nostro Paese nel 2011 e con l'analoga ZEE istituita dalla Spagna nel 2013: in particolare, la ZEE algerina lambisce per 70 miglia le acque territoriali italiane a sud-ovest della

Sardegna. L'Italia ha contestato la decisione algerina con una nota verbale del 26 novembre 2018, e ha proposto l'avvio di negoziati per raggiungere un accordo di reciproca soddisfazione in materia, in linea con il richiamato articolo 74 della predetta Convenzione, peraltro richiamata anche dal citato decreto presidenziale algerino. Dopo che nel giugno 2019, con una nota verbale, l'Algeria ha espresso la sua disponibilità ad avviare un dialogo bilaterale, i due Paesi hanno sottoscritto lo scorso marzo un'intesa per istituire una commissione tecnica congiunta per la delimitazione tra i due Paesi delle rispettive aree marittime di interesse esclusivo (ZEE), secondo i principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare.

Il disegno di legge in esame - conclude il relatore - intende, quindi, colmare quella che appare come una evidente lacuna del nostro Paese, autorizzando l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale italiano (articolo 1, comma 1), mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia (comma 2). I limiti esterni della ZEE verranno determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente a quello italiano o lo fronteggia. Nelle more della stipula di detti accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono definiti provvisoriamente in modo da non ostacolare o compromettere la conclusione dei summenzionati accordi (comma 3).

L'articolo 2 stabilisce che all'interno della zona economica esclusiva l'Italia eserciti i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti.

Infine, l'articolo 3 precisa che l'istituzione della ZEE non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale. Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a lunedì 8 marzo, alle ore 14.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2029) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

(Esame e rinvio)

Il senatore [IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo di partenariato e di cooperazione, sottoscritto nell'ottobre 2018, tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Singapore.

L'Accordo, frutto di un *iter* negoziale durato quasi otto anni e destinato a sostituire il precedente Accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, risalente al 1980, è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione fra le Parti in una serie di ambiti di comune interesse, quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, l'energia, la fiscalità, l'istruzione, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia, i trasporti, la giustizia, la libertà e la sicurezza.

Il testo, che si compone di 52 articoli, suddivisi in nove titoli, e che intende imprimere un nuovo livello di ambizione all'influenza politica ed economica dell'Unione europea nel sud-est asiatico, è fondato innanzitutto sul rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto,

impegnando le Parti a promuovere lo sviluppo sostenibile e a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla globalizzazione, dal terrorismo e dalla criminalità transnazionale, nonché allo sviluppo degli scambi bilaterali (Titolo I, articoli 1-2).

L'intesa definisce quindi i termini della cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, esplicitando l'impegno delle Parti alla collaborazione, in particolare, oltre che nel quadro delle organizzazioni regionali ed internazionali, anche nell'ambito del dialogo fra l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) e l'Unione europea e nel quadro del vertice Asia-Europa (ASEM) (Titolo II, articoli 3-4).

Il Titolo III (articoli 3-8), dedicato alla cooperazione in materia di stabilità, giustizia, sicurezza e sviluppo a livello internazionale, disciplina la cooperazione fra le Parti nella lotta al terrorismo, l'impegno per la punizione dei grandi criminali di portata internazionale, la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e il commercio illegale delle armi leggere e di piccolo calibro.

L'Accordo disciplina, quindi, gli aspetti relativi alla cooperazione in materia di scambi e di investimenti (Titolo IV, articoli 9-16), i cui principi generali vengono definiti dall'articolo 9, prevedendo altresì misure relativamente alle dogane, agli investimenti reciproci, alla politica della concorrenza, ai servizi e alla protezione della proprietà intellettuale.

La cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V, articoli 17-22) riserva una particolare attenzione alla promozione dello stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni, disciplina la protezione dei dati personali e promuove il dialogo in materia di migrazione e la lotta alla criminalità organizzata, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

I successivi articoli dell'Accordo (Titolo VI, articoli 23-38) ineriscono gli ambiti della cooperazione in materia di diritti umani, della cooperazione economica in materia di servizi finanziari e di fisco, il dialogo sulla politica economica, la politica industriale e le Piccole e Medie Imprese (PMI), la società dell'informazione, la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media e quella scientifica e tecnologica. Ulteriori ambiti di cooperazione sono individuati nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'istruzione, dell'ambiente, dell'occupazione, degli affari sociali e della sanità.

Il Quadro istituzionale dell'Accordo (Titolo VIII, articolo 41) prevede un Comitato misto composto da rappresentanti delle Parti, preposto a garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'intesa, a stabilire priorità e a formulare raccomandazioni.

Infine, l'Accordo reca le disposizioni finali (Titolo IX, articoli 42-49), che pongono una clausola evolutiva dell'intesa, ipotizzando che le Parti possano integrare il contenuto dell'articolato con accordi o protocolli ulteriori, e disciplinano i casi di mancata esecuzione dell'intesa, le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni, l'applicazione territoriale, la diffusione di informazioni e gli aspetti relativi all'entrata in vigore e alla durata.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il relatore conclude informando che l'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1223](#)

Art. 3

3.1

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 123.831 a decorrere dall'anno 2021, e delle rimanenti spese, pari a euro 42.948 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1271](#)

Art. 3

3.1

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 6, 12, 13 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, della presente legge, valutati in euro 24.000 a decorrere dall'anno 2021 e valutati in euro 10.400 a decorrere dall'anno 2021 ogni tre anni, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 dell'Accordo stesso, pari a euro 251.220 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1277](#)

Art. 3

3.1

Il Relatore

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati, per le spese di missione, in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dal 2021 e, per le restanti spese, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e

della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1278](#)

Art. 3

3.1

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 1, 3, 6, 10, 15 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 179.180 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 188.300 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e alle restanti spese di cui agli articoli 2, comma 2, 5, 8, 9, 13, 14 e 16 pari a 78.840 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1955
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia - Kosovo trasferimento persone condannate*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 99 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

Sottocomm. pareri

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 31 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 370 \(ant.\)](#)

21 gennaio 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 99 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
99ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

(1954) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1º luglio 2019*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1955) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1956) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di inserire, nell'ambito dell'oggetto dell'attività di promozione e valorizzazione del Comitato di cui all'articolo 3, anche la conoscenza dei luoghi più strettamente legati alla figura di Luigi Einaudi, in coerenza con la disposizione recata dall'articolo 2.

La Sottocommissione conviene.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo e di relativi emendamenti, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 7, si rileva l'opportunità di specificare gli enti deputati allo svolgimento delle campagne di sensibilizzazione e le modalità con cui queste possono svolgersi;
- all'articolo 8, in materia di educazione ambientale nelle scuole, occorre aggiornare la denominazione del Ministero dell'istruzione.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
31ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
EVANGELISTA

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,05

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3a Commissione:

(1954) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1º luglio 2019* , approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

(1955) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019* , approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

(1958) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013* , approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

alla 13a Commissione:

(1571) *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")* , approvato dalla Camera dei deputati: parere ostativo sugli emendamenti 2.19 e 2.20 e parere favorevole con osservazioni sull'emendamento 4.3.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 370 (ant.) del 21/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 21 GENNAIO 2021
370ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1277) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire conferma del fatto che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 14 dell'Accordo si tenga in Tunisia, come sembrerebbe risultare dalla relazione tecnica, il che sarebbe conforme alla modulazione annuale degli oneri configurata dall'articolo 3 del disegno di legge. Sempre in relazione al medesimo articolo 3, appare opportuno configurare gli oneri come previsione di spesa e aggiornare la decorrenza degli oneri stessi e della relativa copertura al triennio 2021-2023.

Infine, con riguardo all'articolo 9 dell'Accordo, in materia fiscale e doganale, si richiedono elementi istruttori adeguati a garantire l'assenza di effetti negativi per il gettito tributario dello Stato italiano.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria, recante risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art.3 (Copertura finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati, per le spese di missione, in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dal 2021 e, per le restanti spese, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dal 2022, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(986) Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del relatore.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il relatore formula una proposta di parere non ostativo che, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

(1278) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice **BOTTICI** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre aggiornare la decorrenza degli oneri e la copertura finanziaria, di cui all'articolo 3 del provvedimento, al bilancio triennale 2021-2023.

Occorre valutare altresì l'esigenza, al comma 1 del suddetto articolo 3, di distinguere gli oneri quantificati come autorizzazione di spesa rispetto a quelli da formulare come previsione di spesa, con particolare riguardo agli articoli 2, comma 1, 3, 6, 10, 15 e 19 dell'Accordo, rispetto ai quali le tabelle inserite nella relazione tecnica sembrano configurare, in tutto o in parte, oneri non comprimibili nell'ambito di un limite massimo di spesa.

Con specifico riferimento all'articolo 19 dell'Accordo, che prevede l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi, chiede di chiarire, ai fini della decorrenza e della modulazione temporale degli oneri, quando e dove sarà convocata la prima riunione, nel presupposto che, di regola, si terrà una riunione all'anno.

Il vice ministro MISIANI consegna alla Commissione una nota recante riscontro ai rilievi sollevati dalla relatrice.

La relatrice illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal

Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art. 3. (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 1, 3, 6, 10, 15 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 179.180 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 188.300 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e alle restanti spese di cui agli articoli 2, comma 2, 5, 8, 9, 13, 14 e 16 pari a 78.840 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."."

Poiché non vi sono richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta della relatrice.

La Commissione approva.

(1954) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. A tale riguardo, occorre valutare l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo.

Il rappresentante del GOVERNO conferma, con riguardo all'articolo 3 del provvedimento in titolo, l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S) formula, alla luce del chiarimento fornito dal Governo, una proposta di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere, previa verifica del prescritto numero di senatori, è messa ai voti e approvata.

(1583) *Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli*
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che dagli incentivi previsti all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 6-ter", lettera d), e dal sostegno e stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il vice ministro MISIANI si riserva di dare risposta alle richieste del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1955) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (*M5S*), in sostituzione del relatore Ferro, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. Al riguardo, occorre valutare quindi l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo.

Il vice ministro MISIANI conferma, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge in esame, l'applicazione della fattispecie concernente i cosiddetti "provvedimenti slittati" di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente relatore **PESCO** (*M5S*), alla luce del riscontro dato dal Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta, messa ai voti, risulta approvata.

(1373) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **GALLICCHIO** (*M5S*) illustra l'ulteriore emendamento 1.0.2, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta in questione attiene alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed agroalimentari; esso risulta in parte analogo all'emendamento 1.0.1 sul quale questa Commissione ha espresso una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, lo scorso 3 novembre. Al riguardo, appare necessario verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

Il vice ministro MISIANI, con riguardo all'emendamento in esame, ritiene necessaria la predisposizione di un'apposita relazione tecnica la quale assicuri che la prevista attività di vigilanza possa essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ordine alla modifica del regolamento delle Commissioni uniche nazionali, rinvia alle valutazioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Segnala infine l'esigenza di riformulare il comma 3 nella seguente versione: "dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Il [PRESIDENTE](#), al fine di consentire l'approfondimento degli elementi forniti dal Governo, reputa opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che, nella seduta del 12 gennaio, è stato accantonato l'esame dell'emendamento 5.1, segnalato dal Governo, volto ad assicurare adeguati spazi, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, di temi connessi alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) ribadisce l'esigenza, prima di concludere l'esame, di effettuare le opportune verifiche presso la Commissione in sede referente, anche in relazione al disegno di legge congiunto al provvedimento in titolo, da cui potrebbero emergere elementi rilevanti per i profili di competenza della Commissione bilancio.

Il [PRESIDENTE](#), al fine di consentire le verifiche richieste, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi istruttori sui profili finanziari del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre 2020.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi lo scorso 8 gennaio, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte

1.2, 1.3 e 1.4 che estendono l'esonero da responsabilità del professionista per la scadenza dei termini relativi anche a settori diversi dalla pubblica amministrazione.

Occorre valutare, poi, gli effetti della proposta 1.7 che elimina l'obbligo degli adempimenti il giorno successivo a quello del termine del periodo di sospensione per far decorrere da tale giorno i termini sospesi.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.0.11, che disciplina la sospensione dei termini tributari, previdenziali e assistenziali, nonché di quelli processuali, nel caso di contagio o quarantena da Covid-19 del professionista.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 e 2.10, che intervengono sull'ambito applicativo del provvedimento, con particolare riguardo all'ampiezza della nozione di "infortunio".

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 3.3 e 3.5, in ordine alla possibile estensione della portata operativa del provvedimento.

Devono altresì valutarsi, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 6.2 e 6.3, volte ad ampliare, da punto di vista soggettivo, l'ambito di applicazione delle misure.

Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 7.0.4, con particolare riguardo alla sua applicazione "ad ogni effetto di legge".

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 11.0.1, recante un'articolata disciplina speciale della sospensione dei termini per eventi correlati alla pandemia da Covid-19.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi in data 8 gennaio 2021.

Il vice ministro MISIANI si riserva di dare risposta ai rilievi formulati dal relatore sugli ulteriori emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'ulteriore emendamento 3.1 (testo 3), segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutarne, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria, in quanto, oltre a incrementare i componenti del Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, ne riduce la durata in carica, precisando altresì che il supporto tecnico-amministrativo ai due Comitati (promotore e scientifico) sarà assicurato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se il Governo sia in grado di dare le risposte sui quesiti posti dal relatore sul testo e sugli emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di ricevere elementi istruttori dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (n. 230)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, comma 2, recante la clausola di neutralità relativa alle disposizioni previste nel provvedimento, che occorre ribadire che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, prescrive che ogni qualvolta nuove disposizioni risultino corredate di siffatte clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, indicando l'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, all'occorrenza, anche attraverso la loro riprogrammazione.

Sull'articolo 9, in tema di riconoscimento delle associazioni e società sportive dilettantistiche, posto che al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio sono affidate funzioni ispettive, anche avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., e che si prevedono norme dirette ad assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva, andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse necessarie per lo svolgimento di tale attività e assicurazioni che ad essa il Dipartimento potrà fare fronte avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente, eventualmente tramite rimodulazione delle stesse.

Con riguardo all'articolo 11, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni e società sportive dilettantistiche, atteso che la nuova formulazione proposta al comma 1 potrebbe produrre effetti negativi sul gettito, in termini di mera cassa, in quanto l'esclusione dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 4 per cento va ad incidere sull'anticipazione del pagamento del debito di imposta che si calcola sul reddito d'impresa, appare necessario un approfondimento istruttorio volto ad escludere riflessi onerosi in termini di cassa e comunque conseguenze pregiudizievoli in ordine all'accertamento del debito di imposta in relazione alla funzione svolta dal meccanismo della ritenuta d'acconto. Qualora risulti confermato l'intento di riproporre la disciplina vigente si valuti l'opportunità di una migliore formulazione della proposta normativa in commento tale da poter escludere che alla stessa si possa riconoscere portata innovativa.

In relazione all'articolo 20, andrebbe chiarito se l'obbligo, previsto dal comma 1 per l'organizzatore di eventi sportivi con animali, di garantire la presenza di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione sia riproduttivo di una norma già esistente (che non sembra essere presente tra quelle abrogate dal successivo articolo 52), atteso che in caso contrario vi potrebbero essere nuovi oneri nelle ipotesi in cui l'organizzatore sia un ente compreso nel perimetro della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 30, in materia di formazione dei giovani atleti, si rappresenta che la disposizione in esame sembra avere una portata innovativa rispetto alla legislazione vigente: atteso che al contratto di apprendistato sono correlate agevolazioni contributive, andrebbero valutati gli effetti sul gettito contributivo, che potrebbe subire una contrazione rispetto a quanto si verificherebbe a legislazione vigente.

In merito all'articolo 34, in tema di assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori sportivi, andrebbero valutati gli eventuali oneri ascrivibili ai nuovi o maggiori premi dovuti dalle società o associazioni sportive appartenenti alle pubbliche amministrazioni (ad esempio, quelle legate alle forze armate o alle forze dell'ordine), atteso che, mentre i versamenti assicurativi costituiscono di per sé una partita di giro per il Conto economico delle pubbliche amministrazioni nel suo complesso, i correlati trattamenti incidono sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli articoli 33, in materia di sicurezza dei lavoratori sportivi, e 35, in tema di trattamento pensionistico, si conviene in linea di massima con l'asserzione della relazione tecnica sull'effetto positivo per le casse dell'INPS derivante dall'emersione contributiva del settore

dilettantistico, preso atto che viene fornito - conformemente alla vigente normativa contabile, vertendosi in materia previdenziale - il quadro decennale degli effetti delle misure, determinati individuando, a livello metodologico, tre gruppi di assicurati. Ai fini della corretta quantificazione degli effetti finanziari, si richiedono tuttavia ulteriori elementi informativi circa gli equilibri finanziari complessivi a lungo termine correlati alle contribuzioni e ai trattamenti dei soggetti in questione, considerando l'evoluzione dei loro redditi e i rapporti a regime fra numero di lavoratori e di pensionati: al riguardo, si rinvia specificamente agli ampi rilievi contenuti nel dossier dei Servizi del bilancio. In relazione all'articolo 36, recante disposizioni sul trattamento tributario del lavoro sportivo, con riguardo al comma 1, rappresenta la necessità - alla luce di quella che si presenta come una estensione soggettiva dell'ambito riconducibile al regime di tassazione separata - di svolgere un approfondimento al fine di escludere un eventuale minor gettito derivante dall'applicazione della nuova normativa rispetto a quella vigente; effetti che, in caso di portata innovativa delle disposizioni in commento, potrebbero derivare dalle differenti modalità di determinazione dell'aliquota applicabile nell'ambito del regime di tassazione separata.

Sul comma 3 del medesimo articolo, in tema di assoggettamento ad IVA del trasferimento di atleti in quanto cessione di contratto, atteso che la novella specifica che l'applicazione dell'IVA debba avvenire distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto del rispettivo volume d'affari, si chiede di sapere se tale specificazione possa modificare il gettito atteso a legislazione vigente, in considerazione anche dei diversi coefficienti forfetari - previsti in caso di opzione per il regime di tassazione forfetario da parte degli enti del terzo settore - applicabili su diversi scaglioni di valore delle attività differenziate tra attività di prestazioni di servizi ed altre attività.

Con riguardo all'articolo 37, sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, andrebbero illustrati, in termini di gettito contributivo e di prestazioni pensionistiche, perlomeno per il decennio previsto dalla vigente normativa contabile, gli effetti delle disposizioni, al fine di suffragarne la neutralità finanziaria.

In merito all'articolo 39, in tema di Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili, preso atto che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, si osserva comunque, da un lato, che è ormai esaurita la possibilità di utilizzare le risorse relative al 2020, e, dall'altro, che andrebbero fornite delucidazioni circa la congruità delle risorse stanziare rispetto alle molteplici finalità previste. Inoltre, andrebbe valutata la compatibilità di alcune finalità con un finanziamento solo biennale e non permanente: ad esempio quelle per reclutamento e formazione e quelle per tutele assicurative e assistenziali.

In relazione all'articolo 42, sull'assistenza nelle attività motorie e sportive, in relazione all'obbligatoria presenza di presidi di primo soccorso di cui al comma 6, ne andrebbe valutato l'impatto sugli impianti sportivi scolastici; atteso che attualmente l'obbligo di detenere un presidio di primo soccorso è previsto in relazione a ogni plesso scolastico, andrebbe chiarito se la norma in esame determinerà un obbligo per ogni singola palestra, con corrispondente aggravio finanziario a carico delle istituzioni scolastiche. Per quanto concerne gli articoli 43, 44 e 45, che provvedono all'istituzione di sezioni separate dei gruppi sportivi della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, posto che solo per la Polizia penitenziaria la relazione tecnica fornisce elementi di dettaglio sulle risorse disponibili a legislazione vigente, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi sulle risorse disponibili per i gruppi sportivi "Fiamme oro" e "Fiamme rosse". Inoltre, considerando che gli oneri di cui si discorre sono perlopiù riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge di contabilità, ossia di adeguamento al fabbisogno, andrebbero offerte rassicurazioni in merito alla circostanza che le dotazioni già previste ai sensi della legislazione vigente risultino adeguate anche a fronte dei nuovi fabbisogni di spesa riconducibili alle speciali esigenze che sorgeranno per i nuovi gruppi di atleti paralimpici, come ad esempio riguardo alle attrezzature. Sulle norme concernenti il reclutamento, andrebbe data conferma che il prevedibile fabbisogno di reclutamento degli atleti nelle discipline paraolimpiche risulterà compatibile con le facoltà assunzionali effettivamente già autorizzate ai sensi della legislazione vigente e, soprattutto, con i fabbisogni ordinari di reclutamento previsti per l'accesso al ruolo iniziale della Polizia penitenziaria,

della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con riguardo agli articoli 47 e 48, recanti l'istituzione di Gruppi paralimpici sportivi della Difesa e delle Fiamme Gialle, andrebbe richiesta conferma che il prevedibile fabbisogno di reclutamento degli atleti di discipline paraolimpiche risulterà compatibile con le risorse assunzionali complessivamente già autorizzate ai sensi della legislazione vigente, e, soprattutto, con i fabbisogni ordinari di reclutamento previsti, i quali dovranno conseguentemente essere "compressi" per le annualità del prossimo triennio 2021/2023 al fine di consentire i reclutamenti in parola. Discorso analogo vale poi per quanto concerne alla copertura dei conseguenti fabbisogni di spesa di funzionamento, attesi per il pagamento delle missioni e per la partecipazione alle gare sul territorio nazionale, nonché per le spese di utilizzo e manutenzione dei mezzi di trasporto per gli eventuali spostamenti necessari, per cui andrebbe assicurato che le relative dotazioni già previste ai sensi della legislazione vigente distintamente, per Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza risultino adeguate anche a fronte dei fabbisogni di spesa aggiuntivi riconducibili alla istituzione del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa e della Sezione "paralimpica Fiamme Gialle".

Con specifico riguardo agli articoli 46 e 49, concernenti le spese di funzionamento degli istituendi gruppi sportivi, rispettivamente, dei corpi civili e di quelli militari, in relazione alla quota di risorse finanziarie che affluiscono ai gruppi sportivi in relazione ai contributi all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con i quali si provvede da un lato alla gestione degli impianti sportivi e, dall'altro, a spese quali acquisto materiale sportivo, spese per tesseramenti e affiliazioni alle Federazioni Sportive e quote iscrizione atleti a gare ufficiali, andrebbe fornito un quadro di sintesi dei contributi ricevuti negli ultimi anni e di quelli che si prevede affluiranno in futuro dalle risorse riferibili alla norma richiamata. Anche sulle fonti di finanziamento straordinarie aggiuntive, andrebbe richiesto il quadro di sintesi dei contributi ricevuti dai gruppi sportivi in questione negli ultimi anni.

In relazione all'articolo 51, recante norme transitorie, con specifico riferimento alla lettera *b*) del comma 2, che fa rientrare tra le prestazioni di lavoro autonomo i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, occorre chiarire, al fine di escludere effetti di minor gettito, se possono escludersi oneri in termini di minor gettito qualora la platea di soggetti ora rientranti tra i prestatori di lavoro autonomo sia la medesima di quella definita dalle disposizioni vigenti. Appare opportuno un chiarimento sul punto.

Per ulteriori chiarimenti, rinvia al dossier n. 186 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi ([n. 227](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la richiesta che la Commissione, prima di procedere all'espressione del parere sull'atto in titolo, attenda le valutazioni delle Commissioni riunite Istruzione e Lavori Pubblici, confermando altresì l'opportunità di predisporre un testo a fronte tra le disposizioni vigenti e le modifiche che il Governo intende apportare.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle richieste avanzate dalla senatrice Faggi, evidenziando la necessità di approfondimenti istruttori per tutti gli atti del Governo all'esame della

Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Parere alla 9ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) sollecita il Governo a fornire gli elementi di risposta necessari a proseguire l'esame del provvedimento.

Dopo alcuni ragguagli forniti dal vice ministro MISIANI sullo stato della documentazione istruttoria, il [PRESIDENTE](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame, anche al fine di consentire le opportune interlocuzioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1955
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia - Kosovo trasferimento persone condannate*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 317](#)

20 aprile 2021

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 4*.

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 233, contrari 0, astenuti 1, votanti 234, presenti 235.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 317 del 20/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

317a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 20 APRILE 2021

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 15 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Governo, composizione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 15 aprile 2021

Gentile Presidente,

informo la Signoria Vostra che con decreti del Presidente della Repubblica in data odierna, adottati su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della delega di funzioni conferita dal Ministro dello sviluppo economico, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro ai Sottosegretari di Stato presso il medesimo Dicastero sen. Gilberto PICHETTO FRATIN e dott.ssa Alessandra TODDE.

F.to Mario Draghi».

Sulle condizioni di salute di Alexei Navalny

ALFIERI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD). Signor Presidente, intervengo ad inizio di seduta per esprimere la massima preoccupazione per quello che sta succedendo all'oppositore Russo Alexei Navalny, le cui condizioni di salute si sono aggravate nel *week end*. Ricordo che nell'agosto scorso è stato vittima di avvelenamento e che è poi ritornato a gennaio in Russia per scontare la pena di poco più di due anni. C'è però un ricorso pendente presso la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, in cui il dissidente russo segnala episodi ripetuti di maltrattamento, di privazione del sonno, di malnutrizione e di mancato accesso alle cure mediche. La situazione preoccupa tutte le cancellerie europee e gli Stati Uniti d'America, che sono intervenuti in maniera molto forte, dicendo che, se succede qualcosa ad Alexei Navalny, ci saranno conseguenze. Ieri c'è stato l'incontro fra i Ministri degli affari esteri europei, che non solo hanno espresso preoccupazione, ma hanno chiesto che ci sia l'immediato accesso alle cure mediche.

Ricordo che Alexei Navalny è rinchiuso in una colonia penale a 200 chilometri da Mosca, in un reparto ospedaliero, ma solo gli avvocati possono comunicare; i suoi medici non riescono a seguirlo come dovrebbero poter fare, dal momento che ha subito un avvelenamento che gli è quasi costato la vita. Penso che sia opportuno intervenire, davanti a un rischio di violazione dei più elementari diritti umani, come l'accesso alle cure mediche, e per un trattamento umano all'interno delle carceri russe a una figura che è diventata un simbolo. Ebbene, davanti a un simbolo, sul versante della tutela dei diritti umani, penso che sia giusto che non solo le cancellerie europee e i Ministri degli esteri, come hanno fatto ieri insieme all'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e le politiche di sicurezza Borrell, dicano in maniera molto chiara che si deve permettere l'accesso alle cure a Navalny, ma anche che questo Parlamento possa esprimere oggi un messaggio molto forte a suo sostegno, affinché possa accedere alle cure, perché finalmente la Russia risponda alla notifica della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, in cui le vengono chieste spiegazioni proprio sulla necessità di dare accesso alle cure, e se non sia necessario liberarlo per permettergli di andare in un ospedale, in una struttura sanitaria di qualità che possa curarlo, tenendo conto del fatto che è stato avvelenato.

Pensavo fosse giusto attirare l'attenzione del Parlamento, per poter dare voce anche ai parlamentari e non solo al Governo. (*Applausi*).

[GARAVINI](#) (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, non è tollerabile che un uomo dell'opposizione venga privato della libertà e tenuto in carcere ed ancora meno tollerabile è il fatto che gli si precluda l'esercizio di un diritto primario come quello alla salute.

È per questa ragione che anche il Gruppo Italia Viva si unisce all'appello affinché la Russia proceda alla scarcerazione di Alexei Navalny, che *in primis* gli garantisca le necessarie cure e soprattutto che lasci libero l'accesso ai suoi medici di fiducia. Facciamo nostre le parole dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e le politiche di sicurezza Borrell e della Casa Bianca, da dov'è giunto il monito che qualsiasi cosa dovesse succedere ad Alexei Navalny sarebbe considerata dall'Occidente come responsabilità delle autorità russe.

Italia Viva, come forza politica e parlamentare, si unisce alla richiesta che si proceda celermente alla tutela della salute di Alexei Navalny. Il fatto che sia stato trasferito nell'ospedale militare non è una garanzia sufficiente.

Tra l'altro, siamo anche molto preoccupati del massiccio dispiegamento di truppe russe al confine con l'Ucraina, quindi riteniamo che debba continuare l'impegno delle autorità - *in primis* dell'Unione europea - confermato anche nell'incontro dei Ministri degli affari esteri tenutosi ieri, affinché il dialogo con la Russia continui, ma che questo non precluda la tutela dei diritti, in particolare dell'oppositore Navalny. (*Applausi*).

[FERRARA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (M5S). Signor Presidente, anche il MoVimento 5 Stelle esprime preoccupazione per le condizioni di salute di Alexei Navalny, attualmente ricoverato nell'ospedale di una colonia penale

rusa.

Per la nostra forza politica, la difesa dei diritti umani è un valore imprescindibile, come la difesa dei diritti civili e delle libertà democratiche. Il dissenso è un valore che non può essere soffocato in alcun modo, sempre e ovunque. Secondo un recente *report* di Amnesty International, sono molti i Paesi in cui le violazioni dei diritti umani sono sistematiche. Purtroppo, questo accade anche in Occidente, nel nostro mondo libero. Cito solo il caso emblematico di Julian Assange, trattato peggio di un dissidente, come un traditore, e ridotto in fin di vita non per una sua forma di protesta, ma per le condizioni di detenzione a cui è stato sottoposto nel Regno Unito. (*Applausi*).

I diritti umani vanno difesi in quanto valore assoluto e non a seconda del Paese in cui vengono violati e soprattutto non devono essere strumentalizzati a scopo politico, tanto più quando questo rischia di aggravare una situazione di tensione già molto preoccupante e pericolosa, come quella che sta montando in Ucraina, dove rischiamo una nuova guerra alle porte d'Europa. Siamo certi che la Farnesina si adopererà nelle sedi competenti per riaffermare l'importanza del rispetto dei diritti umani e dei diritti civili nel mondo, in Russia e ovunque essi vengano violati.

La nostra forza politica, il MoVimento 5 Stelle, esprime massima vicinanza a Navalny e a tutti i dissidenti detenuti e ai prigionieri politici che soffrono per portare avanti le loro idee. (*Applausi*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1721-B) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1721-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Stefano, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

STEFANO, relatore. Signor Presidente, colleghe e colleghi, la Camera dei deputati ha approvato lo scorso 31 marzo il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, esitato in prima lettura da quest'Assemblea il 29 ottobre. La 14a Commissione ha proceduto a calendarizzare il testo con tempestività e, una volta ricevuti i prescritti pareri, lo ha approvato senza ulteriori modifiche lo scorso 14 aprile. Faccio presente che non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno, anche perché la Camera ha modificato il testo del Senato in un solo punto, inserendo nell'allegato A la direttiva europea n. 343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Ricordo che l'allegato A elenca le direttive che il Governo è delegato a recepire, in base all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, che reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli atti dell'Unione europea.

Il disegno di legge che abbiamo approvato in Commissione si compone di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 39 direttive europee, inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 16 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive.

Per quanto riguarda l'inserimento nell'allegato A della direttiva n. 343 del 2016 (parliamo di presunzione di innocenza), che ha quale termine di recepimento il 1° aprile 2018, va ricordato che la delega per l'attuazione della direttiva era già stata inserita nella legge n. 163 del 25 ottobre 2017. Tale delega, però, non è stata mai esercitata dal Governo italiano, poiché, a seguito di una ricognizione effettuata, è risultato che il nostro ordinamento interno è già pienamente conforme ai contenuti sostanziali e ai diritti fissati dalla stessa direttiva. Si è deciso pertanto di non procedere al recepimento, informando la Commissione europea prima della scadenza del 1° aprile 2018.

La Commissione europea peraltro, nonostante la scadenza del termine, non ha ritenuto di aprire alcuna

procedura di infrazione a carico dello Stato italiano per mancato recepimento, né successivamente per violazione della stessa. Va ricordato che la direttiva di cui parlo, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza ed il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, intende tutelare la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie e di polizia e anche il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale. La direttiva si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento.

Corollari della presunzione di innocenza sono i seguenti principi, che gli Stati membri dovranno garantire: l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa; l'indagato ha diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro di lui, né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato; la direttiva riconosce inoltre alla persona indagata o imputata in un procedimento penale il diritto di presenziare al proprio processo; se il principio della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare sono violati, gli Stati devono garantire mezzi di ricorso adeguati.

Infine, tenuto conto che i principi affermati dalla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nella direttiva è stata inserita una clausola di non regressione rispetto al consolidamento di tali diritti nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Va anche ricordato che il 31 marzo 2021 la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva nella cui valutazione generale viene evidenziato che la maggior parte degli Stati membri ha adempiuto all'obbligo di recepimento. Sono tuttavia presenti alcune difficoltà in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto l'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva ed il recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimento in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi.

Il mancato rispetto di tutte le disposizioni influisce negativamente sull'effettività dei diritti da essa previsti. In base alla relazione del 31 marzo, la Commissione europea si riserva il diritto di aprire procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che si dovessero ritenere inadempienti alle prescrizioni della direttiva.

Tenuto conto di quanto evidenziato, si è ritenuto quindi di dover confermare il testo approvato dalla Camera dei deputati al fine di permettere l'immediata entrata in vigore della legge di delegazione europea 2019-2020.

Voglio aggiungere che in Commissione è stata posta dal senatore Briziarelli una questione con riferimento all'articolo 14 del disegno di legge in materia di sanità animale per evidenziare come il criterio di delega di cui alla lettera *g*) andrebbe oltre quanto prescritto dal regolamento n. 429, prevedendo uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica esotica, con pesanti ripercussioni sia sui cittadini, sia sui comparti economici legati a tale attività.

In riferimento però a tale tematica, trattandosi di una parte del testo non modificata dalla Camera dei deputati e pertanto non oggetto di esame, abbiamo deciso comunemente che, se del caso, potremmo porre in essere un separato provvedimento legislativo.

Ricordo infine che, in riferimento ad alcune delle direttive contenute nel testo, la Commissione europea ha già aperto procedure di infrazione per mancato recepimento dei termini previsti, ed ecco perché abbiamo voluto dare un'accelerazione. Si tratta in particolare delle procedure di infrazione nn. 2021/0121, sulle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri; 2021/0059, sul mercato interno dell'energia elettrica; 2021/0058 sugli enti creditizi; 2021/0057, sulle società finanziarie; 2021/0056, sul codice delle comunicazioni elettroniche; 2021/0055, sul riciclaggio mediante il diritto penale; 2020/0533, sui servizi di media audiovisivi, e 2020/0070, sull'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema IVA.

Siamo quindi in ritardo ed è ora giusto accelerare. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Doria. Ne ha facoltà.

[DORIA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, gentili colleghi, la pandemia da Covid-19 ha acuito le

disparità sociali anche nel nostro Paese, scavando un solco ancora più profondo tra chi ancora ha un reddito, a fronte di tanti nuovi poveri che la pandemia economica da coronavirus ha generato.

Pur consapevole di non poter più integrare la legge di delegazione europea che licenziamo oggi, mi preme sottolineare la necessità di condividere ufficialmente qui in Aula un emendamento che sarebbe stato adeguato nel contesto della legge, ma che presenterò in un prossimo atto legislativo. Tale emendamento, che ho discusso con molti di voi, riguarda le modalità di arruolamento ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione di area medica ed è correlato all'attuale emergenza pandemica, limitato nel tempo e sperimentale, nell'attesa di una legge di riordino del sistema universitario.

Per entrambi gli arruolamenti, il *test* selettivo di ingresso sarebbe comunque gestito a livello nazionale dal Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico dell'Italia Nord-Orientale (Cineca) e comune per tutti gli atenei, come avviene oggi, ma con graduatorie di merito locali, in quanto il candidato concorrerebbe per l'ingresso in un solo ateneo di sua scelta.

La gestione centralizzata nazionale del *test* selettivo sarebbe garanzia di imparzialità e omogeneità e la meritocrazia sarebbe tutelata, con l'obiettivo di mantenere sempre alta l'asticella. L'emendamento, il cui testo sarà messo a disposizione dell'Assemblea in una memoria che depositerò al termine dei lavori, consta di due commi. Il primo è correlato alle modalità di arruolamento ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e ha una motivazione squisitamente socio-economica. Infatti, allo stato attuale, con l'impiego di una graduatoria nazionale, l'immatricolazione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in atenei fuori sede, ovvero lontano dalla propria residenza, diventa possibile solo alla fascia economica benestante, tagliando fuori una gran fetta di popolazione che oggi, anche a causa della pandemia, ha ridotto notevolmente il proprio reddito, non potendosi permettere quindi gli studi universitari di un figlio fuori sede.

Per l'arruolamento ai suddetti corsi, lascerei quindi lo studente libero di partecipare alla selezione nell'ateneo in cui lo desidera, in funzione delle proprie motivazioni e possibilità economiche, garantendo sempre il diritto allo studio.

Il secondo comma riguarda le modalità di arruolamento alle scuole di specializzazione di area medica ed ha una motivazione prettamente sanitaria. L'arruolamento oggi avviene utilizzando una graduatoria nazionale che determina la formazione di una popolazione studentesca delle scuole di specializzazione abbastanza variegata in funzione dei loro luoghi di origine, che, seppur molto bello da un punto di vista degli scambi culturali, porta a far sì che, una volta terminato il corso di studi, i neospecialisti facciano rientro nella loro Regione di origine, mettendo in crisi il sistema sanitario regionale dove si sono formati.

Con un arruolamento con graduatoria locale, sarebbe statisticamente molto più probabile un maggior regionalismo della formazione specialistica postlaurea, che metterebbe al riparo i sistemi sanitari, specie in Regioni come la Sardegna e la Sicilia, dove insiste anche la problematica dell'insularità.

Ciascun medico parteciperebbe al concorso per la scuola di specializzazione con il test nazionale, ma nell'ateneo che preferisce. Al fine di consentire di effettuare il test nazionale per l'ingresso non solo in una scuola, sarebbe utile diversificare i test per specialità e fissarli per gruppi in date differenti, consentendo al candidato di presentarsi fino a un massimo di tre *test* selettivi all'anno.

Da docente universitario e da medico impegnato in politica, ritengo che le università abbiamo la grande responsabilità di dover supportare il sistema sanitario, specialmente nella formazione... (*Il microfono si disattiva automaticamente*) e che il diritto allo studio vada sempre e comunque garantito e non possa essere vincolato alle possibilità economiche dei singoli. (*Applausi*).

[FLORIS](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FLORIS](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, solo per rendere noto che sottoscriverò l'emendamento citato dal collega Doria.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi e colleghe, il provvedimento che oggi ci apprestiamo a votare è sicuramente molto complesso ed è stato

modificato dalla Camera dei deputati, con l'introduzione di un tema attualissimo e di estrema rilevanza, quale quello affrontato dalla direttiva del Parlamento europeo, che tratta anche della presunzione di innocenza. Credo sia indispensabile che tutti comprendiamo la reale portata di tale direttiva, in quanto dobbiamo assumere in maniera seria l'impegno a darle attuazione. Essa prevede infatti che «gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o di un imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole».

È evidente che ciò costituirebbe un cambio di passo, rispetto a qualche mese fa, quando taluno affermava che in carcere non c'erano innocenti e imperava un clima giustizialista e colpevolista, che spesso sottoponeva alla gogna mediatica una persona per il semplice fatto di essere stata indagata, facendola passare, solo per questo, per un sicuro colpevole. Pensiamo anche alle conferenze stampa, magari a conclusione delle indagini, nel corso delle quali le persone coinvolte vengono presentate come sicure colpevoli ed esposte al pubblico ludibrio, che difficilmente sarà cancellato anche in caso di assoluzione, con la pubblicazione delle intercettazioni, che il più delle volte vengono esposte soltanto in parte, scorporate in senso accusatorio dal complesso delle intercettazioni medesime o delle conversazioni intercettate. Tutto ciò, ovviamente, senza che la difesa abbia alcuna possibilità di intervento.

Pensate, colleghi, che ogni anno circa 120.000 persone vengono prosciolte o assolte in primo grado: tutti soggetti i cui nomi sono stati dati in pasto all'opinione pubblica, che quasi sempre non cancella il ricordo del momento del coinvolgimento, ma dimentica facilmente l'assoluzione o il proscioglimento. Quando mai questi soggetti riusciranno a cancellare il ricordo negativo, a recuperare serenità e credibilità, a ritrovare l'armonia familiare e anche sul luogo di lavoro distrutta dalle inevitabili tensioni, conseguenti al coinvolgimento in un procedimento penale? Si tratta dunque di un tema attualissimo e di estrema rilevanza.

Si pensi, a questo riguardo, a una conferenza stampa che è stata fatta nei giorni scorsi ad Oristano, neppure a conclusione delle indagini, bensì all'avvio delle stesse, su un fatto sicuramente deprecabile, che riguardava le preferenze accordate nella vaccinazione, favorendo - parrebbe - parenti e amici. Mi chiedo però che necessità ci fosse di fare una conferenza stampa su un tema del genere e di fare i nomi di tutte le persone coinvolte, quando si era soltanto all'avvio delle indagini, dando in pasto all'opinione pubblica queste persone, che non hanno avuto nessuna possibilità di difesa e che magari avevano invece giustificazioni da addurre.

Vogliamo parlare poi della notizia di un avviso di garanzia nei confronti di una stimata funzionaria ministeriale, nota per essere una persona integerrima, cui è stata addebitata un'accusa di corruzione? In questo caso, gli interessi in gioco e gli importi provento della corruzione sono assolutamente incongruenti, cosa che avrebbe dovuto imporre la massima prudenza. La notizia è stata invece data in pasto all'opinione pubblica e la persona non ha resistito all'onta e ha tentato di togliersi la vita, non avendo alcun mezzo a disposizione per giustificarsi, difendersi e affrontare in condizioni di parità quell'accusa.

Voglio chiarire che non si vuole mettere in discussione l'operato della magistratura, ma è necessario consentirle di svolgere serenamente la propria attività nel rispetto della Costituzione, che prevede appunto il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva.

Dunque, il tema che stiamo affrontando ha sicuramente rilevanza estrema. Confidiamo moltissimo nella ministra Cartabia, che ha più volte affermato che il faro del suo operato e della sua azione sarà sempre l'osservanza puntuale della nostra Costituzione.

Facciamo in modo che questa direttiva europea trovi piena applicazione nel nostro sistema giudiziario, così da tutelare i soggetti più deboli e porre tutte le parti su un piano di parità che oggi è inesistente.

Se, come dobbiamo, daremo corso a questa direttiva, il nostro sistema giudiziario ne trarrà sicuramente rilevanti benefici in tema di equità, di giustizia giusta e di credibilità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Angrisani. Ne ha facoltà.

[ANGRISANI](#) (*Misto*). Signor Presidente, torniamo a discutere nell'Aula del Senato della legge di

delegazione europea, dopo le modifiche al testo approvato alla Camera dei deputati, con cui è stata inserita un'ulteriore direttiva in materia di presunzione di innocenza nell'allegato A.

Nel complesso, gli atti legislativi comunitari cui si fa riferimento sono 50, di cui 11 regolamenti e 39 direttive. In ogni caso, vorrei incentrare questo breve intervento sull'articolo 9 del disegno di legge, che reca i criteri direttivi per il recepimento della direttiva europea n. 790 del 2019, in materia di diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale.

L'obiettivo della direttiva è di adeguare il quadro normativo degli Stati membri ai rapidi sviluppi tecnologici che incidono sulle modalità con cui opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre emergono costantemente nuovi modelli di *business* e nuovi attori. Dunque, in un contesto generale in continua evoluzione, le nuove norme comunitarie prevedono talune eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, favorendo anche la determinazione di procedure per la concessione delle licenze d'uso, in particolare - ma non solo - per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità *online* di opere audiovisive, in modo da garantire un più ampio accesso ai contenuti e alla creazione di un mercato più equo.

La normativa europea va così a incidere su alcuni settori, tra cui la ricerca, l'istruzione e la conservazione del patrimonio culturale, in cui le nuove tecnologie digitali consentono rinnovate modalità di utilizzo, una su tutte l'estrazione di dati, garantendo, da un lato, la necessaria protezione degli interessi degli autori e, dall'altro, le esigenze degli utilizzatori pubblici.

Si è andati così verso la risoluzione di situazioni che fino a poco tempo fa erano relegate in un limbo di incertezza giuridica in materia di estrazione di testo e di dati, disponendo un'eccezione obbligatoria per le università e gli altri organismi di ricerca, così come per gli istituti di tutela del patrimonio culturale, al diritto esclusivo di riproduzione in modo da favorire il settore della ricerca scientifica in un'ottica quanto più ampia possibile.

Per questo motivo, voglio sottolineare l'importanza del contenuto di cui all'articolo 9 del disegno di legge di delegazione europea, con cui si affida al Governo sia il compito di definire quali siano gli enti inclusi nella nozione di istituti di tutela del patrimonio culturale, nell'accezione più ampia possibile, in modo da favorire l'accesso ai beni in essi custoditi, sia di disciplinare le eccezioni e le limitazioni utili per l'estrazione di testo e di dati, in modo da regolare in via generale l'accesso alle gare e i requisiti dei soggetti pubblici non lucrativi coinvolti, quali università, istituti di istruzione superiore, biblioteche e istituti di ricerca.

L'obiettivo di ampliare il novero degli altri enti inclusi tra gli istituti di tutela del patrimonio culturale in relazione all'ambito di applicazione della direttiva è un'esigenza fondamentale. In tal senso, non va dimenticato il contenuto del considerando 13 della direttiva, che espressamente dispone che si dovrebbero inserire in tale elenco le biblioteche accessibili al pubblico e i musei, indipendentemente dal tipo di opere o altri materiali che detengono nelle loro collezioni permanenti, nonché gli archivi e gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico o sonoro. Ancora, secondo il legislatore europeo, vi dovrebbero rientrare anche le biblioteche nazionali e gli archivi nazionali e, per quanto concerne i loro archivi e le loro biblioteche accessibili al pubblico, ne dovrebbero altresì far parte gli istituti d'istruzione, gli organismi di ricerca e gli organismi di radiodiffusione pubblici.

Molto spesso l'istruzione e la ricerca scientifica nel nostro Paese, nonostante fossero considerate a parole «settore prioritario», hanno scontato conseguenze disastrose derivanti da politiche di defianziamento e razionalizzazione dei costi e delle spese. In molti documenti economici e programmatici, a fronte di pure dichiarazioni di intenti, in cui questi settori venivano ritenuti essenziali per la ripartenza, le risorse pubbliche stanziare sono state invariate o addirittura in diminuzione.

L'attuazione della direttiva del 2019, in tale ottica, può rappresentare uno strumento senza dubbio utile a tale causa, fermo restando che saranno la qualità degli investimenti e le modalità con cui essi saranno supportati, in primo luogo a partire dall'uso delle risorse del *recovery plan*, a definire con quale grado di maturità il nostro Paese saprà affrontare le sfide che riguardano la ricerca scientifica, l'istruzione e la cultura, settore in cui l'impatto delle nuove tecnologie può risultare determinante, soprattutto in un'ottica intergenerazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nannicini. Ne ha facoltà.

NANNICINI (PD). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, rappresentanti del Governo, la legge di delegazione europea che ci apprestiamo ad approvare è uno strumento importante di raccordo tra l'ordinamento europeo e l'ordinamento italiano, attraverso il recepimento di direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione. Essa deve essere vissuta come uno strumento di modernizzazione e semplificazione del nostro ordinamento, per dare certezza e non per creare dubbi e incoerenze interpretative.

È per questo che, nei pochi minuti a disposizione, mi concentrerò sui principi e sui criteri direttivi contenuti nell'articolo 29 del disegno di legge, in attuazione della direttiva 2019/1151 sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Si tratta di una direttiva che vuole favorire la costituzione *online* delle società e la registrazione di loro succursali, con l'obiettivo chiaro di ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi, in particolare per le piccole e medie imprese. È chiaro che il recepimento di questa direttiva non potrà rappresentare un passo indietro del nostro ordinamento rispetto alla digitalizzazione del diritto societario e rispetto alla necessaria semplificazione e flessibilità nell'utilizzo di strumenti da parte delle *start-up* e delle *start-up* innovative.

In questi giorni e nelle ultime settimane è salita la preoccupazione del mondo delle *start-up*, in particolare delle *start-up* innovative, rispetto alla possibilità che ci sia un passo indietro. In verità, molte di queste legittime preoccupazioni sono legate a una sentenza del Consiglio di Stato che ha cancellato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2016. È vero che, da oggi e fino a nuovi interventi legislativi, le *start-up* italiane non potranno costituirsi gratuitamente *online*. Ma questo non ha niente a che fare con il disegno di legge che stiamo discutendo e non potrebbe essere altrimenti, essendo una delega. Gli effetti che vediamo e le preoccupazioni che registriamo sono legati alla sentenza del Consiglio di Stato sul decreto ministeriale del 2016.

Anzi, l'attuazione dei principi e dei criteri di delega che stiamo per approvare con il recepimento della direttiva europea potrebbero e dovrebbero essere l'occasione per consentire al Governo di fare chiarezza sulla costituzione *online* delle società. La possibilità di prevedere la costituzione *online* delle società è perfettamente inserita in quei principi di delega, con riferimento sia alle società a responsabilità limitata, sia alle società a responsabilità limitata semplificate, con sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, attraverso due strumenti e lasciando flessibilità nell'utilizzo di questi strumenti agli operatori economici, come è ormai pratica ricorrente negli Stati membri dell'Unione europea. Il primo strumento è un atto pubblico notarile, anche informatico o telematico, mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione da remoto dell'atto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

La seconda possibilità prevede procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del richiedente, consentano l'utilizzo di modelli *standard* predefiniti e validati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della giustizia, da sottoscrivere sempre con firma digitale o altro tipo di forma elettronica qualificata. È opportuno lasciare, quindi, flessibilità negli strumenti di nascita delle nostre imprese, delle *start-up* e delle *start-up* innovative riducendo oneri amministrativi impropri e costi burocratici che non servono se la strada che vogliamo continuare a perseguire è quella di una semplificazione e digitalizzazione del nostro diritto societario.

Fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione della direttiva dell'Unione, devono essere assicurati i controlli richiesti dall'articolo 10 della stessa direttiva conferendo ai conservatori del registro delle imprese uno specifico potere di controllo amministrativo.

Non avrebbe senso recepire la legge di delegazione e la direttiva che la legge di delegazione recepisce facendo fare un passo indietro al percorso di digitalizzazione e semplificazione del nostro diritto societario. Ma questo è perfettamente nei perimetri che il Governo potrà agire e mi auguro che la delega venga esercitata recependo tali principi e rimediando al passo indietro che il superamento del decreto ministeriale del 2016, ad opera del Consiglio di Stato, rischia di farci fare togliendo certezza e ponendo oneri impropri al mondo delle *start-up* e delle *start-up*, innovative della cui vitalità avremo un grande bisogno rispetto alle sfide della nostra economia nei prossimi mesi e anni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Briziarelli. Ne ha facoltà.

[BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il presidente Stefano ha già anticipato che sarei intervenuto relativamente al solo articolo 14 della legge di delegazione europea e, in particolare, alla lettera *q*).

Noi solleviamo questo aspetto e la posizione della Lega è chiarissima. Proprio questa mattina Matteo Salvini, insieme al collega Campari, ha presentato un disegno di legge a tutela degli animali. Noi siamo per la difesa degli animali, ma non possiamo accettare che con la scusa - e lo dico chiaramente per l'articolo 14 - di tutelare la salute - su questo siamo convintamente impegnati e, infatti, abbiamo migliorato il testo vietando, ad esempio, la commercializzazione dei ciprinidi e obbligando la reimmissione dei ciprinidi, secondo una battaglia del senatore Bossi - si vietino l'importazione, la detenzione e la commercializzazione di qualsiasi animale esotico, a prescindere che sia il pesciolino dell'acquario o il pappagallino.

Qualcuno potrebbe chiedersi come è possibile che in Senato si tratti un argomento del genere. È fondamentale trattarlo perché sulla salute non abbiamo nulla da imparare da nessuno a livello nazionale e abbiamo aderito già dal 1975 alla Convenzione di Washington per la tutela delle specie protette animali e vegetali. Ma non ci si può dire che con questa scusa si possa ammazzare un intero comparto.

Cito dei dati. La Federazione ornitologi italiana (FOI) conta quest'anno 1.700.000 esemplari, di cui oltre il 30 per cento è esotico e, quindi, quasi 600.000 esemplari. L'Associazione italiana allevatori pappagalli con 160 aziende annovera 20.000 esemplari solo per quest'anno.

Un intero comparto fatto di produttori di gabbie, di produttori di mangime, di veterinari specializzati rischia di essere messo in ginocchio non per il recepimento di una disposizione europea (come hanno fatto tutti i Paesi), ma perché, come sempre, noi ci imponiamo qualcosa di più e troviamo la scusa per una battaglia ideologica, per creare un danno a milioni di italiani che hanno in casa un animale d'affezione - non vedo perché, oltre al gatto e al cane, non si possa avere anche un altro animale - e per danneggiare un comparto che conta decine di migliaia di addetti e di posti di lavoro.

La richiesta che abbiamo avanzato in Commissione, trovando accoglimento da parte del Presidente e dei colleghi, è stata di fare un approfondimento. Preso atto che è impossibile bloccare l'intera legge di delegazione europea e andare alla quarta lettura per correggere quello che è un evidente errore, l'appello che rivolgiamo al Governo è di porre rimedio a questo errore, che di fatto non solo non aggiunge nulla in termini di sicurezza per la salute - ben vengano i controlli e la repressione dei fenomeni e delle azioni illecite - ma distrugge un comparto e addirittura potenzialmente potrebbe favorire l'aumento del commercio illegale di esemplari esotici. Chiediamo pertanto al Governo un impegno, nei passaggi successivi, per rimediare e dare fin da oggi un messaggio di tranquillità a moltissime persone che rischiano di veder compromesso il rapporto affettivo con un animale, e alle aziende che rischiano di chiudere la propria attività, mettendo molte famiglie sul lastrico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricciardi. Ne ha facoltà.

[RICCIARDI](#) (*M5S*). Signor Presidente, Governo, gentili senatori e gentili senatrici, il 14 febbraio dello scorso anno il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge di delegazione europea che avvia la procedura di integrazione nell'ordinamento italiano di importanti direttive comunitarie, chiudendo tra l'altro diverse procedure di infrazione nei confronti dell'Italia e risparmiando così denaro pubblico per le relative sanzioni. Oggi, con l'approvazione in terza lettura di questo provvedimento, mettiamo un punto fermo all'importante lavoro svolto in questi mesi alla Camera dei deputati e al Senato. Il Parlamento ha migliorato il testo iniziale, con la consapevolezza del ruolo centrale ricoperto dal nostro Paese in Europa e soprattutto alla luce del ruolo che sta ricoprendo l'Europa nelle more dell'emergenza Covid-19.

Il provvedimento che oggi voteremo è di buon auspicio anche per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché rappresenta il pilastro su cui si poggerà l'Italia del futuro. È una dotazione importantissima, che, ottenuta da Bruxelles, rappresenta un vero e proprio *new deal* da cui ripartire; si gettano così le basi per i prossimi decenni. Pertanto l'Italia ha il dovere, ancora una volta, di assolvere agli impegni chiesti dall'Europa con responsabilità e solidale collaborazione.

Passando al profilo tecnico di questo disegno di legge, possiamo dire che è stato approvato in prima

lettura dal Senato il 29 ottobre 2020 e in seconda lettura dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2021. La Camera ha modificato solamente l'elenco delle direttive, portando a 39 il numero degli atti da recepire nel nostro ordinamento. In particolare, è stata inserita la direttiva (UE) 2016/343, relativa al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Il testo, composto da 29 articoli, reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 39 direttive europee e l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei. L'approvazione di questa legge consentirà al nostro Paese di fare grandi passi in avanti nell'ambito di due temi che ci stanno molto a cuore: la transizione ecologica e la transizione digitale.

A questo proposito, è importante dire che, proprio grazie alla volontà e all'intuizione del MoVimento 5 Stelle, abbiamo dotato il nostro Paese, per la prima volta, di un Ministero della transizione ecologica. Il tema ambientale e della transizione ecologica, che ci ha visto sempre in prima linea, è affrontato in modo particolare da tre articoli: l'articolo 5, l'articolo 12 e l'articolo 22... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Ricciardi. Colleghe, colleghi, vi chiedo per cortesia di parlare con tono di voce più basso, perché c'è un caos incredibile.

Prego, senatrice Ricciardi.

RICCIARDI (*M5S*). Ripeto, il tema ambientale e della transizione ecologica, che ci ha visto sempre in prima linea, è affrontato in modo particolare in tre articoli, l'articolo 5, l'articolo 12 e l'articolo 22, che dispongono principi e criteri direttivi per l'attuazione di direttive riguardanti la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, in coordinamento con quelle direttive che promuovono le fonti rinnovabili e, infine, la riduzione dell'incidenza di specifici prodotti di plastica sull'ambiente.

In materia ambientale - ad esempio - aumenteranno le semplificazioni che consentiranno la diffusione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche e avremo importanti disposizioni per la lotta all'inquinamento delle plastiche, e questo anche attraverso la messa al bando di prodotti monouso, che non sono solo posate, piatti e cannucce - come già previsto nelle direttive europee - ma anche bicchieri e ciò grazie ad un emendamento *ad hoc*. Le plastiche biodegradabili, poi, potranno essere utilizzate per i prodotti monouso, quando non siano disponibili alternative riutilizzabili.

Infine, è previsto l'avvio di sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di dispacciamento i cui modelli sono già diffusi in Europa, con l'obiettivo di promuovere un ruolo più attivo dei gestori della rete di distribuzione.

Il presente testo di legge delega anche il Governo a riordinare la normativa in materia di autoconsumo, al fine di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, l'installazione di impianti di produzione di energia negli edifici esistenti e l'individuazione di incentivi volti alla costituzione delle comunità di energie rinnovabili. In questo modo l'Unione europea impone agli Stati membri di predisporre un quadro favorevole alla promozione e all'agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo, anche in forma collettiva. L'attivazione, infatti, dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili sono una realtà che - lo voglio sottolineare - l'Italia ha anticipato e percorso grazie al MoVimento 5 Stelle, con un provvedimento apposito approvato oltre un anno fa.

Pertanto, grazie al potenziamento di questi strumenti, noi saremo in grado di diminuire il fabbisogno nazionale di energia e le conseguenti emissioni inquinanti, creare nuovi posti di lavoro per le piccole e medie imprese italiane del settore e ridurre il costo delle bollette per i condomini e le abitazioni. Questo è un tema cruciale, se consideriamo che 20 milioni di italiani che vivono all'interno dei condomini sprecano più della metà delle loro bollette.

Relativamente invece alla transizione digitale, da sempre riteniamo fondamentale rafforzare il riferimento a tutte le tecnologie che possono garantire l'accelerazione del nostro Paese nella realizzazione di una copertura a banda ultralarga.

In particolare, l'articolo 4 della legge dispone criteri e principi direttivi per l'attuazione della direttiva europea che disciplina il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Questo codice ricomprende quattro preesistenti direttive in materia di telecomunicazioni e definisce sia un quadro aggiornato della

disciplina delle reti, sia i compiti delle Autorità nazionali di regolamentazione, in vista dello sviluppo delle reti 5G. Pertanto, con il recepimento di questo codice, l'Italia farà un passo in avanti verso l'ammodernamento digitale del nostro Paese; getterà le basi per il rinnovamento della rete e favorirà le infrastrutture adeguate a soddisfare il bisogno di connettività di famiglie e imprese, soprattutto nelle cosiddette aree bianche del Paese, fortemente localizzate nel Mezzogiorno e nelle zone interne. E sottolineo che questo è un obiettivo cruciale, se consideriamo le difficoltà incontrate durante il primo *lockdown* da milioni di cittadini a causa dell'assenza di una connessione adeguata allo svolgimento dello *smart working* e della didattica a distanza.

Infine, è importante citare anche una direttiva fondamentale per la tutela del *made in Italy* agroalimentare, cioè quella relativa al contrasto di pratiche commerciali sleali. A vigilare su questa materia sarà l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari. L'Ispettorato, che è presente in maniera capillare sul territorio, ha già mostrato nel tempo la sua capacità di prevenzione e contrasto dei reati in questo settore. Con questa direttiva avrà la possibilità di avvalersi del supporto del Comando per la tutela agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo i ritardi dovuti al rallentamento dei lavori parlamentari a causa della pandemia e della crisi di Governo, finalmente il Senato oggi darà il via libera definitivo a questa legge di delegazione europea. E lo farà anche grazie al voto favorevole del MoVimento 5 Stelle, nella consapevolezza che oggi contribuiamo a fortificare il ponte che collega il nostro Paese con l'Unione europea e, soprattutto, con tutti gli altri Stati membri. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché è questa l'occasione per ricordare alcuni problemi che riguardano il nostro Paese, la garanzia dei rapporti tra cittadini ed alcune garanzie previste dalla nostra Costituzione, anche se è stato introdotto come allegato alla Camera il richiamo alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare nel processo nei procedimenti penali. Tutto questo si basa su due principi forti della nostra Costituzione.

Il primo principio, riguardante la presunzione di non colpevolezza, significa che nessuno può essere ritenuto colpevole o presentato come tale per il semplice fatto che sia stata avviata nei suoi confronti un'iniziativa penale; anzi, nessuno può essere ritenuto colpevole o additato come tale anche se rinviato a giudizio. I "considerando" dall'articolo 16 all'articolo 21 della direttiva esplicitano questo concetto: gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai *media*, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o gli imputati come colpevoli fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata, fatto salvo quanto previsto dal diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei *media*.

Signor Presidente, colleghi, credo che queste affermazioni, allo stato attuale, non siano rispettate nel nostro Paese. È vero, a livello di principi, c'è tutto nella Costituzione e nelle nostre leggi, ma vorrei che ci fosse un'applicazione seria. L'articolo 111 della nostra Costituzione prevede il principio dell'imparzialità del giudice. Quindi, non posso accettare di leggere, nella vicenda Palamara, che molte volte l'imparzialità del giudice nemmeno c'è; è una cosa fuori dalla grazia di Dio - scusatemi - perché un giudice terzo e imparziale è la necessaria conseguenza e correlazione del principio di non colpevolezza. Non ci può essere un principio di non colpevolezza se non c'è un giudice terzo e imparziale: è questa la logica. Al contrario, nel nostro sistema abbiamo delle trasmissioni televisive che rappresentano una celebrazione di un processo per così dire di massa, secondo un modello estraneo alla nostra cultura giuridica e sociale.

Badate: nel momento in cui fossero la piazza o alcune organizzazioni a determinare cos'è il giusto e l'ingiusto e qual è la soluzione da adottare, ci troveremmo nel periodo peggiore della Rivoluzione francese, quando si pretendeva che il giudice applicasse tali principi. Credo che una delle prime regole che il giudice deve imparare nel nostro Paese sia la sua terzietà. Che cosa vuol dire? Se sei giudice della famiglia, devi dimenticare il modello familiare in cui credi. Devi poter sviluppare una capacità di estraneità alla vicenda processuale in modo tale da avere la capacità di delimitare le vicende di quella

famiglia e applicare i principi costituzionali, ma mai con l'intento di interferire in quella famiglia. Così, nel penale o in qualsiasi altro campo, un giudice che pensa di modellare la sua azione al suo credo e alle sue convinzioni è fuori dal modello costituzionale: non è un giudice. Il principio di terzietà, che è ancora più forte dell'imparzialità, è qualcosa che porta il giudice ad essere, rispetto alla vicenda sottoposta al suo giudizio, completamente estraneo. Solo questa è la garanzia del nostro sistema. Noi abbiamo invece il processo mediatico, basato sulla non conoscenza dei fatti. Mi è capitato nella vita, almeno in quattro processi di Mani pulite, di avere una cognizione di certezze matematiche su prove e altri elementi ed avere invece una rappresentazione televisiva completamente distonica.

Presidente, la mia conclusione è che noi abbiamo le regole, ma dobbiamo non solo pretendere che chi le applica sia coerente con le parole scritte nelle leggi, ma che anche il legislatore si faccia carico di correggere le deviazioni da tali principi attraverso nuovi strumenti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

STEFANO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ringraziare le colleghe e i colleghi della Commissione per aver condiviso con me e con il Governo la necessità di accelerare. Abbiamo la necessità di chiudere questo procedimento legislativo e mi auguro che con il voto di oggi si possa porre rimedio a tutta una serie di procedure di infrazione che sono state già aperte nei confronti del nostro Paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, anch'io ci tengo a ringraziare la 14a Commissione, il presidente Stefano e tutti i commissari per l'ottimo lavoro svolto, perché non solo noi adesso andiamo a recepire il passaggio di proposta della Camera, ma il grosso del lavoro è stato fatto proprio dalla 14a Commissione del Senato. Quindi, ci tengo a fare i dovuti ringraziamenti e - se mi permettete - anche a ringraziare la già sottosegretario Laura Agea, visto che è stata lei a lavorare molto per questa legge di delegazione. *(Applausi)*.

Questa è una legge di delegazione che - come diceva la senatrice Ricciardi - costruisce una base per il PNRR e non è un caso che tra le 39 direttive ce ne sono alcune che l'Italia è stata tra i primi Paesi a recepire. Mi riferisco - ad esempio - alla direttiva sul *copyright*, che dà e costruisce un quadro di riferimento importantissimo. Vi è poi il codice delle comunicazioni elettroniche, che è cruciale per lo sviluppo della banda larga, proprio per quello che dovremmo fare nel PNRR; le fonti rinnovabili e le direttive sui servizi media-audiovisivi.

Come suggerito dal senatore Caliendo, la Camera dei deputati ha introdotto, con l'accordo di tutti i Gruppi, anche la direttiva sulla presunzione di innocenza, che è un elemento su cui l'esercizio e la delega con il Ministero della giustizia lavoreranno intensamente.

Vorrei rispondere anche al senatore Doria, per quanto riguarda la proposta che non entra in questa legge di delegazione, ma nella prossima, anche nel passaggio sulla legge europea, e al senatore Briziarelli, per quanto riguarda l'esercizio della delega, perché è evidente che, una volta approvato, avremo due tre mesi con i Ministeri competenti per porre rimedio anche a una lettura appropriata.

Lo stesso vale per quanto riguarda l'intervento del senatore Nannicini, che ovviamente sottolineava il punto centrale delle *start-up* e che nell'esercizio della delega anche la costituzione delle società più giovani e più innovative deve vedere una risposta appropriata.

Caro Presidente, vorrei di nuovo ringraziare la 14a Commissione e il suo Presidente per il lavoro fatto e darci appuntamento già alla prossima settimana per la legge europea e anche per la nuova legge di delegazione, continuando questo lavoro sulla riduzione delle infrazioni per il nostro Paese. Tengo anche a dire che il lavoro fatto all'inizio di quest'anno colloca l'Italia tra i Paesi che stanno riducendo di più e con più velocità le infrazioni, ma sono sicuro che questo Parlamento, con la sua attenzione e con la sua capacità, riuscirà a dare uno stimolo ancora maggiore. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

Comunico che non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, che ha introdotto una integrazione all'allegato A richiamato dal comma 1 dell'articolo medesimo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli articoli da 2 a 29 sono identici agli articoli del testo approvato dal Senato e non saranno pertanto posti in votazione.

Passiamo alla votazione finale.

GINETTI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINETTI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, siamo chiamati a votare l'unica modifica apportata dalla Camera dei deputati in data 31 marzo al disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, già approvato in prima lettura dal Senato nell'ottobre scorso; modifica con la quale è stata inserita una nuova direttiva - come già è stato ricordato - portando a 39 il numero degli atti europei a cui siamo chiamati a dare attuazione. Si tratta della direttiva n. 343 del 2016 in materia di giustizia sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Il termine di recepimento della direttiva era fissato nell'aprile del 2018.

Si ricorda, più in generale, che il disegno di legge di delegazione europea consta di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 39 direttive e l'adeguamento dell'ordinamento interno a 16 regolamenti europei; una legge complessa, che ha visto svolgere un gran lavoro da parte della 14a Commissione su materie importanti, dai diritti audiovisivi alle fonti di energia rinnovabile, ambiente, concorrenza e mercato interno, cybersicurezza e anche in materia bancaria e creditizia.

In particolare, tuttavia, la direttiva n. 343 del 2016, introdotta con la modifica all'articolo 1, intende tutelare la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie e di polizia e in tutte le fasi del processo, nonché il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale. Corollario della presunzione d'innocenza sono pertanto i seguenti principi che gli Stati dovranno garantire: l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa; l'indagato ha diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro di lui né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato.

È bene ricordare che i principi afferenti alla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali europei sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sia dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, peraltro in perfetta aderenza ai principi costituzionali, *ex* articolo 27 della nostra Costituzione, nonché al principio del giusto processo, di cui all'articolo 111 della Carta costituzionale.

Tuttavia - ed è questa la parziale novità - il principio europeo della presunzione d'innocenza sembra voler estendere tale diritto per chiedere agli Stati membri di adottare misure al fine di garantire che, nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti, non ci si riferisca mai in alcun modo alla persona come colpevole, al fine di garantire altresì che le persone indagate o imputate non siano presentate mai come colpevoli in tribunale o in pubblico, per esempio attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica, salvo naturalmente che tali misure non siano necessarie per garantire sicurezza o evitare la fuga. Si tratta, dunque, di una visione di maggior garanzia che potrebbe richiedere peraltro un'azione piuttosto culturale oltre che di richiamo giuridico contro ogni tipo di processo mediatico.

La proposta si iscrive nell'ambito delle misure di attuazione del programma di Stoccolma, adottato già nel 2009, che aveva invitato la Commissione a presentare misure volte a rafforzare i diritti dell'indagato o dell'imputato stabilendo norme comuni agli Stati membri. Inoltre, in merito, fino alla direttiva in commento era intervenuta una serie di altre direttive: ricordiamo nel 2010 la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione; nel 2012 la direttiva sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e nel 2013 la direttiva sul diritto ad avvalersi di un difensore anche nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, peraltro già attuata con decreto legislativo del 2016.

Le disposizioni della proposta sono da ritenersi conformi, pertanto, all'interesse nazionale, in quanto tese a realizzare il diritto del giusto processo con un sistema di garanzie minime verso una progressiva armonizzazione europea delle fattispecie, che si pone alla base della fiducia reciproca e del riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri. Si tratta, dunque, di un passo ulteriore molto importante verso l'integrazione europea anche in materia di giurisdizione.

Per tali motivi dichiaro il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI sul disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, così come modificato dalla Camera (*Applausi*).

[CALANDRINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALANDRINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, oggi esaminiamo in terza lettura il disegno di legge di delegazione europea: nell'aprile 2021 votiamo, cioè, un provvedimento incardinato nel 2019 e questo è già indicativo di quanto il percorso del disegno di legge in esame sia stato accidentato. Ancora più indicativo, però, è quanto accaduto nelle scorse votazioni tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Appena dopo l'estate, insieme al disegno di legge in discussione, abbiamo votato la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea: un documento - pensate un po' - presentato a gennaio 2020, cioè in data antecedente al diffondersi dell'epidemia da Covid-19 e, quindi, ovviamente il documento non faceva alcun cenno alla crisi innescata a seguito della pandemia. All'epoca non c'erano i 25 miliardi del fondo di garanzia della Banca europea per gli investimenti (BEI); non c'erano i 25 miliardi del Sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (Sure); non c'era il *recovery fund*; la Banca centrale europea non iniettava significative somme di denaro a tutti i Paesi europei, come sta facendo in quest'ultimo anno. C'erano vincoli di bilancio che ora sono sospesi (conosciamo tutti il Patto di stabilità); c'era il divieto di erogare aiuti di Stato, anch'esso sospeso. È stato perfino sospeso per un periodo il Trattato di Schengen che prevede la libera circolazione delle persone, uno dei pilastri su cui è stata costruita l'Unione europea, che è stato messo da parte per far fronte alla pandemia che stiamo vivendo anche in questi giorni. E noi abbiamo avuto il coraggio di votare un documento in cui tutto ciò era clamorosamente assente e oggi siamo qui di nuovo, in quest'Aula, a discuterne in terza lettura, una perdita di tempo francamente inutile in un contesto europeo dove, ancora una volta, le regole sembrano essere chiare ma non esattamente uguali per tutti.

La Germania infatti, ancora una volta, fa sentire forte la sua voce. Lo aveva già fatto lo scorso anno, quando si era posta il problema della legittimità del *quantitative easing*, quando lo scorso 5 maggio la Corte costituzionale tedesca aveva espresso seri dubbi di legittimità su questo strumento. Voglio ricordare che tale strumento prevede l'acquisto di titoli di Stato dei Paesi membri dell'eurozona da parte della Banca centrale europea. Chiaramente la BCE ha fornito spiegazioni che sono state accettate dal Governo tedesco e la Bundesbank potrà continuare a sostenere questo tipo di strumento. Nell'occasione è bene ricordare come la cancelliera Merkel abbia dichiarato chiaramente di volersi attenere alle decisioni della Corte costituzionale tedesca. Ovviamente, queste dichiarazioni della Merkel costituiscono un importante precedente che però non è il solo. Infatti poco meno di un mese fa abbiamo assistito ad un altro *stop* da parte della Germania, questa volta sul *recovery plan*; uno stop tedesco di fronte a un piano europeo molto importante, sul quale si sta dibattendo da più di un anno. Anche in questo caso la Corte costituzionale tedesca, nei giorni scorsi, è intervenuta sul Presidente della Repubblica, bloccando la ratifica del *recovery fund*. Il problema sollevato dai tedeschi è sul debito condiviso previsto dal Next generation EU, di cui beneficia anche la Germania; un debito condiviso dagli Stati dell'Unione che viene ripagato dagli stessi Stati attraverso il bilancio europeo e dopo un anno di discussioni e di trattative dobbiamo registrare che è la Germania della cancelliera Merkel, lo Stato di maggior peso dell'Unione europea, che sta ponendo delle difficoltà.

E ora, su questo incredibile *stop* tedesco al *recovery fund*, ci aspettiamo che il Governo e la stessa maggioranza si pronuncino condannando l'atteggiamento della Germania che ogni volta sente il bisogno di ricordare al resto d'Europa che decide tutto lei e che tutti devono sottostare alle sue prese di posizione, anche perché, forse è bene anche qui ricordarlo, in linea strettamente teorica la bocciatura tedesca del Piano farebbe crollare tutta l'impalcatura dello stesso e dovremmo dire definitivamente

addio al *recovery* con tutte le conseguenze che ne deriverebbero.

Dunque secondo noi di Fratelli d'Italia, vi è una questione di principio per la quale la Germania, ovvero il principale stato dell'Unione europea, dichiara ufficialmente che il suo ordinamento è sovraordinato rispetto alle leggi europee. Quindi non si può certo stare in un consesso in cui le regole stabilite valgono per tutti, ma non per uno dei partecipanti, che decide di fare come meglio crede. Per noi è una battaglia di dignità nazionale, una battaglia per il rispetto della nostra Costituzione, una battaglia per l'affermazione della sovranità nazionale ed è una battaglia che Fratelli d'Italia conduce da sempre in ogni sede, e che il nostro *leader* nazionale, Giorgia Meloni, ha formalizzato alla Camera con una proposta di legge.

In queste settimane, come tutti sapete, abbiamo impegnato il Parlamento con il Piano nazionale di ripresa e resilienza; un piano che abbiamo detto essere superato e obsoleto, già bocciato dall'Europa e che non sarà quello che il Governo presenterà a fine mese che sarà, invece, un Piano nazionale di ripresa e resilienza che arriverà alle Camere il 26 o il 27 di aprile solo affinché ne prendano visione, altrimenti non sarebbe possibile presentarlo entro la fine del mese a Bruxelles. Peccato che proprio ieri dall'Europa ci hanno fatto sapere che non è fondamentale che il Piano nazionale di ripresa e resilienza venga consegnato entro fine aprile, quanto invece è fondamentale la qualità di questo Piano e che qualche giorno in più non sarebbe certamente un problema per l'Europa. Allora, Presidente, prendiamoci questo tempo in più che serve, facciamo lavorare il Parlamento su un Piano che impegnerà le future generazioni.

Vogliamo lanciare ancora un *input*, come ha fatto ieri il nostro presidente Giorgia Meloni nell'incontro avuto con il presidente Draghi, che ha ereditato questo Piano dal precedente Governo e non possiamo fargliene una colpa; però, questo sì, Presidente, vogliamo invitare il nuovo Governo a rispettare la dignità del nostro Paese e del Parlamento, che deve assumere un ruolo baricentrico - come sempre diciamo - e che deve avere l'opportunità di lavorare sul PNRR, che sarà di vitale importanza per il futuro del nostro Paese.

Oggi non possiamo quindi che esprimere un voto contrario sulla legge di delegazione europea, aspettandoci che da domani il Parlamento torni ad essere centrale e torni a rappresentare degnamente l'Italia e gli italiani. (*Applausi*).

[PITTELLA](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTELLA (PD). Signor Presidente, a nome del Gruppo Partito Democratico, annuncio il voto favorevole sul provvedimento in esame. Ringrazio il presidente Stefano, il sottosegretario Amendola e quanti nel Parlamento, nel Governo e negli Uffici hanno collaborato al varo della legge di delegazione europea, sulla quale abbiamo interloquito con tantissimi attori interessati alle direttive.

Oggi finalmente diamo risposta ad un tema cruciale: il diritto d'autore. Credo che l'Italia sarà con il voto di oggi il secondo Paese dell'Unione europea a recepire la direttiva sul *copyright*. Una norma di civiltà; gli autori producono cultura e la cultura è il seme della democrazia, della tolleranza, dell'autonomia critica, della responsabile consapevolezza.

Come ci ricorda spesso il grande Giulio Rapetti, in arte Mogol, il diritto ad essere remunerati per il proprio lavoro è un diritto basilare e inviolabile. Mogol, con la sua simpatica efficacia, si chiede se andando in un ristorante ed essendo libero di chiedere quello che vuole, sia altrettanto libero di pranzare e uscire dallo stesso ristorante senza pagare. Certamente no, e allora occorre chiedersi perché del lavoro di circa 90.000 autori ed editori, molti dei quali giovani e al di sotto dei trenta anni, debbano beneficiare gratuitamente i giganti del *web*, che realizzano profitti enormi grazie all'arte e alla creatività di cantanti, scrittori, poeti e attori italiani ed europei. Il lavoro di chi crea sarà un buon lavoro solo se protetto e remunerato.

Accanto a questa risposta storica, la legge di delegazione recepisce altre 38 direttive su cui si sono soffermati i colleghi, tra cui il collega Nannicini, che ha parlato per il mio Gruppo.

La legge al nostro esame contiene inoltre un principio importante: le direttive europee saranno attuate tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia, soprattutto per ciò che riguarda le imprese.

Vorrei concludere il mio intervento con una considerazione politica più ampia: bene dunque l'Europa per le direttive che noi oggi recepiamo, bene le nostre due Camere per il lavoro anche lungo, ma intenso che hanno svolto, bene l'Europa sulla sospensione del Patto di stabilità, bene l'Europa sul *recovery plan*, bene l'Europa sugli eurobond; devo dire con onestà meno bene devo dire l'Europa sui vaccini. La pandemia avrebbe dovuto inaugurare una nuova stagione globale di cooperazione, invece ha accentuato la competizione geopolitica e il vaccino è diventato la nuova arma nucleare di una nuova guerra per l'egemonia. In questa guerra l'Europa sembra, ad oggi - sottolineo le parole «sembra» e «ad oggi» - priva di sufficienti armamenti e munizioni.

Care colleghe e cari colleghi, il tema della sovranità sanitaria, insieme alla sovranità fiscale e politica, è il tema decisivo, senza la cui soluzione tutti saremo più deboli e più soli. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, ci apprestiamo ad approvare il disegno di legge in esame, che arriva in Assemblea in terza lettura, per una sola modifica che è stata apportata dalla Camera dei deputati al testo, che era stato lungamente discusso dal Senato. Si tratta di una modifica, che, come abbiamo sentito nel corso della discussione, prevede l'inserimento, nell'allegato A, della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

A onor del vero, per quanto riguarda l'inserimento nell'allegato A della direttiva, che aveva come termine di recepimento il 1° aprile 2018, va ricordato che la delega per l'attuazione di tale direttiva era stata già inserita nella legge di delegazione europea n.163 del 2017. Tale delega purtroppo non è mai stata esercitata dal Governo e quindi si era deciso di non procedere al recepimento della direttiva - vedo qui l'allora Ministro, oggi Sottosegretario - informando in tal senso la Commissione europea, già prima della scadenza del 2018. La Commissione europea, nonostante fosse scaduto il termine, non aveva ritenuto di aprire alcuna procedura di infrazione.

Dico questo per evidenziare che forse avremmo potuto lavorare in modo diverso, per far sì che la legge di delegazione europea potesse essere approvata nel testo finale alla Camera dei deputati, senza un ritorno in Senato. Dobbiamo infatti cercare di accelerare sempre e il più possibile il recepimento delle direttive, per evitare problemi e perché credo che ciò rappresenti comunque un vantaggio. Come tutti sanno, con la legge di delegazione europea inseriamo una serie di principi e di deleghe al Governo e sappiamo che già la delega richiede molto tempo per il suo esercizio. Credo quindi sia vantaggioso, per il nostro Paese, essere sempre più rigorosi possibili, da questo punto di vista.

Questo elemento di modifica ha comunque certamente rafforzato alcuni aspetti relativi alla presunzione d'innocenza e al diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e tutto quello che va nel senso di affermare i diritti dei cittadini e il garantismo certamente ci vede consenzienti. Il resto del disegno di legge di delegazione non è stato modificato rispetto al lavoro che è stato fatto dal Senato ormai qualche tempo fa e dunque, nel confermare il nostro voto favorevole, vorrei richiamare alcune questioni molto importanti, che sono presenti all'interno della legge di delegazione europea.

Del fronte dell'occupazione si è detto, ma pensiamo anche all'articolo 20 e ai principi e criteri direttivi per la delega sull'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento relativo al prodotto pensionistico, ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, alla definizione dei diritti minimi per i lavoratori e alla direttiva riguardante l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare.

Anche nel campo della formazione e della cultura, tra le direttive che il Governo è delegato a recepire, ve ne sono alcune molto importanti: dalla direttiva 2018/1808 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative per quanto riguarda la fornitura di servizi di media audiovisivi all'intervento sui diritti d'autore. Come vedete, è tutto un fronte molto importante che l'Europa ha come traguardo.

Si interviene poi su molte questioni strettamente collegate a quello di cui stiamo discutendo ormai da molte settimane e che tutti ci auguriamo arrivi al più presto alla versione definitiva. Mi riferisco al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Molte delle questioni contenute in questa legge di delegazione europea sono parallele, si intrecciano con il Next generation EU: il percorso verso la transizione energetica, i nuovi obiettivi che l'Europa si

è data di riduzione delle emissioni, anche in vista del traguardo della neutralità climatica da conseguire nel 2050. Ci sono quindi in questo testo di delegazione molti elementi importanti verso questi obiettivi.

Nel testo che era stato licenziato dal Senato erano stati approvati una serie di emendamenti anche sul fronte delle rinnovabili, che sono molto importanti e che anzi riteniamo fondamentali per quanto riguarda la questione delle comunità energetiche, dell'auto dispacciamento e dell'autoconsumo. Insomma, una serie di misure che ci aiutano molto nel percorso della transizione verde.

Abbiamo fatto un lavoro importante nell'esame al Senato, conseguendo un obiettivo per noi non secondario, non solo per l'Italia ma per l'equilibrio planetario: abbiamo inserito una norma sull'olio di palma e abbiamo stabilito di escluderlo dal novero delle fonti rinnovabili già dal 1° gennaio 2023, anticipando quindi di un anno la direttiva che ne prevede la graduale esclusione tra il 2024 e il 2030, sulla scia di quanto stanno facendo altri Paesi europei, come la Francia, e - credo - facendo così un lavoro molto importante proprio per l'equilibrio del pianeta. D'altra parte, sappiamo che le piantagioni per realizzare l'olio di palma sono legate alla deforestazione.

Un'altra questione molto importante che è stata richiamata in quest'Aula - mi soffermo su questo - è che nel testo licenziato dal Senato compare una norma giusta, sacrosanta, che riguarda il divieto di importazione di animali esotici, anche per motivi sanitari.

Ho sentito ancora una volta talune parole in quest'Aula, e mi chiedo se alcuni senatori, anche appartenenti alla Lega, ogniqualvolta si parli di animali, abbiano un'ossessione specifica.

Questa non solo è una norma di buon senso, ma ha assolutamente uno scopo sanitario-preventivo perché sappiamo esattamente cosa produce e cosa hanno prodotto il contatto e la diffusione degli animali esotici per la salute umana, ma in generale per l'ecosistema. Infatti, l'introduzione in natura, come spesso è accaduto, nei nostri ecosistemi, di animali esotici ha prodotto una situazione molto grave dal punto di vista della biodiversità, nonché la scomparsa di una serie di specie autoctone.

Penso che il lavoro fatto dal Senato sia molto importante. Ci auguriamo che il Governo nella delega sappia ben regolamentarlo e recepirlo appieno.

Vi sono molti altri aspetti, sui quali non mi dilungo, che hanno trovato il nostro consenso e il nostro apprezzamento all'interno della legge di delegazione europea. Concludo, annunciando e riconfermando il voto favorevole a nome dei senatori della componente Liberi e Uguali e di altri senatori del Gruppo Misto. (*Applausi*).

[MASINI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASINI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi, la legge di delegazione europea torna nuovamente in quest'Aula. Come sappiamo, si tratta di un provvedimento costituito da una moltitudine di deleghe legislative che il Parlamento cede al Governo per adeguare l'impianto normativo alle nuove disposizioni comunitarie.

Anche quest'anno sono davvero tante le aree in cui si interviene, come ad esempio la salute, l'ambiente, la cybersicurezza, la finanza, la giustizia: milioni di nostri concittadini, quindi, dovranno avere a che fare con queste nuove norme. L'approvazione del disegno di legge, dunque, è fondamentale per molti evidenti motivi. In primo luogo, è indispensabile per scongiurare il rischio di procedure di infrazione, situazione in cui invece cadiamo spesso e che comporta costi enormi e lunghi contenziosi al nostro Paese. Va detto infatti che troppo spesso la poca attenzione dedicata proprio a questo provvedimento ha comportato per l'Italia conseguenze spiacevoli a livello europeo, il che non è mai un bene sotto vari punti di vista, di costi ma anche di credibilità.

Inoltre, approvare questo disegno di legge significa assicurare maggiori tutele e garanzie ai nostri cittadini. Le norme europee, infatti, non impongono solo vincoli, limiti e restrizioni; le regole dell'Unione europea assicurano, anzi, soprattutto diritti, libertà, opportunità per i nostri connazionali. Non rispettare le regole europee o non recepirle correttamente non significa recuperare sovranità; piuttosto significa penalizzare le nostre aziende e i nostri lavoratori e indebolire il nostro Paese rispetto ad altri Stati.

Il provvedimento di oggi, quindi, non ha un semplice carattere tecnico o burocratico, ma si occupa di

temi concreti ed estremamente innovativi e importanti, con cui tutti dovremmo confrontarci nel nostro futuro quotidiano. È anche l'esatta misura di quanto l'Europa e i suoi Stati membri debbano collaborare concretamente affinché lo sviluppo comunitario sia reale e ampio, con una visione di lungo raggio, che consenta al progetto europeo di trovare sostanza e definitivo compimento.

Attraverso proprio la legge di delegazione europea ci è, quindi, chiaro che lo scopo principale dell'Unione è quello di creare percorsi comunitari che aiutino tutti gli Stati a progredire insieme sulla strada dello sviluppo economico, sociale e culturale, con coesione ed equità. Quando qualcosa si ingolfa, non direi che è colpa dell'Europa, ma dell'uso che i singoli Stati fanno degli strumenti che l'Europa mette loro a disposizione.

Con il programma Next generation EU l'Europa ha l'ambizione di trasformare le macerie lasciate dal Covid-19 in una grande opportunità, per ricostruire un continente più competitivo e più efficiente, più moderno e più *green*; un'Europa dei diritti, un'area di libertà economica e sociale. È veramente un'occasione unica, un livello di maturazione comunitaria cui non eravamo quasi più abituati.

Ma l'Europa non è un'entità astratta che lavora per conto proprio: serve la nostra collaborazione. La pandemia ha ampiamente dimostrato come i Paesi membri siano totalmente interdipendenti tra loro. A noi quindi il compito di riannodare i fili di un dialogo sempre più stretto con i nostri *partner* europei, per provare a essere ogni giorno che passa più incisivi nella costruzione delle regole comuni, tutelando anche al meglio i nostri interessi. Per farlo è necessario che le direttive che recepiamo oggi, così come i programmi che pensiamo di porre in essere domani, abbiano poi un riscontro concreto e attento nella legislazione nazionale.

Spesso, invece, pur approvando provvedimenti che recepiscono le regole europee, noi le interpretiamo male, facendoci del male da soli. Un esempio su tutti lo ha ricordato oggi in un articolo il collega Cangini: il codice degli appalti. Il codice degli appalti, che nasceva dal recepimento della direttiva europea sui lavori pubblici, ci ha visti protagonisti di un richiamo formale da parte dell'Unione stessa per la sua incongruenza con le regole europee, interpretate in maniera eccessivamente restrittiva, fino al punto di diventare ingessatura al nostro sviluppo invece che strumento di uno sviluppo più corretto.

Nella complessità del provvedimento oggi al nostro esame vi sono, poi, molti punti fondamentali da valutare con attenzione, in un'ottica di opportunità futura: la delega per la riforma del sistema di promozione dell'uso delle energie rinnovabili, per esempio, che si colloca al centro del progetto di transizione ecologica e in un punto focale rispetto al programma Next generation EU e al traguardo, ambizioso e giusto, della neutralità climatica al 2050; vi è poi la delega per il recepimento della direttiva sul *copyright*, che prevede maggiore attenzione alle garanzie dei prodotti delle aziende di comunicazione e dei singoli artisti, che spesso hanno visto negato il loro diritto di compenso nelle grandi multinazionali extraeuropee dello *streaming* e della diffusione. Si tratta di una direttiva di buon senso, su cui il mio Gruppo si è impegnato moltissimo e sulla cui necessità si è espresso anche il signor Mogol, che non è certo uno che non si intende dell'argomento.

Nel testo che ci arriva dalla Camera c'è poi una modifica sostanziale relativa al recepimento della direttiva n. 343 del 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti giudiziari. È una modifica che avrà un immediato impatto sulla vita degli italiani e che, come primo risultato, dimostra chiaramente un netto cambio di passo verso il garantismo in questo Paese. Si tratta di un cambio di passo non solo a livello di politiche europee, ma anche rispetto agli aspetti giuridici che questo testo ci ha riconsegnato grazie al lavoro svolto dai colleghi di Forza Italia alla Camera relativo al rafforzamento della presunzione di innocenza e che ha visto il ministro Cartabia, che ovviamente ringraziamo, coerente con quella linea garantista che contraddistingue i sistemi democratici maturi.

Tutto ciò è l'emblema di un cambiamento dell'assetto culturale del Paese, di una maturazione collettiva come classe politica che dovevamo da tempo ai nostri cittadini. La presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, per la maggior parte già accolti, come ha ricordato il collega Caliendo prima, nell'ordinamento

giuspenalistico italiano. (*Applausi*). Eppure, recepire oggi la direttiva europea n. 343 del 2016 assume un significato estremamente importante di visione e costruzione collettiva. C'è un passaggio contenuto nel «considerando» 19 che, rapportato a ciò che spesso accade nel nostro Paese, assume una forte rilevanza emblematica. Lo cito testualmente. L'ha fatto prima che il collega Caliendo. «Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai *media*, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata». Eppure spesso è cattiva prassi che indagati e imputati vengano presentati all'opinione pubblica come se fossero persone già condannate in via definitiva. Ogni giorno sono pieni i giornali di casi di indagati messi alla gogna e giudicati prima di un giusto processo. Questa modifica avvenuta alla Camera ci consente e, anzi, ci obbliga a una riflessione profonda sul perché, nonostante anche il nostro ordinamento punisca la diffusione di immagini che mostrano gli indagati come fossero già colpevoli, ci troviamo oggi quasi increduli, con gioia ovviamente, per il recepimento di una direttiva europea che va ulteriormente nella direzione di giustizia e civiltà.

Questa sembra essere una di quelle volte in cui il «ce lo chiede l'Europa» ci può davvero portare un beneficio in termini di stato di diritto, un beneficio reale che riguardi tutti gli schieramenti politici e che faccia cessare quel costume tutto italiano del garantismo di facciata quando si parla di se stessi, alternato invece a uno spirito forcaiolo nell'accusare l'avversario, un atteggiamento che mi sento di dire con certezza - e verrà riconosciuto da tutti i colleghi in quest'Aula - Forza Italia non l'ha mai avuto.

Sappiamo che il lavoro è ancora lungo e resta, ad esempio, urgente sollecitare la riforma in materia di aiuti di Stato e concorrenza, ormai del tutto distonici rispetto all'evoluzione delle relazioni commerciali internazionali. Comunque, è stato fatto molto con l'esame di questo provvedimento.

Annuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

[CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, il disegno di legge di delegazione europea torna in Senato per il suo terzo passaggio dopo essere stato analizzato, discusso e modificato dai due rami del Parlamento.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,14)

(*Segue CASOLATI*). Già su questo si potrebbe aprire lo spazio per fare una riflessione sull'importanza di lavorare nelle Commissioni di merito su una proposta normativa, far esprimere le Commissioni di entrambe le Camere, discutere in Assemblea di emendamenti e ordini del giorno e tornare ad avere nel Parlamento un organismo centrale della nostra democrazia.

Sulla legge di delegazione è importante ribadire che nel suo primo passaggio in Senato è stato fatto un importante e approfondito lavoro in Commissione: tante audizioni, discussione su un gran numero di emendamenti e diverse modificazioni sostanziali del testo che abbiamo affrontato con uno spirito costruttivo, nonostante in quel momento storico ci si ritrovasse con una maggioranza diversa da quella attuale. Sono diversi gli aspetti che abbiamo cercato e, in alcuni casi, siamo riusciti a modificare; sono tutti afferenti a due tematiche che, se non affrontate in modo pragmatico, ma solamente ideologico, rischiano di arrecare ingenti danni al nostro settore produttivo. Mi riferisco al tema ambientale e a quello alimentare. Questa legge di delegazione è stata prodotta in un periodo pre-Covid, un periodo che risale a solo un anno fa e che ci sembra però lontanissimo per la portata disastrosa che tale virus e le conseguenti restrizioni ai movimenti, agli scambi e al commercio hanno causato sull'economia globale.

All'interno di questo provvedimento alcuni articoli portano con sé una visione punitiva delle aziende che non si adeguano alle strettissime direttive in ambito ambientale e anche in ambito agroalimentare dell'Unione europea. In un periodo all'interno del quale alcuni dei nostri principali *asset* strategici industriali pagano un prezzo altissimo in termini di perdita di fatturato e di *standard* occupazionali, noi dobbiamo iniziare a ragionare in modo completamente diverso, più pragmatico e meno ideologico. Dobbiamo ragionare ponendoci due quesiti. Primo: quello che stiamo approvando aiuta le nostre imprese? E soprattutto, secondo: quali sono i risvolti occupazionali di tali imposizioni? Sono positivi o

negativi?

Andiamo nel concreto sull'articolo 3. Ci siamo fortemente battuti per una maggiore attenzione a tutto il settore dell'agroalimentare; noi crediamo che, nella direttiva che si va a recepire con l'articolo 3, non vadano applicati i «considerando» 28 e 58, semplicemente perché crediamo che, applicando la direttiva senza escludere questi considerando, si rischia di andare a cagionare un danno al settore agroalimentare, andando a tacciare come rischiosi, in termini di salute, alcuni nostri prodotti tipici. In questo è evidente che dobbiamo trovare una posizione unita come Paese e non dividerci in termini partitici. È palese come questa sia una battaglia che alcuni Paesi europei conducono con il chiaro intento di danneggiare il nostro settore agroalimentare, che è un'eccellenza mondiale, per recuperare quote di mercato che attualmente sono a loro precluse. Siamo contenti di aver sentito il ministro Patuanelli promettere battaglia in diverse occasioni e sappiamo che, con il sottosegretario Centinaio, tale tematica è tornata in modo preponderante all'interno del Ministero. Difendere le nostre eccellenze italiane però, come già detto, non può essere un qualcosa che ci divide o che varia in base alla collocazione di un Ministero.

Lo stesso approccio si deve avere sull'articolo 5 e, in generale, sulla tematica ambientale. Siamo tutti legati alla tutela dell'ambiente, ma un conto è farlo in termini pragmatici, con studi sull'impatto occupazionale di alcune politiche a medio e lungo termine, un altro è abbracciare un'ideologia *green* sulla base di orientamenti politici globali dai quali sembra non ci sia via di fuga. Quanto costerà ciò in termini di occupazione nel settore dell'*automotive*? La logica di introduzione in massa dell'auto elettrica, che in tanti si augurano diventi la logica mondiale, quanti posti di lavoro farà perdere in termini di produzione, di assistenza post vendita, di riparazione? Quanti di questi lavoratori potranno essere riassorbiti in altri settori? Parliamo di cambiamenti epocali, che possono portare alla perdita di milioni di posti di lavoro, anche solo nel nostro Paese. A fronte di questi numeri, è doveroso parlare di programmazione, di impatti occupazionali, di piani di riassorbimento della manodopera ed è doveroso farlo in concomitanza con i bei discorsi sulla tutela dell'ambiente. Solo così può avvenire una reale transizione verso un'economia sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che da quello occupazionale.

In conclusione, siamo contenti che alcuni dogmi legati all'Unione europea stiano cadendo uno a uno. Siamo stati il primo partito a denunciare le follie dell'austerità e vediamo con piacere che si è ricominciato a parlare di crescita, di PIL, di piani economici a lungo termine e che lo spauracchio del debito e le paure per lo *spread* siano almeno per il momento accantonate.

Abbiamo parlato e denunciato per anni il rischio che l'Unione europea diventasse una sorta di mostro burocratico e vediamo con piacere, anche se non lo avremmo voluto, che siamo tutti concordi sull'incredibile pasticcio combinato dalla Commissione in fase di contrattazione e approvvigionamento dei vaccini, un argomento sul quale bisognerebbe aprire una lunga discussione, perché tali errori hanno avuto impatto sul nostro Paese, sia in termini di perdita di PIL che di vite umane e non possiamo né sottovalutarlo, né dimenticarlo.

Concludo, ponendo dei temi che abbiamo evidenziato anche in prima lettura in sede di approvazione della legge di delegazione europea.

Innanzitutto, c'è il tema degli appalti pubblici. Teniamo conto della procedura di infrazione n. 2273/2018 e delle difficoltà operative generate dal codice dei contratti pubblici e puntiamo ad adeguarci alle disposizioni della direttiva europea sugli appalti pubblici; semplifichiamo e revisioniamo realmente tale settore e puntiamo a far ripartire il Paese.

C'è poi il tema della mobilità e delle infrastrutture. Adeguiamoci alle disposizioni del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti; realizziamo gli interventi infrastrutturali che servono al nostro Paese per risultare parte integrante di uno o più assi transeuropei di collegamento, come quello della Torino-Lione, che purtroppo è tornata alla ribalta nazionale per i violenti scontri che si sono svolti a San Didero la scorsa settimana e per il tentato omicidio che un gruppo di antagonisti ha cercato di mettere in atto, tendendo ad altezza uomo un cavo d'acciaio attraverso la Torino-Bardonecchia, potenzialmente letale per chiunque.

Da piemontese auspico che il Governo nomini al più presto un commissario all'opera perché, solo ribadendo fermamente negli atti la volontà di completamento dell'infrastruttura, daremo un senso a tutti i sacrifici subiti dalla popolazione della Val di Susa, dagli agenti delle Forze dell'ordine e dagli operai del cantiere.

Concludo questa dichiarazione, annunciando il voto favorevole della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione al disegno di legge in esame. (*Applausi*).

[LOREFICE](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (*M5S*). Signor Presidente, colleghe, colleghi, signor rappresentante del Governo, torniamo a parlare di legge di delegazione europea, anche se del 2019: siamo al 2021 e siamo ancora fermi.

Sono già intervenuto in dichiarazione di voto il 29 ottobre scorso su questo stesso provvedimento. Da allora poco è cambiato nel testo - l'altro ramo del Parlamento ha solamente aggiunto una direttiva ritenuta importante in materia di giustizia - ma molto è cambiato dal punto di vista politico. Abbiamo un nuovo Governo, una nuova maggioranza più ampia, ma anche alquanto disomogenea.

Oggi, tuttavia, segniamo un altro punto nel percorso verso l'attuazione dell'idea di Paese che come MoVimento 5 Stelle abbiamo in mente e per cui i cittadini ci hanno premiato alle urne nel 2018.

Con l'approvazione di questo disegno di legge, infatti, avviamo la procedura per il recepimento di un cospicuo pacchetto normativo che, come consuetudine per la legge di delegazione europea, riguarda svariati campi: ambiente, tecnologia, comunicazioni, *copyright*, transizione energetica, giustizia, tutti temi attualissimi, che si legano indissolubilmente con il Piano di ripresa e resilienza in corso di ultimazione da parte del Governo.

Il recepimento di questa normativa in questo particolare contesto storico assume ancora maggiore importanza, in quanto va a creare l'ambiente, l'*humus* normativo entro il quale il PNRR dovrà inserirsi e dispiegare tutte le potenzialità di rilancio e innovazione di cui il Paese ha bisogno.

Per questo motivo il disegno di legge, pensato prima della pandemia, ha avuto nel corso dei passaggi parlamentari numerosissime modifiche con l'inserimento di ulteriori criteri di delega proprio al fine di instradare e controllare la nostra idea di rilancio e di sviluppo. Penso in particolare alla direttiva RED II sull'energia da fonti rinnovabili - a tal proposito, approfitto per ringraziare il ministro Patuanelli per quanto fatto nel corso della sua esperienza al Mise (*Applausi*) - con particolare riferimento alle comunità energetiche, che - lo ricordo - sono il frutto di una nostra lotta durata anni, sia nel Parlamento europeo che nel Parlamento italiano, e che abbiamo già tramutato in realtà, anticipando anche la direttiva comunitaria stessa.

Penso poi alla direttiva sulla plastica monouso, su cui vorrei spendere alcune riflessioni. In quest'ultimo anno abbiamo assistito - lo dico con grande rammarico - a un notevole ricorso alla plastica monouso: un deciso passo indietro nel percorso virtuoso che si era innescato, dovuto alle nuove necessità manifestatesi a causa della pandemia in corso. Oggi, tuttavia, in un'ottica di rilancio e cambiamento, è opportuno riprendere la strada che avevamo intrapreso, abbandonando la plastica monouso e, al contempo, tutelando un comparto che vede l'Italia protagonista a livello europeo.

Per questo motivo, voglio ricordare che in prima lettura è stato approvato un emendamento fortemente voluto dall'allora maggioranza, volto a chiarire la lettera della direttiva in modo da scongiurare un possibile erroneo recepimento che avrebbe causato ingenti danni ai nostri produttori, che invece devono essere accompagnati nella transizione verso produzioni e consumi maggiormente in linea con gli obiettivi ambientali che ci prefiggiamo.

Penso inoltre al codice delle comunicazioni elettroniche inserito in questo disegno di legge di delegazione europea, fondamentale per lo sviluppo di una rete potente ed affidabile, nonché necessario per supportare il processo di digitalizzazione del Paese previsto nel PNRR e senza il quale lo stesso non potrebbe concretizzarsi al meglio.

Lasciatemi dire che l'importanza di questo disegno di legge di delegazione europea risiede anche in un aspetto cui alle volte, forse anche per colpa nostra, tendiamo a non dare la giusta importanza: con l'approvazione di oggi abbiamo la chiusura o scongiuriamo l'apertura di una serie di procedure di infrazione per mancato recepimento della normativa europea, procedure che pesano su una finanza

pubblica già provata dagli sforzi fatti o che stiamo facendo per limitare il più possibile i danni causati dalla pandemia globale. Sono otto le procedure di infrazione su cui interveniamo, cui si sommeranno quelle della legge europea il cui esame è appena iniziato nella 14a Commissione del Senato.

Infine, vorrei concentrarmi sulla linearità dell'azione del MoVimento 5 Stelle nelle maggioranze che hanno sostenuto i Governi Conte I e II prima, e Draghi ora. Sono cambiati tre Governi dall'inizio della legislatura e tuttavia il MoVimento 5 Stelle, grazie alla determinazione con cui persegue quell'idea di futuro che abbiamo in mente da ormai un decennio, è sempre riuscito ad incidere e ad indirizzare l'azione di Governo perché mettesse in pratica quanto avevamo proposto agli elettori nel 2018. Anche se è intervenuta la pandemia, da tre anni, con la nostra azione di Governo nei due rami del Parlamento gettiamo le basi per un'Italia migliore e pronta ad attuare quei necessari e non più rimandabili cambi di marcia che ci consentiranno di uscire dalla lentezza, se non dall'immobilismo, che ha contraddistinto lo sviluppo negli ultimi decenni, e dare un nuovo slancio per una crescita in linea con i nostri *competitor* internazionali.

Certo, oggi una maggioranza così ampia e variegata complica un po' le cose. Tuttavia, il MoVimento 5 Stelle, come promesso, dando la fiducia a questo Governo, vigila e vigilerà sempre attentamente ed è pronto a segnalare ogni deviazione eventuale da quanto concordato in sede di formazione dell'attuale Esecutivo.

A tal proposito, mi permetto di segnalare che le Camere ancora attendono di poter visionare il Piano nazionale di ripresa e resilienza definitivo, anche se capiamo che il tempo è poco, seppure l'attuale Governo abbia potuto giovare del grande lavoro fatto dal Governo Conte II. I rappresentanti dei cittadini, cioè noi, eletti dagli stessi, non possono essere lasciati all'oscuro e senza possibilità di intervenire sui contenuti di un Piano che segnerà l'Italia almeno per i prossimi venti o trent'anni. So che a breve, la prossima settimana, il Presidente del Consiglio verrà in Aula per riferire sul tema, ma credo fermamente che sarebbe estremamente importante non solo per il Parlamento, ma per il Paese, poter visionare in anticipo i progetti contenuti nel Piano per dare il nostro fattivo contributo. Pertanto, invito il Governo e il sottosegretario Amendola a stare un pochino più attenti alle dichiarazioni di voto. Mi avvio alla conclusione del mio intervento in quest'Assemblea distratta, forse impegnata mentalmente, non solo in altri provvedimenti, annunciando il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

Signor Presidente, mi permetta anche di ringraziare per il grande lavoro svolto da tutti i colleghi della 14a Commissione e non solo, perché è stata una legge di delegazione veramente lunga, complessa e corposa. Mi permetta di ringraziare anche gli Uffici, i funzionari e tutta la struttura del Senato della Repubblica che ci permette di lavorare in maniera puntuale e attenta. *(Applausi)*.

[PARAGONE](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE (*Misto*). Signor Presidente, ad Italexit la frase «ce lo chiede L'Europa» chiaramente provoca allergia, anche perché, quando capita che l'Europa la imbrocca e obbligherebbe lo Stato Italiano a pagare i debiti della pubblica amministrazione con puntualità, questo pagamento dei debiti non avviene e spesso mette in difficoltà le piccole imprese che operano in relazione con lo Stato. Tante volte, però, la pubblica amministrazione si ritrova a dover fare i conti con un'Europa che chiede cose che vanno a smantellare il sistema e la tipicità italiana. Penso ad esempio al caso Tercas: qui l'Europa ha messo le proprie impronte digitali sull'affossamento del nostro peculiare sistema bancario, quello di banche legate al territorio, e non ha solo commesso l'errore in prima battuta, ma ha anche fatto ricorso e perso. Il caso Tercas è stato un po' il paradigma che ha portato all'affossamento di un sistema bancario molto peculiare.

Poi l'Europa, mai come in questo tempo di emergenza Covid, proprio sull'emergenza vaccinale ha replicato gli stessi errori commessi, in prima battuta, di fronte alle prime avvisaglie dell'emergenza, senza dotarsi di un protocollo comune, di un linguaggio comune e di un sistema di osservazione comune che potessero dare delle indicazioni ai Paesi dell'Eurozona e dell'Unione europea.

Penso anche a quanto succede rispetto al tema della concorrenza. Non ho capito che fine abbia fatto la lettera che la Vestager, commissario europeo alla concorrenza, ha inviato al nostro Governo rispetto ai

porti italiani. Non vorrei che corressimo il rischio di trovarci di fronte ad una progressiva e silenziosa privatizzazione dei porti italiani. Quella lettera la Vestager l'ha scritta alcuni mesi orsono, ma da parte del Governo non abbiamo ancora capito che tipo di risposta abbiate dato, perché tra l'altro va ad incidere sulla parte fiscale della gestione dei porti.

Delegare continuamente all'Europa rischia di essere una delega in bianco che smonta progressivamente l'Italia, l'italianità e il *made in Italy*. Andate a chiedere alla comunità dei pescatori quanto bene facciano tutte queste normative europee che appesantiscono in termini burocratici l'attività della pesca o l'attività dell'agricoltura.

Ovviamente per Italexit il voto non può che essere contrario e ringrazio ancora l'Assemblea per l'attenzione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1721-B, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(986) Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 (Relazione orale) (ore 18,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 986.

Colleghi, visto che abbiamo dieci ratifiche, sono graditi interventi scritti e dichiarazioni di voto cumulative.

Il relatore, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ALFIERI, relatore. Signor Presidente, quelle in esame sono ratifiche di due Convenzioni e di un Protocollo che ormai sono datati al 2002 e al 2006, quasi tutti recepiti dalla normativa nazionale in materia di lavoro dignitoso e produttivo e di sicurezza sui luoghi del lavoro. Arriva, quindi, a compimento una ratifica quasi scontata. L'intento è che questi documenti internazionali contribuiscano a costruire la cultura per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e a creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata sia a livello nazionale che di impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate.

In particolare, tali norme internazionali mirano a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori, l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro, come dicevo già ampiamente recepito da molta parte della normativa italiana.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento di ratifica non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con gli obblighi internazionali. Si propone quindi l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Votaz

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI, chiedo il permesso di depositare agli atti il testo integrale dell'intervento per questa e per le ratifiche a seguire.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

[ALFIERI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge di ratifica in esame e sui successivi.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo sul disegno di legge di ratifica in esame e sui successivi. Chiedo altresì di poter depositare agli atti il testo scritto della dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

[LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, anche io annuncio il voto favorevole del Gruppo sul disegno di legge di ratifica in esame.

[FERRARA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*M5S*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge di ratifica in esame e su tutti quelli che verranno esaminati oggi.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1223) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016*
(Relazione orale) (ore 18,42)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1223.

La relatrice, senatrice Taverna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[TAVERNA](#), relatrice. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare l'Accordo tra l'Italia e l'Ecuador, sottoscritto nel luglio 2016, in materia di cooperazione di polizia, che sancisce l'impegno dei due Paesi ad intensificare la collaborazione bilaterale per prevenire, contrastare e condurre indagini sulla criminalità nelle sue varie forme, ponendosi quale strumento giuridico per regolamentare la cooperazione di polizia sotto il profilo strategico ed operativo.

In particolare, l'Accordo indica i settori della cooperazione bilaterale relativi al crimine organizzato transnazionale, alla tratta di esseri umani, ai traffici di stupefacenti, di migranti, di armi e di beni

culturali; alla ricerca dei latitanti, al riciclaggio e alla criminalità informativa.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli e l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento europeo, né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988 e dalla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000, tutti strumenti giuridici adottati nell'ambito delle Nazioni Unite.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Ferrara confermano il voto favorevole precedentemente espresso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1271) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016 (Relazione orale) (ore 18,45)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1271.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FERRARA, relatore. Signor Presidente, sarò estremamente veloce. Tale Accordo intende fornire un quadro giuridico essenziale per l'approfondimento della disciplina dei rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan in questioni molto importanti che riguardano l'innovazione, l'istruzione e la formazione. Cooperazione oggi più che mai fondamentale, anche in funzione della necessità di continuare a fornire supporto al popolo afgano in seguito al ritiro delle truppe Nato dal territorio.

L'annuncio della prossima conclusione della missione alleata è stata accolta con favore e grande entusiasmo. Tuttavia deve necessariamente essere accompagnata da iniziative di cooperazione allo sviluppo ed attività volte alla maggior tutela dei diritti umani della popolazione civile, per evitare che lo spazio lasciato dalle truppe occidentali sia riempito da nuovi conflitti intestini. L'Italia è storicamente impegnata nel sostegno allo sviluppo dell'Afghanistan; ne sono un esempio gli accordi con il nostro Paese, che contribuisce a offrire supporto alle piccole imprese, all'agricoltura ai mercati

rurali o la riabilitazione di strade o corridoi.

L'intesa che ci troviamo oggi ad esaminare esplicita innanzitutto l'impegno delle parti a sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, a promuovere i rispettivi patrimoni culturali, a rafforzare la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a promuovere programmi multilaterali, nonché la diffusione delle rispettive lingue e culture, a favorire la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi e ad incoraggiare la collaborazione tra le rispettive università e istituti di formazione superiore.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Alfieri, Aimi, Garavini e Ferrara confermano il voto favorevole precedentemente espresso.

[LUCIDI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LUCIDI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, una brevissima dichiarazione di voto leggermente più lunga delle precedenti per sottolineare all'Assemblea l'importanza della ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e il Governo della Repubblica dell'Afghanistan. Non sfuggirà ai nostri colleghi il fatto che questo Accordo arriva a seguito del ritiro delle truppe dal suolo afgano. Tale decisione che fu presa inizialmente nel febbraio 2020 dall'Amministrazione statunitense di Trump, poi confermata nei fatti nel settembre 2020, ha trovato seguito in questi giorni perché la nuova amministrazione, sebbene sia stata annunciata come completamente differente, in realtà ha seguito il solco tracciato dall'Amministrazione Trump. Tanto che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di trovare meravigliosa e positiva la decisione dell'Amministrazione Biden. Sembra quindi che si stia avviando una nuova epoca per l'Afghanistan e l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica al nostro esame cade proprio a proposito.

Pertanto, nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, esprimo anche apprezzamento per l'Amministrazione prima Trump, poi Biden, che hanno il merito di aver deciso di ritirare finalmente le truppe dall'Afghanistan. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge 1271, nel

suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1277) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017 (Relazione orale) (ore 18,52)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1277.

La relatrice, senatrice Pacifico, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

PACIFICO, relatrice. Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017.

L'intesa bilaterale al nostro esame, già ratificata dal Parlamento tunisino nel febbraio 2018, intende porsi quale strumento regolatore del trasporto di persone e merci su strada tra l'Italia e la Tunisia, per agevolare lo sviluppo dell'interscambio commerciale e della mobilità tra i due Paesi.

Signor Presidente, deposito il resto della relazione, proponendo l'approvazione del disegno di legge al nostro esame da parte dell'Assemblea e dichiarando il voto favorevole della componente Idea e Cambiamo del Gruppo Misto.

PRESIDENTE. Senatrice Pacifico, la Presidenza l'autorizza a depositare il resto della relazione.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Ferrara e Lucidi confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1277, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1278) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 (Relazione orale) (ore 18,55)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1278.

Il relatore, senatore Aimi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AIMI, *relatore*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Bolivia in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel marzo 2010.

Tale Accordo, destinato a sostituire una precedente intesa di settore, risalente al 1953, esplicita innanzitutto l'impegno delle parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei. L'Accordo impegna inoltre le parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e dell'ambito radiotelevisivo, nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte.

Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta in 179.180 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e in 188.300 euro annui a decorrere del 2023, nonché in ulteriori 78.840 euro, a decorrere dall'anno 2021. Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Ferrara e Lucidi confermano il loro voto favorevole.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1954) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,58)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1954, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FERRARA, relatore. Signor Presidente, chiedo di depositare il testo del mio intervento, affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso,

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Ferrara e Lucidi confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1955) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 19,01)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1955, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Aimi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AIMI, relatore. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge, già approvato alla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritto dall'Italia e dal Governo della Repubblica del Kosovo nell'aprile del 2019.

Come si evince dalla relazione introduttiva al disegno di legge, la scelta di disciplinare la materia attraverso un'apposita convenzione bilaterale è stata dettata dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al caso, non avendo il Kosovo aderito alla Convenzione del marzo del 1993 del Consiglio

d'Europa sul trasferimento delle persone condannate.

L'Accordo è finalizzato a consentire il trasferimento - nel proprio Stato - dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo da permettere di scontare la pena loro irrogata a seguito di sentenza di condanna irrevocabile nel proprio Paese di origine.

Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in euro 5.114 annui a decorrere dal 2020, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori.

L'analisi della compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale né di contrasto con la normativa dell'Unione europea o con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Ferrara e Lucidi confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1935) Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009 (Relazione orale) (ore 19,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1935.

Il relatore, senatore Aimi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AIMI, relatore. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge recante l'adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali.

Il Protocollo, firmato il 16 novembre 2009, rappresenta il culmine di oltre vent'anni di lavoro a livello intergovernativo in seno al Consiglio d'Europa in tema di partecipazione democratica a livello locale, iniziato con la firma della Carta europea delle autonomie locali.

Il documento, approvato nel 1985 in seno al Consiglio d'Europa e ratificato ad oggi da tutti e 47 i Paesi membri dell'organismo continentale, obbliga le parti ad applicare le regole fondamentali per garantire

l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria degli enti locali, prevedendo che il principio dell'autonomia locale sia riconosciuto dal diritto nazionale e protetto dalla Costituzione, permettendo così agli enti locali di essere eletti con suffragio universale. Il Protocollo addizionale, la cui ratifica è oggi al nostro esame, prevede che alla Carta europea delle autonomie locali sia aggiunta anche un'altra dimensione, relativa al diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, ovvero il diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale.

L'articolo 3 del disegno di legge, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

LUCIDI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, vorrei fare un brevissimo inciso su questo Accordo, che è molto interessante. Sebbene sia datato al 1985, arriva in Aula in questi giorni. A mio avviso, nell'Accordo c'è una parte molto interessante, che prevede che lo scopo principale di questo Protocollo sia sancire il diritto individuale di chiunque a partecipare agli affari di una collettività locale. Evidenzio particolarmente questo aspetto, perché credo sia interessante lasciare agli atti ciò che è accaduto oggi in Commissione affari esteri: abbiamo audito l'ambasciatore cinese, il quale, sollecitato in maniera molto importante da svariati commissari, tra i quali il sottoscritto per la Lega, ma anche da altri colleghi del centrodestra, è stato incalzato fortemente sul tema dei diritti umani. Sostanzialmente, ci ha risposto che chi non è d'accordo con le direttive del Governo non può esercitare un ruolo politico, prendendo ad esempio la questione di Hong Kong. In quel caso, si parlava di un accordo economico tra l'Unione europea e la Cina.

Credo che questo sia un tema sul quale dobbiamo riflettere per decidere quale sia l'atteggiamento da tenere. Da una parte, stiamo parlando del diritto di tutti a partecipare alla vita politica delle comunità, a prescindere dall'indirizzo politico. Recentemente si sono svolte le elezioni in Israele, la cui Assemblea parlamentare, la Knesset, è molto variegata a livello di indirizzo politico.

Detto questo, ribadendo il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione su questo Accordo, invito l'Assemblea a una riflessione sul tema, che secondo me è molto importante.

[MALAN](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, ringraziando il relatore Aimi per il lavoro svolto. Spero che, una volta ratificato questo Accordo, potremo finalmente cambiare una legge assurda, che impedisce ad alcune comunità locali italiane di partecipare alla vita delle proprie amministrazioni locali, come nel caso di coloro che abitano nei Comuni non capoluogo di Provincia delle cosiddette Città metropolitane, che si vedono eleggere il sindaco metropolitano da altri, ossia da coloro che abitano nel capoluogo. Spero che con l'Accordo internazionale saremo spinti a cambiare una legge assolutamente assurda e incoerente con i principi democratici.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1926) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019 (Relazione orale) (ore 19,11)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1926.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PETROCELLI, *relatore*. Signor Presidente, ricordo solo un passaggio della mia relazione.

Si tratta di un Accordo che riguarda Italia e Tunisia e come progetto rappresenta una convenienza reciproca per entrambe. La Tunisia è un Paese strategico per gli interessi nazionali italiani e ritengo che sia un tassello fondamentale della rinnovata politica estera mediterranea del nostro Paese.

Chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prendo atto e l'autorizza in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri, Aimi e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

PACIFICO (*Misto-IeC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACIFICO (*Misto-IeC*). Signor Presidente, intervengo sul provvedimento di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e quello tunisino inerente allo sviluppo di un'infrastruttura per la trasmissione elettrica atta all'interscambio di energia tra l'Italia (e, quindi, l'Europa) e il Nord Africa.

L'Accordo è stato sottoscritto dai due Paesi il 30 aprile 2019. È un progetto ambizioso per la realizzazione e gli sviluppi futuri. Signor Presidente, mi sembra doveroso sottolineare il significativo valore strategico, come ha già ricordato il relatore, e geopolitico dell'opera, che ripositiona il nostro Paese nello scacchiere politico nordafricano.

L'opera, nella proposta per l'energia e il clima della Commissione europea, si pone come obiettivo l'integrazione della Tunisia e dell'intera regione nel mercato europeo. Questa brevissima introduzione si rende necessaria per meglio far comprendere l'importanza strategica dell'allargamento del mercato energetico delle fonti rinnovabili a milioni di persone.

Nel chiedere l'autorizzazione a consegnare la restante parte del mio intervento scritto, dichiaro il voto favorevole della componente Idea e Cambiamo del Gruppo Misto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

[LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, svolgerò una dichiarazione di voto molto telegrafica.

Si tratta di un Accordo importante, a fronte di un investimento importante (c'è di mezzo Terna). Credo sia importante lasciare agli atti quale sia stato il nostro intervento in Commissione su questo Accordo, perché durante la discussione è emerso, anche dalla relazione presentata da Terna, che questo investimento, che non è a costo zero (a parte la componente europea, c'è un investimento anche da parte italiana), avrebbe avuto un riflesso sulla bolletta degli italiani. Chiaramente il Gruppo Lega si è immediatamente attivato e abbiamo chiesto un approfondimento al Governo. Questi approfondimenti sono arrivati e il Garante ha assicurato sul fatto che dal 2026 gli aumenti saranno sostanzialmente minimi.

Volevo lasciare agli atti questo intervento, perché secondo me è stato molto significativo. Esprimo in questa sede il voto favorevole del Gruppo Lega.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1956) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 19,17)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1956, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[ALFIERI](#), *relatore*. Signor Presidente, preannuncio che consegnerò la relazione, limitandomi a sottolineare come la Svizzera, che è Paese membro dell'ESA (l'Agenzia spaziale europea), abbia un ruolo importante all'interno del programma Galileo, in termini di servizi tecnologici e logistici. Si rendeva pertanto necessario andare a ratificare l'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, per rafforzare la cooperazione in questo ambito.

L'articolo 3 del disegno di legge pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

Per il resto, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo della relazione, chiedendo che sia allegato al

Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso, senatore Alfieri.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Ferrara e Lucidi confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ringrazio per la collaborazione; abbiamo votato tutte e dieci le ratifiche. *(Applausi).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SBROLLINI *(IV-PSI).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(IV-PSI).* Signor Presidente, intervengo sul video veramente scandaloso e vergognoso di ieri di Beppe Grillo. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Invito chi intende lasciare l'Aula a consentire la prosecuzione dei lavori, perché non riesco neppure a sentire quello che viene detto.

SBROLLINI *(IV-PSI).* La ringrazio, signor Presidente, perché mi volevo rivolgere anche ai colleghi e, in modo particolare, alle colleghe del MoVimento 5 Stelle.

Penso che quello che è accaduto ieri sia un fatto estremamente grave; io lo considero gravissimo. Sottolineo però, devo dire anche con piacere, la presa di posizione molto dura di molte forze politiche, a cominciare da Italia Viva-PSI.

Mentre possiamo comprendere infatti la sofferenza di un padre che legittimamente vuole difendere il proprio figlio, non abbiamo sentito in quel video violento, maschilista e nel quale viene usato un linguaggio veramente di odio, nessuna parola nei confronti della ragazza, che sarebbe la vittima e che in qualche modo è stata fatta passare per colpevole. *(Applausi).*

Vede, signor Presidente - e ringrazio i colleghi - qui non siamo in un tribunale, non stiamo giudicando se quei ragazzi sono colpevoli o innocenti, perché per questo c'è la magistratura e noi crediamo nella magistratura. Siamo però garantisti e, soprattutto, non ci possono essere momenti a corrente alternata, se si è con la magistratura o contro di essa. Mi pare che un valore che è stato sempre sottolineato dal MoVimento 5 Stelle è che la magistratura, a prescindere, va sempre difesa. In ogni caso, un conto è difendere i valori della giustizia, un conto è il giustizialismo e un conto sono la spettacolarizzazione e l'aver deriso e ridicolizzato il dolore e la sofferenza di una ragazza e della sua famiglia.

Non solo dunque chiediamo le scuse di Beppe Grillo a quella ragazza e a quella famiglia, ma

chiediamo anche le sue scuse in quanto personaggio pubblico, che ha utilizzato il suo potere mediatico per entrare in una vicenda drammatica, tragica e dolorosa, nella quale addirittura si sono insinuate cose che poi si verificherà se sono vere o meno.

Credo che questa sia la cosa più grave: parliamo di un personaggio pubblico che, come tale, doveva cercare forse il silenzio e non dire una parola su questa vicenda. Secondo me, signor Presidente, sarebbe stato meglio non esprimersi in questo senso. Ha deciso però, ancora una volta, di far prevalere il giustizialismo e la spettacolarizzazione su quella vicenda, proprio oggi, in un momento in cui i dati ci dicono che la violenza e i maltrattamenti sono in aumento, anche a causa della pandemia, del *lockdown* e delle tante donne che hanno paura di denunciare.

Concludo, signor Presidente, dicendo che non solo avrei preferito il silenzio, ma che ci fosse almeno la conoscenza delle leggi. Ci sono leggi importanti come il cosiddetto codice rosso, che è stato adottato perché chi ha subito violenza ha paura, è una persona fragile e vulnerabile e non è detto che debba immediatamente denunciare uno stupro o una violenza; magari ha bisogno di tempi più lunghi.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.

SBROLLINI (*IV-PSI*). Sì, signor Presidente.

Chiedo rispetto e, soprattutto, dignità per tutte le donne (*Applausi*), perché con quel video sono state offese tutte le donne e, prima di tutto, coloro che hanno subito violenza. (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, mi dispiace fare questo intervento a fine seduta, visto che non ne faccio mai. Forse l'argomento potevamo trattarlo ad inizio seduta, come mi pare sia stato fatto alla Camera, però ci sarà modo di tornarci.

C'era una volta un partito che inveiva contro tutti: ero Vice Presidente del Senato, usai a sproposito il termine "*handicap*", "*handicappato*", che oggi è politicamente scorretto e non va usato - oggi si usano termini diversi per indicare una difficoltà fisica e personale - e una senatrice, che oggi non siede più sui banchi del Gruppo MoVimento 5 Stelle, chiese le mie dimissioni, perché avevo sbagliato. Mi scusai, presiedendo i lavori, perché avevo sbagliato a usare una parola che venti o trent'anni fa era nel gergo e oggi è considerata un'offesa.

È vero che Grillo non è un parlamentare e che non sta in quest'Aula, però ha deciso Governi e non Governi; qui ci sono colleghi che non avrebbero votato alcuni Governi, se Grillo non glielo avesse ordinato, quindi è un capo politico a tutti gli effetti (*Applausi*), un *leader* che decide della democrazia italiana. Peraltro, ai partiti ancora credo, quindi, se un partito decide una linea, è anche giusto che poi un parlamentare esegua. E Grillo è intervenuto nel dibattito politico.

Parlo dai banchi di un partito ipergarantista, Forza Italia, che ha brandito il tema della giustizia in tutti i momenti, spesso incompreso e dileggiato, soprattutto da Grillo e dal suo MoVimento, che ha invocato la forza in ogni caso, ma non per il proprio figliolino. (*Applausi*). Essendo garantisti, auguriamo a suo figlio di essere liberato dalle accuse - che poi non sono state ancora formalizzate e non mi pare che ci sia ancora il rinvio a giudizio - però Grillo con questo linguaggio, con i gesti e le parole che ha usato ha messo una lapide sulla sua rivoluzione morale. Era più bravo quando faceva la pubblicità dello yogurt, perché allora almeno faceva ridere quel linguaggio. (*Applausi*).

È stato già detto dalla collega Sbrollini della denuncia dopo otto giorni. (*Applausi*). Negli anni abbiamo fatto discussioni in Parlamento per garantire alle donne il diritto di fare la denuncia (*Applausi*) in qualsiasi momento e circostanza, perché perfino nelle mura domestiche non hanno il coraggio, la possibilità o l'agibilità - non so quale termine usare, ditelo voi - di telefonare a una caserma o a un commissariato perché minacciate. L'abbiamo discusso in Parlamento e abbiamo fatto leggi: abbiamo introdotto il reato di *stalking* e quant'altro. Non so come siano andati i fatti e mi pare strano che Grillo dica di avere il video: che ci fa con questo video? Vada alla procura e lo consegni. Quanto alla vicenda sessuale col video fatto, è vero che c'era una Presidente di Commissione che aveva riempito la casa di telecamere. Ci siamo scordati questo episodio di qualche tempo fa: era la Presidente della Commissione giustizia e si era messa lei stessa le telecamere in casa.

Non sono indignato, perché Grillo era il nulla e questo video dimostra che era il nulla assoluto. Voleva

insegnare il diritto e la democrazia, ma ha mostrato arroganza, mancanza di rispetto per le istituzioni e l'autodifesa, perché era suo figlio. Rispetti la verità, rispetti le donne e rispetti la magistratura. Ci ha insegnato cose che non conosceva neanche lui, torni a pubblicizzare lo yogurt. (*Applausi*).

[GARNERO SANTANCHE'](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' (*FdI*). Signor Presidente, devo dire di essere un po' dispiaciuta - anche se lo capisco - di non vedere presenti durante un intervento di fine seduta tutti i rappresentanti dei 5 Stelle, mentre sono soliti farne molti.

A parte questo, dico di non essere come Maramaldo, al quale Francesco Ferrucci rivolse la celebre frase: «Vile, tu uccidi un uomo morto». Non sono questo, come Grillo non è certamente Ferrucci. Credo che abbia grandissime responsabilità: non voglio ricordare in quest'Aula tutte le frasi giustizialiste e manettare che Beppe Grillo negli ultimi vent'anni ha sempre pronunciato nei suoi *show*. È sempre stato protagonista del suo estremismo giudiziario, anzi, lo ha sempre usato per colpire i suoi avversari politici, avendo forse pochi contenuti. Il suo contenuto principe era proprio l'utilizzo della magistratura, di quell'essere giacobino che certamente bene a questa Nazione non ha fatto.

Prendo atto di questo cambio repentino di Grillo e vi devo dire che, da madre, lo comprendo; l'amore per un figlio è così grande da essere riuscito a incidere sul credo di Beppe Grillo di tutti questi anni. L'amore di un figlio ha fatto capire un'altra cosa, perché - ce lo dobbiamo dire, colleghi, con chiarezza - questo tipo di giustizia è come un cancro: quando non si prova sulla propria pelle, non si capisce la devastazione che procura. È la stessa cosa, colleghi, quando arrivano queste bombe di giudizi sommari o, peggio, di pregiudizi all'interno delle famiglie. Grillo adesso sta capendo quanto male ha potuto fare, quando arrivava in una famiglia, perché per lui andava messo in galera non chi era colpevole, ma soltanto colui che era nemmeno indagato, ma soltanto sospettato. E Grillo già faceva sentire il tintinnio delle manette.

Caro Grillo (mi rivolgo a lui), da mamma ti capisco, perché ognuno di noi per difendere il proprio figlio sarebbe pronto a farsi uccidere.

Attraverso questo cambio repentino devo dire di aver capito di Grillo due cose, per prima che anche lui sa amare. Pensavo che sapesse solo odiare; invece ho scoperto che anche lui sa amare. (*Applausi*). Devo anche dirgli che chi di spada ferisce, di spada perisce.

Grillo, hai invocato tante volte questa giustizia piena di pregiudizi e questa volta ce l'hai in casa: mi dispiace, ma devi fartene una ragione. (*Applausi*).

[FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, condivido tutti gli interventi precedenti e inizio il mio, che sarà breve, intervento rimandando a un articolo pubblicato sul sito «Il Blog delle Stelle», che penso sia noto a tutti: «In Italia viene uccisa una donna ogni settantadue ore. Le vittime di stupro sono circa 650.000. Nove donne su dieci, però, non riescono a denunciare. C'è troppa urgenza di intervenire, per questo dovevamo approvare al più presto la nostra proposta sul codice rosso e le norme antiviolenza su donne e bambini»; «abbiamo previsto pene più forti per chi si macchia di reati così gravi». E ancora: «Il MoVimento 5 Stelle ha voluto inserire anche la norma che allunga i tempi per denunciare l'aggressione per fatti di violenza: non più sei, ma dodici mesi. Un passo così importante è delicato e ha bisogno del tempo necessario per maturare». Questo articolo è stato postato il 17 agosto 2019, alle ore 13,28. L'ho precisato perché non ci fosse assolutamente l'idea che fossero parole mie; l'avete scritto. L'ha scritto e l'ha condiviso sicuramente il vostro *leader*.

Non entro nel merito di come si comporta, ci mancherebbe altro; lo guardo come uomo e oggi quest'uomo ha reso vergogna all'Italia. (*Applausi*).

In quest'Aula spesso portiamo quello che succede in casa degli altri. Parliamo delle donne maltrattate, violentate o sequestrate in casa degli altri e facciamo discussioni per ore e ore.

Oggi invece dobbiamo guardare in casa nostra, perché abbiamo reso l'Italia piccola e barbara, perché, quando in un video si ridicolizza e si svilisce un reato gravissimo, la si fa diventare un Paese che non progredisce, anzi siamo tornati indietro. Ha in qualche maniera brutalizzato ancora di più questa

giovane donna, che, se ci sarà, dovrà per forza subire un processo, con tutte le conseguenze del caso, e sarà un'altra violenza, perché non c'è solo il reato consumato al momento, ma ci sono le conseguenze che si porterà dietro per una vita. Ha in qualche maniera dileggiato le donne e reso vano il lavoro che il Senato fa, tutte le volte che vengono svolti interventi a fine seduta per portare argomenti a sostegno delle donne in tutti i settori.

Non sono buona come la senatrice Garnero Santanchè, che giustamente ha detto che lo capisce, perché è un padre. Anch'io sono una madre e tanti qui sono genitori. A volte i genitori devono insegnare ai loro figli cos'è il bene e cos'è il male e tante volte sbagliano e devono attendere.

Al signor Grillo posso solo dire che avrebbe fatto bene a tacere (*Applausi*), perché a volte anche il silenzio di un padre è un insegnamento. Soprattutto usare i *social* ed il suo ruolo pubblico è stato un insegnamento sbagliatissimo, perché ha dato anche un'altra versione, ha voluto dire che con il potere poteva fare questo. C'è una magistratura e proprio lui, che ha sempre detto che essa è il luogo deputato per certe cose, abbia fiducia in suo figlio, nella magistratura e nel silenzio, come fanno tanti altri. (*Applausi*).

[MAUTONE](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (*M5S*). Signor Presidente, raffrediamo un po' l'atmosfera, ma con un fatto importante.

L'ennesimo sequestro di uno scarico abusivo illecito, ritrovato ad Acerra, con sversamento nelle acque reflue dei Regi Lagni, richiama ancora una volta di più l'attenzione sulla gravissima situazione degli sversamenti incontrollati di rifiuti speciali riversati abusivamente nell'ambiente e, nel caso specifico, nella serie di canali che si diramano nel territorio della periferia a Nord-Est di Napoli e nella parte meridionale della provincia di Caserta, che costituiscono e rientrano nel sistema dei Regi Lagni.

Tutti i veri e propri delitti e scempi ambientali che continuano costantemente a verificarsi in questi territori, in cui - non dimentichiamolo - è localizzata la cosiddetta terra dei fuochi, devastano le nostre terre, avvelenano le nostre acque e inquinano i nostri territori. Gli smaltimenti illeciti insistono sui nostri territori, incuranti delle grida di dolore che si levano da ogni parte ogni giorno e delle gravissime e colpevoli conseguenze del disastro ambientale che stanno provocando. Essi rappresentano una delle dimostrazioni più abiette del punto di non ritorno cui sono arrivate la bramosia umana e l'assenza di senso di responsabilità e di appartenenza di alcuni personaggi, che potremmo definire vere belve, che, oltraggiando la legge, non si fermano nemmeno davanti alle tante vittime che i veleni da essi scaricati senza controllo purtroppo provocano, in un'*escalation* incontrollabile, con un rapporto causale ormai dimostrato, senza ombra di dubbio, con le patologie più varie, *in primis* quelle tumorali, che colpiscono la nostra comunità, senza risparmiare nessuna fascia d'età.

Nonostante le attività di contrasto ai reati ambientali da parte dei Carabinieri, e in particolare dei forestali, proseguono senza sosta questi scempi ambientali, continuano con cadenza periodica e non si riescono realmente a fermare. Pneumatici, materiali plastici e ferrosi, guaine, liquidi inquinanti, materiali di risulta, residui provenienti da concerie e tutta una serie di rifiuti speciali vengono accantonati e smaltiti abusivamente senza precauzioni e senza rispettare le modalità previste dalla legge. Il risultato finale è che si avvelenano i nostri territori. Un reato commesso contro l'ambiente in cui viviamo è un delitto commesso verso il nostro futuro e i nostri figli. (*Applausi*).

[NUGNES](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*Misto-LeU*). Signor Presidente, c'è un altro video che gira in questi giorni a cura del sito www.notav.info sui responsabili di lanci ad altezza uomo. Si vedono e si sentono chiaramente uomini delle Forze dell'ordine e dell'Arma dei carabinieri in tenuta antisommossa, in un'area boscosa dietro una staccionata, sparare ripetutamente lacrimogeni ad altezza uomo, di notte, verso una piana da cui provengono canti.

In questi giorni girano le foto di una ragazza, un'attivista no TAV, Giovanna Saraceno, con il volto tumefatto da un colpo di lacrimogeni sparato ad altezza uomo, che le ha prodotto due emorragie cerebrali e plurime fratture al volto.

PRESIDENTE. Senatrice, lei riferisce fatti di cui ha conoscenza diretta?

NUGNES (*Misto-LeU*). Ha una prognosi di venticinque giorni. È stata ferita durante un'azione di sgombero in Val di Susa, un'azione spropositata delle Forze dell'ordine. Non ci sono più parole per descrivere quanto sta avvenendo in Val di Susa, una vera e propria occupazione militare del territorio, si legge sul sito.

Non possiamo continuare a fingere di non sapere e di non vedere che i decreti-legge su immigrazione e sicurezza, che non sono stati modificati per la parte sicurezza, sono la base di questi inasprimenti e dei tanti fermi e arresti nel Paese, in una crescente compressione dei diritti costituzionali, aggravata strumentalmente anche dalla grave crisi pandemica che stiamo vivendo.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 21 aprile 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 21 aprile, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 19,43*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 ([1721-B](#))

ARTICOLI DA 1 A 29 E ALLEGATO A NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Allegato A
(articolo 1, comma 1)

1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo

- nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018);
- 2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020);
- 3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (termine di recepimento: 19 settembre 2020);
- 4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
- 5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020);
- 6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 30 giugno 2021);
- 7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);
- 8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 19 ottobre 2021);
- 9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio 2021);
- 10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31 maggio 2021);
- 11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
- 12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
- 13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
- 14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
- 15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di

- recepimento: 28 dicembre 2020);
- 16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
- 17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
- 18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2021);
- 19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
- 20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021);
- 21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva);
- 22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);
- 23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);
- 24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° agosto 2021);
- 25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (termine di recepimento: 1° agosto 2022);
- 26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 1° agosto 2021);
- 27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto 2022);
- 28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
- 29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/ 61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera

- degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
- 30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
- 31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);
- 32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);
- 33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2020);
- 34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64, punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva);
- 35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (termine di recepimento: 8 luglio 2021);
- 36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno 2022);
- 37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre 2021);
- 38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023);
- 39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della citata legge n. 234 del 2012, e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della

direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato;
- b) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore;
- c) prevedere specifiche misure a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- d) prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta e anche attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera a);
- e) prevedere misure per l'adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e per la revisione dei limiti di affollamento pubblicitario secondo principi di flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità;
- f) prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- g) prevedere che i fornitori di servizi di media, comprese le piattaforme *social*, forniscano agli utenti informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo, prevedendo inoltre specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi, di soggetti inesistenti o tramite l'appropriazione di identità altrui, al fine di alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi o per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false;
- h) prevedere che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, associandole a un'avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi mobili;
- i) garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata, nonché prevedere idonee misure, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e di co-regolamentazione, tese a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari;
- l) promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video;
- m) aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone ulteriormente le prerogative di indipendenza;

n) aggiornare l'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;
 - b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio di stabilità dell'attuale riparto di competenze sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;
 - c) introdurre misure di semplificazione per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo altresì l'accesso generalizzato alle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;
 - d) assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili, così come previsto dall'articolo 48 della direttiva (UE) 2018/1972;
 - e) definire un regime autorizzatorio, senza pregiudizio alla facoltà delle amministrazioni competenti di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'*internet* delle cose, come il *Low Power Wide Area Network* (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi;
 - f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi;
 - g) prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;
 - h) aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza;
 - i) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;
 - l) provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;
 - m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e

storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse finalità che le medesime perseguono, essendo orientate alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e all'espletamento dei sondaggi e non alla promozione e commercializzazione di beni e servizi come nelle televendite e nel *telemarketing*.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:

1) la disciplina è volta a definire criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca inoltre criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a quelli definiti dalla presente lettera;

2) il processo programmatico di individuazione delle aree idonee è effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al numero 1) entro sei mesi. Nel caso di mancata adozione, è prevista l'applicazione dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere che, nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera *a)*, siano rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo;

c) individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, secondo un principio di sussidiarietà verticale, per l'installazione degli impianti nelle aree e nei siti individuati ai sensi delle lettere *a)* e *q)*, riducendo altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi e razionalizzandoli rispetto ai termini dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica;

d) individuare procedure abilitative semplificate per gli interventi, diversi dalla mera sostituzione di componenti principali che non è sottoposta ad alcuna autorizzazione, di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di impianti a fonti rinnovabili già esistenti, razionalizzando altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi;

e) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi incluse quelle inerenti ai sistemi efficienti di utenza e allo scambio sul posto, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa;

- f) prevedere meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell'autoconsumo, anche ai fini dell'aggiornamento delle modalità di imposizione e raccolta delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, valutando il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla povertà energetica;
- g) prevedere misure volte a favorire e promuovere la progressiva installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante il riordino delle misure vigenti e l'introduzione di meccanismi d'obbligo, fatti salvi i vincoli paesaggistici e i limiti imposti dalla tipologia dell'edificio;
- h) individuare misure incentivanti per la promozione delle comunità di energia rinnovabile volte a favorire la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti, valorizzando la rete elettrica esistente e massimizzando l'utilizzo locale della relativa produzione energetica, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa, fatta salva l'applicazione degli oneri generali di sistema sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali e su quella prodotta e condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente. A tal fine, prevedere che agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell'energia sia garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, con particolare riguardo ai meccanismi di valorizzazione dell'autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta, evitando comunque effetti distorsivi sul mercato e prevedendo meccanismi semplificati secondo cui la quota di energia condivisa, in quanto autoconsumata localmente, sia scorporata *a priori* e non rientri fra le voci oggetto di fornitura da parte dei venditori terzi;
- i) prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia producibile da fonti rinnovabili, anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, anche attraverso un *iter* autorizzativo semplificato, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo, tenendo conto del principio di neutralità tecnologica;
- l) incoraggiare la ricerca per la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti durante il ciclo di produzione dei sistemi di accumulo dell'energia, in particolare attraverso la sostituzione di sostanze nocive e materie prime critiche con altre meno impattanti, per allungare la vita utile in condizione di massimo rendimento dei sistemi di accumulo e per facilitarne il riciclaggio una volta giunti a fine vita;
- m) introdurre misure per l'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della silvicoltura a turno di taglio breve (*short rotation forestry*), in coerenza con le previsioni europee sull'utilizzo a cascata, in particolare sui principi di sostenibilità, uso efficiente delle risorse, circolarità in tutti i flussi e in ogni fase e sussidiarietà, e con le esigenze ambientali di cui alla lettera p), considerando anche le opportunità derivanti dalle biomasse residuali industriali;
- n) favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;
- o) prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli ecosistemi, con la pianificazione energetica e con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico, purché siano rispettati gli *standard* di sicurezza geomorfologica;
- p) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in coerenza con le diverse esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2016, e in coordinamento con le disposizioni agevolative per l'autoconsumo, prevedendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei

gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell'*eternit* o dell'amianto. Prevedere inoltre che l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di incentivazione tengano conto dei seguenti indirizzi:

- 1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia, in modo da consentire una maggiore programmabilità delle fonti;
- 2) il meccanismo dello scambio sul posto sia soppresso, prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti già avviati e introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia nell'ambito di configurazioni di autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo e le comunità dell'energia;
- q) promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee, e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, del patrimonio culturale e del paesaggio, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo delle piattaforme petrolifere in disuso;
- r) semplificare e stimolare il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai meccanismi di incentivazione economica, per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine;
- s) introdurre misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l'incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistenti;
- t) aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano;
- u) prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo sviluppo dei biocarburanti avanzati per favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione;
- v) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo, prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- z) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione di decarbonizzazione nel settore dei trasporti;
- aa) introdurre misure di semplificazione per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di diffusione dei veicoli elettrici previsti dal PNIEC, anche coordinando e integrando le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- bb) prevedere, al fine di favorire il contributo dei biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate all'allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale nel settore dei trasporti, un approccio tecnologicamente neutro, evitando la promozione di specifiche fonti di energia rinnovabile, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;
- cc) promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica, volto a soddisfare gli impieghi industriali che necessitano di intensità energetiche molto elevate che non possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- dd) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo che detta qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, sia conseguita con il possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

ee) a partire dal 1° gennaio 2023, escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze degli impatti in termini di deforestazione:

- 1) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);
- 2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia di tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- b) stabilire che i poteri investigativi e decisorii di cui ai capi IV, V e VI della direttiva (UE) 2019/1 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano gli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990;
- c) apportare alla legge n. 287 del 1990 le modifiche necessarie a consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori, in linea con le sanzioni irrogate dalla Commissione per analoghe infrazioni ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002;
- d) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, nei limiti edittali fissati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell'Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolano;
- e) disporre che il termine di prescrizione per l'irrogazione della sanzione da parte dell'Autorità sia interrotto dagli eventi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 e che, in analogia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003, la prescrizione operi comunque alla scadenza del termine doppio di quello originariamente previsto, fatte salve le cause di sospensione di cui al medesimo articolo 29, paragrafo 2;
- f) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare con riferimento all'articolo 62 del

- decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e all'articolo 78, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali, ferma restando l'applicazione della disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale;
- b)* mantenere e ulteriormente definire i principi generali di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni a cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale;
- c)* coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo, di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;
- d)* prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna;
- e)* salvaguardare la specificità dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui è socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto;
- f)* confermare che i principi della direttiva (UE) 2019/633, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera *a*), della medesima direttiva, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando debitrice in una transazione commerciale, seppur escluse dall'applicazione del citato articolo 3, paragrafo 1, lettera *a*), si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento non superiore a sessanta giorni;
- g)* confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione;
- h)* prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione, definendo in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonché i limiti di utilizzabilità del commercio elettronico;
- i)* garantire la tutela dell'anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali, che possono provenire da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agroalimentare;
- l)* prevedere la possibilità di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633;
- m)* introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento;
- n)* valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione delle denunce come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale;
- o)* adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia all'autorità nazionale di un'eventuale pratica sleale, previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/633;
- p)* adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto- legge 24 gennaio

2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Ispettorato può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;

q) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, questo sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale;

r) prevedere la revisione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso in cui si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto;

s) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell'ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

t) prevedere che all'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizzazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali;

u) prevedere l'applicabilità della normativa risultante dall'esercizio della delega di cui al presente articolo a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire in modo restrittivo i «programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva (UE) 2019/789, in particolare riconducendo il concetto di «produzione propria» alla nozione

di «produzione interna»;

b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789, tenendo in considerazione quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) applicare la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale», nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi;

b) disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti;

c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;

d) stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;

e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio;

f) individuare la disciplina applicabile nel caso in cui l'opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/790, sia anche «orfana» e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;

g) prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo;

h) prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni;

i) definire il concetto di «estratti molto brevi» in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;

l) definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi;

m) definire la quota del compenso di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/790 spettante agli editori nel caso in cui l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori;

n) definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei «massimi sforzi», nel rispetto del principio di ragionevolezza;

o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all'articolo 17, paragrafo 9, della

direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure;
p) stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile, di cui all'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/790;
q) stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790.

Art. 10.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/878 e all'applicazione del regolamento (UE) 2019/876, relativi ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione di attuazione della direttiva e del regolamento tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee;
- b) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee;
- c) confermare, ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, l'individuazione nella Banca d'Italia dell'autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2019/878 e il regolamento (UE) 2019/876 attribuiscono agli Stati membri;
- d) attribuire all'autorità designata ai sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 i poteri previsti dagli articoli 124 e 164 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876;
- e) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;
- f) con riferimento al potere di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in banche e imprese di investimento, previsto in attuazione dell'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2019/878, estendere l'applicazione di tale potere a tutti gli enti sottoposti a regime intermedio disciplinati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per quanto attiene al rinvio all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- g) apportare alla disciplina in materia di assetti proprietari contenuta nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche volte ad assicurarne la conformità agli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee in materia e, in particolare, alle previsioni riguardanti l'individuazione delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e tramite patti parasociali.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e in particolare a quella di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879, nonché all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;

b) garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti;

c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 180 del 2015; la Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea;

d) con riferimento alla disciplina della sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio, avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 33 *bis*, paragrafo 3, e dall'articolo 69, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;

e) con riferimento alla disciplina sulla commercializzazione a investitori non professionali degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette a *bail-in*, avvalersi, con le modalità più idonee ad assicurare la tutela di tali investitori, delle facoltà previste dall'articolo 44 *bis* della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, e prevedere opportune forme di coordinamento con i poteri e le competenze attribuiti alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza;

f) avvalersi della facoltà, con gli effetti previsti dall'articolo 71 *bis* della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, di imporre alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti dalla direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;

g) apportare alla normativa di cui alla lettera a) ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di celerità delle relative procedure;

h) apportare al decreto legislativo n. 180 del 2015 e al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con il regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877;

i) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del regolamento (UE) n. 806/2014 e coordinare il regime sanzionatorio previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con riferimento alle violazioni della disciplina di attuazione dell'articolo 44 *bis* della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

Identico all'articolo 12 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione))

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) in coerenza con le modalità e gli obblighi di servizio pubblico, definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, attive nell'ambito della generazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un'adeguata partecipazione ai costi di sistema;

b) aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di distribuzione chiusi e di linee dirette, disciplinando le modalità e gli obblighi di servizio pubblico e prevedendo un'adeguata partecipazione ai costi di sistema e di rete;

c) definire il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo e integrazione della generazione da fonti rinnovabili e delle esigenze di flessibilità e adeguatezza del sistema elettrico, prevedendo l'attivazione di servizi di flessibilità e servizi ancillari anche di carattere standardizzato sulle reti di distribuzione, ai sensi degli articoli 31 e 32 della direttiva (UE) 2019/944, nonché l'adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli strumenti funzionali all'adozione di soluzioni di mercato con un orizzonte a lungo termine, al fine di dare stabilità agli investimenti, definendo in particolare procedure autorizzative armonizzate e semplificate per la costruzione e l'esercizio di accumuli di energia nonché modalità di realizzazione congruenti con la finalità di accogliere l'intera produzione da fonti rinnovabili non programmabili individuata come necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;

d) adottare le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) in coerenza con quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e), h) e i), allo scopo di definire una disciplina unica in materia di comunità energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo e prevedere, nel rispetto della sicurezza del sistema, l'avvio di sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di auto-dispacciamento, volto a promuovere un ruolo più attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una migliore valorizzazione dell'apporto della generazione distribuita, anche attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori e consumatori di energia a bilanciare le proprie posizioni a livello

locale;

e) aggiornare il quadro normativo delle misure per implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica;

f) prevedere misure per l'evoluzione del ruolo e delle responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione, in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, in funzione delle esigenze di flessibilità del sistema e di integrazione della generazione distribuita e della gestione della domanda, secondo criteri di gradualità;

g) riordinare la disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, da adottare con cadenza biennale, coordinandolo con il piano di sicurezza, e le procedure finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi, inclusi quelli ambientali;

h) aggiornare la disciplina degli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica e dei processi di messa fuori servizio e dismissione al fine di garantire le esigenze di sicurezza del sistema elettrico;

i) prevedere, in caso di mancato rispetto da parte delle imprese elettriche degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2019/944, dal regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali per l'energia (ACER) o dell'autorità nazionale di regolazione, l'irrogazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive, incluso il potere di imporre sanzioni fino al 10 per cento del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 per cento del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata;

l) indirizzare i principi tariffari verso una tariffazione dinamica dell'energia elettrica, riducendo la parte di componenti fisse delle fatture per l'energia elettrica;

m) introdurre misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di reti intelligenti, propedeutiche all'ottenimento dei risultati previsti dalla strategia del «Clean Energy Package».

Art. 13.

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/1160, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dalla citata direttiva alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo testo unico, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie per adeguarlo al regolamento (UE) 2019/1156 e alle relative norme tecniche di attuazione, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo testo unico, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;

c) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,

- concernenti la disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di gestione del risparmio, delle società di gestione UE e dei Gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE nel caso di stabilimento di succursali, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera *a*), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 41, 41-*bis* e 41-*ter* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
- d*) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina in tema di strutture per gli investitori nel contesto della commercializzazione in Italia di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) UE e Fondi di investimento alternativi (FIA) UE prevista dagli articoli 1, numero 4), e 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/1160, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera *a*), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 42 e 44 del decreto legislativo n. 58 del 1998;
- e*) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina di cui agli articoli 1, numero 5), e 2, numero 3), della direttiva (UE) 2019/1160 prevista per il contenuto della lettera di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e nel caso di modifiche delle informazioni contenute nella lettera di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE e di cui all'articolo 32 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera *a*), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo n. 58 del 1998;
- f*) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina prevista dagli articoli 1, numero 6), e 2, numero 4), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di ritiro della notifica nel caso in cui un gestore intenda interrompere la commercializzazione di un OICVM o di un FIA in uno o più Stati membri, attribuendo alla CONSOB i relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera *a*);
- g*) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina prevista dall'articolo 2, numeri 1) e 2), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di pre-commercializzazione di FIA, attribuendo alla CONSOB i relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera *a*);
- h*) designare la CONSOB e la Banca d'Italia, in base alle rispettive competenze previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, quali autorità competenti alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156;
- i*) designare la CONSOB quale autorità competente alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese ed oneri prevista dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1156;
- l*) designare la CONSOB quale autorità competente alla trasmissione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati delle informazioni previste dagli articoli 5, 8, 10 e 13 del regolamento (UE) 2019/1156;
- m*) attribuire alla CONSOB le competenze e i poteri in tema di pre-commercializzazione di fondi europei per il *venture capital* e fondi europei per l'imprenditoria sociale ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2019/1156;
- n*) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine già previsti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1156;
- o*) attribuire alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni e le altre misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, già previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 nei limiti e secondo i criteri ivi indicati;

p) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1160 e del regolamento (UE) 2019/1156, nonché ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;

q) prevedere che la CONSOB e la Banca d'Italia adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»))

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di sanità e benessere animale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, incluse quelle riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;

b) individuare, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal medesimo regolamento;

c) prevedere un esplicito divieto della commercializzazione di tutti i pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi pescati nelle acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;

d) prevedere l'obbligatorietà della reimmissione del pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi, se catturato, al termine dell'attività piscatoria in acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;

e) individuare, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità, uniformi sul territorio nazionale, per porre in essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429 attraverso:

1) la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

2) la definizione di una rete tra i responsabili dei servizi veterinari individuati dalle regioni e dalle province autonome, coordinata dal Capo dei servizi veterinari nazionali, diretta a organizzare e razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanità animale;

3) la predisposizione di un piano di emergenza nazionale di eradicazione in caso di focolaio di una malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429 o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che può probabilmente comportare un grave rischio per la sanità pubblica o animale;

f) individuare criteri, regole e condizioni, nonché livello di responsabilità, per delegare, in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/429, specifiche attività ufficiali ai veterinari non ufficiali;

- g) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori e in materia di identificazione e tracciabilità degli animali terrestri detenuti alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
- h) individuare le modalità per adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore attraverso il riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome;
- i) individuare, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, strumenti e modalità operative per consentire alle autorità competenti, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali, di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di sanità animale effettuate dai veterinari aziendali, di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2018, ai sensi degli articoli 24 e 25 del menzionato regolamento;
- l) individuare, in attuazione del capo 2 della parte II del regolamento (UE) 2016/429, nell'applicativo REV (ricetta elettronica veterinaria) lo strumento per consentire alle autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali e dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa soggetti alla disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, appartenenti alla tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E;
- m) prevedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis*, misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali di cui si occupano;
- n) prevedere per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica finalizzata all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, estendendo la formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia. A tal fine, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, predisporre specifici programmi di formazione nei settori agricolo o dell'acquacoltura anche tramite l'istruzione formale;
- o) conformare la normativa ai principi della chiarezza e della semplificazione e semplicità applicativa, per non appesantire sul piano documentale e formale l'attività dei soggetti chiamati alla sua applicazione;
- p) introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;
- q) prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette.

Art. 15.

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni, e del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, al regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, e al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, come modificato dal regolamento (UE) 2020/561, e del regolamento (UE) 2017/746, e in particolare le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei dispositivi medici, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento nonché riordino di quelle residue;

b) stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori di dispositivi medici sul territorio italiano, nonché gli utilizzatori, come definiti dall'articolo 2, punti 30), 34) e 37), del regolamento (UE) 2017/745 e dall'articolo 2, punti 23), 27) e 30), del regolamento (UE) 2017/746, sono tenuti a comunicare al Ministero della salute;

c) provvedere al riordino e al coordinamento delle attività tra gli enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici, anche attraverso una ridefinizione dei compiti e anche ai fini dell'emanazione di indirizzi generali uniformi per la garanzia di efficienza del sistema, ivi incluso il riordino del meccanismo di definizione dei tetti di spesa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

d) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 e il riordino del sistema vigente. Il sistema sanzionatorio deve prevedere la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

e) individuare le modalità di tracciabilità dei dispositivi medici attraverso il riordino e la connessione delle banche dati esistenti o in via di implementazione in conformità al Sistema unico di identificazione del dispositivo (sistema UDI), previsto dai regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, in modo da salvaguardare il livello informativo più completo;

f) previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rendere i procedimenti di acquisto più efficienti attraverso l'articolazione e il rafforzamento delle funzioni di *Health technology assessment* (HTA), di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base degli obiettivi individuati dal relativo Programma nazionale HTA e adeguare le attività dell'Osservatorio dei prezzi di acquisto dei dispositivi;

g) adeguare i trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e sensibili;

h) prevedere il sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.

Art. 16.

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture

capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/1991, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;
 - b) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche necessarie per prevedere la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, di gestire e commercializzare fondi europei per il *venture capital* e fondi europei per l'imprenditoria sociale;
 - c) modificare il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per adeguarlo alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;
 - d) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere il regime sanzionatorio previsto dal medesimo testo unico in attuazione della direttiva 2011/61/CE anche ai gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013 e di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013;
 - e) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1991 nonché ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) prevedere, in attuazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 *bis* e 3 *ter* del regolamento medesimo, introdotti dal regolamento (UE) 2019/518, attraverso modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, e in linea con i limiti edittali ivi previsti, anche prevedendo che le infrazioni siano sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia,

con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio;

b) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2019/518, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Art. 18.

Identico all'articolo 18 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III, Quadro di certificazione della cibersicurezza, del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»))

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al titolo III del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designare il Ministero dello sviluppo economico quale autorità competente ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881;

b) individuare l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri dell'autorità di cui alla lettera a), attribuiti ai sensi dell'articolo 58 e dell'articolo 56, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/881;

c) definire il sistema delle sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/881, prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersicurezza; le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 15.000 euro e non devono essere superiori nel massimo a 5.000.000 di euro;

d) prevedere, in conformità all'articolo 58, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/881, il potere dell'autorità di cui alla lettera a) di revocare i certificati rilasciati ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 4 e 5, lettera b), emessi sul territorio nazionale, salvo diverse disposizioni dei singoli sistemi europei di certificazione adottati ai sensi dell'articolo 49 di detto regolamento.

Art. 19.

Identico all'articolo 19 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE)

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare, coordinare e aggiornare le disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e del regolamento (UE) 2019/941, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, tenendo conto dei seguenti indirizzi specifici:

1) prevedere l'avvio di un processo per il graduale superamento del prezzo unico nazionale (PUN);

2) prevedere una semplificazione e una modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal fine, prevedere, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attività di dispacciamento locale e auto-dispacciamento in sinergia con quanto disposto all'articolo 12, comma 1, lettera *f*), nonché la possibilità di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato;

b) nell'opera di riordino di cui alla lettera *a*), attribuire all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze in materia di esenzione dell'accesso ai terzi per gli interconnettori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, al fine di semplificare la gestione delle procedure di richiesta di esenzione;

c) in materia di ricorso al ridispacciamento della generazione, allo stoccaggio dell'energia e alla gestione della domanda non basati sul mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943, conferire all'ARERA le competenze finalizzate alla deroga all'obbligo di ridispacciare gli impianti di generazione;

d) stabilire, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2019/943, l'irrogazione da parte dell'ARERA di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.

Art. 20.

Identico all'articolo 20 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP))

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare e designare la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) come autorità competente per le procedure di registrazione e di annullamento della registrazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA); individuare e designare le autorità nazionali competenti, ai fini dello svolgimento delle altre attività di vigilanza previste dal medesimo regolamento, tra cui la vigilanza sull'adozione e la corretta attuazione delle procedure in materia di governo e di controllo del prodotto in coerenza con il generale assetto e il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con particolare riguardo alle competenze previste in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche prevedendo forme di coordinamento e di intesa tra le anzidette autorità;

b) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera *a*) i poteri previsti dal regolamento (UE) 2019/1238, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine e quelli di intervento sul prodotto rispettivamente previsti dagli articoli 62 e 63 del medesimo regolamento, in coerenza con quanto disposto ai sensi della lettera *a*);

c) individuare nella COVIP l'autorità nazionale competente a effettuare la pubblicazione nel proprio sito *internet* delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, prevedendo che la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS garantiscano un collegamento diretto dai propri siti *internet* a tale pubblicazione;

d) definire per i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre

- 2005, n. 252, anche prevedendo l'obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti;
- e)* esercitare l'opzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di imporre ai fornitori di PEPP di fornire, ai risparmiatori in PEPP, proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238, basate su ipotesi fissate a livello nazionale in modo da permettere la confrontabilità con i prodotti nazionali;
- f)* esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di determinare le condizioni relative alla fase di accumulo del sottoconto nazionale del PEPP;
- g)* esercitare l'opzione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di prevedere che la richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP sia presentata in forma scritta e che questi abbia anche il diritto di ricevere comunicazione, in forma scritta, da parte del fornitore di PEPP, dell'accoglimento della stessa;
- h)* esercitare l'opzione di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che, nel caso di richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP, consente di fissare le commissioni e gli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore di PEPP trasferente, per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso, ad un limite inferiore rispetto a quello previsto nella medesima disposizione, ovvero ad un limite diverso nel caso in cui il fornitore di PEPP consenta ai risparmiatori in PEPP di effettuare il trasferimento presso altro fornitore di PEPP con una frequenza maggiore di quella prevista dall'articolo 52, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
- i)* esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di fissare le condizioni riguardanti la fase di decumulo e le erogazioni del sottoconto nazionale, ivi incluse le condizioni del rimborso prima dell'inizio della fase di decumulo;
- l)* esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di adottare misure volte a privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione, coordinando e collegando tali misure alla definizione del trattamento fiscale di cui alla lettera *d)*;
- m)* esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di specificare le condizioni che devono sussistere affinché lo Stato possa esigere il rimborso dei vantaggi e degli incentivi concessi ai risparmiatori in PEPP ai sensi della lettera *c)*;
- n)* attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera *a)* il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le violazioni previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo 67 e per le violazioni di ulteriori obblighi previsti dal regolamento medesimo, nel rispetto dei criteri e dei limiti nonché delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i principi indicati nella lettera *a)*; le sanzioni amministrative pecuniarie devono essere non inferiori nel minimo a 500 euro e non superiori nel massimo a quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238;
- o)* prevedere che, per stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, si tenga conto delle circostanze pertinenti elencate dall'articolo 68, paragrafo 2, del medesimo regolamento e prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 69 del medesimo regolamento (UE) 2019/1238;
- p)* apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie a dare adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 e alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della Commissione europea previste dal medesimo regolamento;
- q)* prevedere forme di coordinamento e di intesa tra le autorità di cui alla lettera *a)*, al fine di dare esecuzione alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.

Art. 21.

Identico all'articolo 21 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio)

1. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello *status* organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo;
 - b) stabilire che l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all'articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, designando, a tal fine e in ossequio al principio di cui alla lettera a):
 - 1) quale autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269;
 - 2) le autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1153, tra gli organismi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
 - c) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, agevolare la cooperazione tra le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo modalità definite d'intesa tra le medesime Forze di polizia.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

Identico all'articolo 22 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;

- c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo *standard* europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;
- d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;
- e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa;
- f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;
- g) abrogare l'articolo 226-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge. Qualora la dotazione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 23.

Identico all'articolo 23 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;
 - b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
 - c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.

Art. 24.

Identico all'articolo 24 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari)

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 25.

Identico all'articolo 25 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2017/2402;
 - b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti, ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/2402;
 - c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b) nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2017/2402 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
 - d) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera b):
 - 1) dispongano di poteri di vigilanza conformi a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2017/2402, in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;
 - 2) provvedano alla cooperazione e allo scambio di informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorità bancaria europea (EBA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402 e in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;
 - 3) provvedano ad adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA previsti dall'articolo 37, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402;
 - 4) individuino forme di coordinamento operativo per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti;
 - e) attuare l'articolo 32 del regolamento (UE) 2017/2402 coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e della COVIP, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dal regolamento (UE) 2017/2402 e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 32, nonché dagli articoli 3 e 5 del citato regolamento, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste nel rispetto, fermi restando i massimi edittali ivi previsti, dei seguenti minimi edittali:
 - 1) 30.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile alle persone giuridiche;
 - 2) 5.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile alle persone fisiche.
3. Si applica l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 26.

Identico all'articolo 26 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2162, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste;
- b) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/2162;
- c) attribuire alla Banca d'Italia tutti i poteri per l'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite in conformità all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2162;
- d) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee;
- e) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative previste al titolo VIII del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni volte ad assicurare che la Banca d'Italia abbia il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative stabilite dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2019/2162 per le violazioni ivi indicate, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, e anche tenuto conto del regime di pubblicazione previsto dall'articolo 24 della medesima direttiva, fatti salvi i poteri attribuiti alla CONSOB in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita ai sensi della parte V, titolo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) con riferimento al requisito per la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura, avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2019/2162;
- g) con riferimento all'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili, avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/2162;
- h) attribuire all'autorità competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite la facoltà di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/2160, di fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore al livello fissato dal medesimo articolo;
- i) apportare alla normativa vigente e, in particolare, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole e medie imprese con il quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 27.

Identico all'articolo 27 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 e per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;
- b) per le imprese che si qualificano come enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, prevedere disposizioni in materia di autorizzazione, vigilanza prudenziale e gestione delle crisi, secondo quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2014, nonché dalle disposizioni del Meccanismo di vigilanza unica e del Meccanismo di risoluzione unico, tenuto conto del riparto di competenze tra la Banca centrale europea e la Banca d'Italia previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, e dagli articoli 6 e 6-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, del riparto di competenze tra il Comitato di risoluzione unico e la Banca d'Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nonché delle competenze e dei poteri riservati alla CONSOB secondo le attribuzioni e le finalità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
- c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB che, nell'esercizio dei rispettivi poteri regolamentari e secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, tengono conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee;
- d) designare la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/2034 per l'esercizio delle funzioni e dei poteri previsti dalla stessa direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033, sulle imprese diverse da quelle di cui alla lettera b) del presente comma, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
- e) designare la Banca d'Italia quale autorità competente a decidere sull'applicazione alle imprese di investimento delle norme della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034 e dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo adeguate forme di coordinamento con la CONSOB nel rispetto delle attribuzioni e delle finalità indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
- f) confermare la Banca d'Italia quale autorità competente ad esercitare, ove opportuno, le discrezionalità in materia di politiche e prassi di remunerazione per le imprese di investimento previste

dall'articolo 32 della direttiva (UE) 2019/2034 e rimesse agli Stati membri;

g) con riferimento alla disciplina delle imprese di Paesi terzi che prestano servizi e attività di investimento con o senza stabilimento di succursale, apportare alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, e di attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie alla corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 e del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, nell'ambito di quanto già sancito dagli articoli 28 e 29-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; confermare l'attribuzione alle anzidette autorità dei poteri e delle competenze di vigilanza previsti con riguardo alle imprese di Paesi terzi dalla direttiva 2014/65/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2034, e dal regolamento (UE) n. 600/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, ivi inclusi i poteri di controllo e di intervento sui prodotti di cui al titolo VII, capo I, del citato regolamento (UE) n. 600/2014, in coerenza con il generale riparto di attribuzioni previsto a legislazione vigente;

h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e alla parte V, titolo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e finalità previste dai citati testi unici, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, di quelle del regolamento (UE) 2019/2033 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 28.

Identico all'articolo 28 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette», ai fini della concreta identificazione delle navi adibite alla navigazione marittima, alla gente di mare a bordo delle quali soltanto si applica la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e definite da tale direttiva quali navi diverse da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;

b) valutare, in sede di elaborazione delle definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette», i criteri utilizzati a tal fine dagli altri Paesi membri, al fine di non penalizzare la gente di mare.

Art. 29.

Identico all'articolo 29 approvato dal Senato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione *online* sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, e sia stipulata, anche in presenza di un modello *standard* di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 ([986](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni:

a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;

b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data alle Convenzioni e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 della Convenzione e dall'articolo 8 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 8 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016 ([1223](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica

italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 123.831 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.948 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016 ([1271](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 6, 12, 13 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 24.000 a decorrere dall'anno 2021 e valutati in euro 10.400 a decorrere dall'anno 2021 ogni tre anni, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 dell'Accordo stesso, pari a euro 251.220 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 19 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017 ([1277](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati, per le spese di missione, in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021 e, per le restanti spese, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 ([1278](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, primo paragrafo, 3, 6, 10, 15 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 179.180 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 188.300 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e alle restanti spese di cui agli articoli 2, secondo paragrafo, 5, 8, 9, 13, 14 e 16, pari a 78.840 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019 ([1954](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 6.210 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera *b.*, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019 ([1955](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 3, 10 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 5.114 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese derivanti dall'attuazione degli articoli 7 e 21 del medesimo Accordo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009 ([1935](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019 ([1926](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto e alle condizioni tecniche e finanziarie stabilite dall'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge provvede, in qualità di co-promotore, Terna-Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in misura paritetica al contributo della *Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz* (STEG), a valere sulle entrate derivanti dalla tariffa di remunerazione del Piano di sviluppo della rete predisposto da TERNA, sulla base di quanto disposto all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, stabilita e aggiornata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. L'attuazione dell'Accordo è subordinata all'assicurazione di un significativo apporto finanziario della Commissione europea, tale da rendere realizzabile l'infrastruttura rispetto ai costi, compatibilmente con la regolazione di settore.

3. All'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, valutato in 1.620 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 ([1956](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1721-B

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 986

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1223

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1271

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1277

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1278

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1954

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la valutazione del Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1955

La Commissione programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la valutazione del Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1935

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla

luce delle assicurazioni fornite dal Governo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1926

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1956

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Testo integrale dell'intervento del senatore Doria nella discussione generale del disegno di legge n. 1721-B

Gentile signor Presidente, gentili colleghi, la pandemia da Covid-19 anche nel nostro Paese ha acuito le disparità sociali, scavando un solco ancora più profondo fra chi ancora ha un reddito a fronte di tanti nuovi poveri che la pandemia economica da coronavirus ha generato.

Pur consapevole di non poter più integrare il disegno di legge europea che licenziamo oggi mi preme sottolineare la necessità di condividere ufficialmente qui in Aula un emendamento che sarebbe stato adeguato nel contesto di questa legge, ma che presenterò in un prossimo atto legislativo.

Tale emendamento, che ho discusso con molti di voi, riguarda le modalità di arruolamento ai corsi di laurea delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area medica; esso è correlato all'attuale emergenza pandemica, è limitato nel tempo ed è sperimentale, nell'attesa di una legge di riordino del sistema universitario.

Per entrambi gli arruolamenti il test selettivo d'ingresso sarebbe comunque gestito a livello nazionale dal Cinéca e comune per tutti gli atenei, come avviene oggi, ma con graduatorie di merito locali in quanto il candidato concorrerebbe per l'ingresso in un solo ateneo di sua scelta.

La gestione centralizzata nazionale del test selettivo sarebbe garanzia di imparzialità ed omogeneità e la meritocrazia sarebbe sempre tutelata, con l'obiettivo di mantenere sempre "alta l'asticella".

L'emendamento, il cui testo sarà messo a disposizione dell'Assemblea in una memoria che depositerò al termine dei lavori, consta di due commi.

Il primo comma è correlato alle modalità di arruolamento ai corsi di laurea delle professioni sanitarie; tale provvedimento ha una motivazione squisitamente socio-economica. Infatti, allo stato attuale, con l'impiego di una graduatoria nazionale, l'immatricolazione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in atenei "fuori sede", ovvero lontano dalla propria residenza, diventa possibile solo alla fascia economica benestante, tagliando fuori una grande fetta di popolazione che oggi, anche a causa della pandemia, ha ridotto notevolmente il proprio reddito, non potendosi permettere quindi gli studi universitari di un figlio fuori sede.

Per l'arruolamento ai corsi di laurea delle professioni sanitarie lascerei quindi lo studente libero di partecipare alla selezione nell'ateneo in cui lo desidera, in funzione delle proprie motivazioni e possibilità economiche, garantendo sempre il diritto allo studio.

Il secondo comma riguarda le modalità di arruolamento alle scuole di specializzazione di area medica; tale provvedimento ha una motivazione prettamente sanitaria. L'arruolamento oggi avviene utilizzando una graduatoria nazionale che determina la formazione di una popolazione studentesca delle scuole di specializzazione abbastanza variegata in funzione dei loro luoghi di origine, che, se pur molto bello da un punto di vista degli scambi culturali, porta a far sì che, una volta terminato il corso di studi, i neospecialisti facciano rientro nella loro Regione di origine, mettendo in crisi il sistema sanitario regionale dove si sono formati.

Con un arruolamento con graduatoria locale sarebbe statisticamente molto più probabile un maggior "regionalismo" nella formazione specialistica post-laurea, che metterebbe "al riparo" i sistemi sanitari regionali, specie in regioni come la Sardegna e la Sicilia, dove insiste anche la problematica dell'insularità. Ciascun medico parteciperebbe al concorso per la scuola di specializzazione con il test nazionale, ma nell'ateneo che preferisce.

Al fine di consentire di effettuare il test nazionale per l'ingresso non solo in una scuola, sarebbe utile diversificare i test per specialità e fissarli per gruppi in date differenti, consentendo al candidato di

presentarsi fino ad un massimo di tre test selettivi l'anno.

Da docente universitario e da medico impegnato in politica, ritengo che le università abbiano una grande responsabilità nel dover supportare il sistema sanitario, specie nella formazione specialistica, e che il diritto allo studio vada sempre e comunque garantito e non possa essere vincolato alle possibilità economiche dei singoli.

Testo dell'emendamento:

A) In considerazione della grave crisi economica correlata alla pandemia da Covid-19, in via sperimentale, per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accessi ai corsi universitari, l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, avverrà mediante selezione concorsuale locale da parte di ciascun ateneo e non con graduatoria su base nazionale. I singoli atenei subordineranno l'iscrizione ai corsi di cui al presente comma, nel rispetto della programmazione nazionale definita di concerto fra Ministero della salute e Ministero dell'università, in base al superamento di un test di ammissione, comune e gestito a livello nazionale, che certifichi il possesso delle conoscenze indispensabili per la frequenza del singolo corso.

B) Alla luce della grave carenza di medici specialisti, che si è drammaticamente confermata nell'attuale emergenza Covid, al fine di garantire la formazione di un numero sufficiente di specialisti per coprire le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, che hanno mostrato la loro fragilità in questa pandemia, in via sperimentale e per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 6 settembre 2017, n. 130, in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione post-laurea, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 si modificano le modalità di ammissione alle scuole di specializzazione di area medica, ripristinando l'arruolamento mediante selezione concorsuale da parte di ciascun ateneo per ogni singola scuola di specializzazione, nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità ed attraverso test di ingresso omogenei su tutto il territorio nazionale e gestiti in modo centralizzato dal Ministero dell'università.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 986

Presidente, colleghi senatori, tra meno di un mese celebreremo il primo maggio. Ma quella che vive il mondo del lavoro non è certo una festa. Troppi sono ancora gli incidenti. Troppe le vite spezzate.

Gli ultimi dati Inail parlano di 1.270 morti sul lavoro in un anno. Più 16 per cento. Un terzo di questi decessi sono avvenuti per il Covid.

L'anno della pandemia ci ricorda il valore della sicurezza sul lavoro. Intesa non solo come difesa dagli infortuni, ma anche come tutela della salute. Ecco perché i documenti che ci apprestiamo a ratificare oggi la Convenzione fatta a Ginevra il 22 giugno 1981 e il relativo Protocollo del 20 giugno 2002, l'ulteriore Convenzione stilata sempre a Ginevra del 15 giugno 2006 - sono importanti. Perché si concentrano sulla prevenzione, per la quale intendono promuovere politiche nazionali concrete.

Le misure contenute nelle due Convenzioni nascono proprio per prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, creando un ambiente di lavoro che diventi gradualmente più sicuro e salubre, attraverso un'azione progressiva e coordinata tra Stati, e tra Stato e aziende.

È importante questo aspetto della collaborazione pubblico-privato, perché stimolando politiche che siano applicate sia a livello nazionale che a livello di impresa, i documenti rendono la tutela dei lavoratori un'azione applicabile nel concreto del luogo di lavoro.

I due strumenti e il protocollo perseguono quindi tutti lo stesso obiettivo, ma ognuno con un proprio approccio e un proprio ambito di intervento.

In particolare, la Convenzione n. 155 del 1981 adotta un nuovo approccio basato su un processo ciclico di formulazione, attuazione e revisione della politica dei singoli Stati aderenti.

Un documento che, in pratica, punta alla promozione di una strategia nazionale incentrata sulla prevenzione.

Il Protocollo del 2002 relativo alla Convenzione n. 155, invece, è, a livello normativo uno strumento di rinforzo, ma rappresenta un vero punto di svolta perché, se applicato, questo protocollo ha la capacità di migliorare i metodi di raccolta dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, a tutto beneficio degli Stati membri.

Il Protocollo tocca quindi un aspetto fondamentale non solo per il presente ma, soprattutto, per il futuro: quello della raccolta sistemica e dell'incrocio dei dati. Anche su questo fronte l'anno del Covid ci ha insegnato molto. Pensiamo a quanto sia centrale incrociare i dati nel contrasto alla pandemia.

L'obiettivo del Protocollo, quindi, è centrale soprattutto nell'ottica di una sanità che deve virare sempre di più nella direzione della telemedicina e della cura da remoto, quando è utile per evitare un contagio.

Il protocollo rende possibile tutto questo attraverso il miglioramento dei metodi di raccolta e analisi dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali e la loro armonizzazione a livello mondiale.

È quanto mai utile adottare un protocollo di questo tipo. Ce ne siamo accorti in quest'ultimo anno, in cui si sono compiuti grossi sforzi nel tentativo di coordinare le diverse misure contro il Covid a livello internazionale.

Con tutte le difficoltà che questo comporta. Infine, la Convenzione n. 187 del 2006 sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro.

In questo caso, il documento fornisce ulteriori indicazioni su come sviluppare la politica nazionale della prevenzione, prevista dall'articolo 4 della Convenzione n. 155, e su come avviare un circolo virtuoso che, attraverso la revisione periodica delle politiche e delle misure adottate, punti a migliorare lo stato dell'arte.

L'obiettivo della Convenzione è quindi il miglioramento costante della sicurezza e della salute sul lavoro.

Un obiettivo nobile, che la Convenzione vuole perseguire applicando un approccio sistemico alla gestione della sicurezza promuovendo una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori che cresca gradualmente, mantenendo questo obiettivo a lungo termine grazie a iniziative permanenti di sensibilizzazione, formazione, istruzione e informazione.

In definitiva, le misure contenute nelle convenzioni mirano alla formulazione, attuazione e revisione periodica di una politica nazionale coerente in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro; ma puntano anche alla promozione del dialogo sociale su questo tema grazie alla partecipazione piena e a tutti i livelli, coinvolgendo quindi sia i datori che i lavoratori e le eventuali organizzazioni sindacali.

Infine, le convenzioni si occupano anche dello sviluppo delle conoscenze necessarie alla prevenzione e tutela dei lavoratori, attraverso appositi processi di istruzione, formazione e informazione.

Approvando queste ratifiche, diamo il nostro assenso a norme internazionali in grado di rendere possibile un quadro di riferimento particolarmente utile in questo momento storico nel quale ci troviamo a dover fronteggiare non solo i rischi già esistenti per la salute dei lavoratori ma anche quelli legati all'esposizione e contagio per la pandemia attualmente in corso e per altre eventuali che dovessero ripresentarsi.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 986

Onorevole Presidente, colleghi, la normativa italiana di riferimento in tema di sicurezza sul lavoro è contenuta principalmente nel decreto legislativo n. 81 del 2008 "Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", successivamente modificato dal decreto legislativo n. 151 del 2015 e dal recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.

La completezza e l'aggiornamento delle norme vigenti, rese ancora più stringenti dalla pandemia, riguardano sia i dipendenti pubblici che quelli privati e i lavoratori autonomi che si trovano a lavorare all'interno di un'azienda.

Vorrei ricordare che le nostre imprese sostengono costi per investire nella sicurezza dei propri lavoratori, per il rispetto delle regole per ridurre e scongiurare le malattie professionali, i grandi rischi di salute e l'integrità fisica dei lavoratori.

Importante a tal fine è anche il ruolo svolto su tutto il territorio nazionale dagli organi deputati alla vigilanza.

Per queste brevi considerazioni esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1223

Presidente, colleghi, in spagnolo lo chiamano "*gancho ciego*", in italiano sono le spedizioni contaminate. È il sistema che permette di far passare tonnellate di droga dai porti del Sud America a quelli dell'Europa all'interno di *container* che, sulla carta, trasportano prodotti deperibili come frutta, fiori e prodotti ittici.

Si stima che ben il 70 per cento del traffico di droga dall'America Latina verso il nostro continente avviene in questo modo. (per tua info fonte: l'Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Basta questo dato a farci capire l'importanza della ratifica che ci apprestiamo a votare oggi, con l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia.

Perché in questo scenario, l'Ecuador ha purtroppo una parte purtroppo da protagonista. Quello che parte dalle coste ecuadoregne alla volta dell'Europa è letteralmente un mare di droga.

Solo nel porto della provincia di Guayas, che forse avrete già sentito nominare come la "Perla del Pacifico", tra il 2016 e il settembre 2019, ne sono state individuate e sequestrate 40 tonnellate. Oltre 62 in tutti i porti del Paese.

Con questo accordo realizziamo quindi una cooperazione bilaterale di polizia più efficace. Rispondendo alle esigenze dell'attuale contesto internazionale, che richiede una sempre maggiore collaborazione sia per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale così come per garantire la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale.

Non è solo il traffico di droga a far arricchire la criminalità tra Ecuador e Italia. Per questo, l'accordo ha il merito di indicare tutti i settori entro i quali si svilupperà la cooperazione di polizia: come la tratta di persone e il traffico di migranti, il traffico illecito di armi o di beni culturali, la ricerca di latitanti e criminali, l'identificazione degli stranieri in posizione irregolare, il riciclaggio di denaro, la criminalità informatica, il terrorismo internazionale. Con questa intesa abbiamo quindi uno strumento giuridico per regolamentare la cooperazione di polizia sia sotto il profilo strategico che operativo. Intensificando i rapporti tra gli organismi dei nostri due Paesi preposti alla sicurezza pubblica, naturalmente in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici ed obblighi internazionali. Un contrasto che naturalmente non può essere efficace se non prevede misure concrete sia nella collaborazione tra le forze di polizia italiana ed ecuadoregna sia nella conduzione delle indagini. Per questo l'accordo indica specifiche modalità, tra cui lo scambio delle informazioni e delle esperienze sulle varie forme di criminalità, sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui metodi per combattere la tratta di persone e il traffico di migranti attraverso le frontiere così come sull'identificazione degli stranieri in posizione irregolare ai fini dell'emissione del lasciapassare o sui passaporti ed altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso e di uscita, con l'obiettivo di individuare i documenti falsi.

Sono inoltre previste ulteriori modalità di cooperazione, come la possibilità dello scambio di esperti e di ufficiali di collegamento, la programmazione di seminari e corsi di addestramento, l'adozione delle speciali tecniche investigative, ad esempio l'acquisto controllato, le operazioni sotto copertura e di sorveglianza.

L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia ha quindi il merito di intervenire con misure pratiche per intensificare non solo il contrasto, ma anche la prevenzione delle attività criminali.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1223

Onorevole presidente, colleghi, il contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto quella dedicata al traffico di stupefacenti provenienti dal continente latino-americano rende più che opportuna la ratifica di questo accordo di collaborazione tra le forze di polizia italiane ed ecuadoregna e varrà a consolidare la tradizionale amicizia tra i nostri Paesi.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1271

Onorevole Presidente, colleghi, credo che l'attuale contesto politico in Afghanistan richieda da parte della comunità internazionale un contributo volto a dare stabilità e a favorire lo sviluppo economico di un Paese che sta vivendo un momento di transizione così delicato.

Sappiamo che nei prossimi mesi la coalizione NATO presente in Afghanistan si ritirerà dal Paese. Anche il contingente italiano che partecipa da anni con valore e professionalità alla Missione NATO Resolute Support con compiti di addestramento e guida delle forze di sicurezza afgane rientrerà in patria a breve, ma probabilmente continueranno forme di collaborazione.

Le relazioni diplomatiche tra l'Italia e l'Afghanistan sono iniziate ufficialmente cento anni fa, la prima ambasciata afgana in Italia è stata aperta nel 1923. Il nostro Paese come membro dell'Unione europea, della NATO, e anche attraverso accordi bilaterali, ha sostenuto più volte con aiuti il Governo afgano.

Ritengo che l'Accordo in esame possa essere inquadrato in questo contesto, improntato su buone relazioni diplomatiche risalenti nel tempo che spero possano continuare anche in futuro.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1271

Presidente, colleghi senatori, sono trascorsi venti anni da quando, nel 2001, i Talebani afgani distrussero con la dinamite i monumentali Buddha di Barnyan, due enormi statue alte 55 e 33 metri scolpite nella pietra a 230 chilometri da Kabul. Uno dei crimini più odiosi contro uno dei Patrimoni dell'Umanità dichiarati dall'Unesco.

Dal 2019 un'*équipe* di archeologi del Museo nazionale Afgano sta tentando di ricostruire le statue distrutte e martellate nel Paese, compresi i Buddha.

Ma le immagini di quello scempio sono impresse nella memoria di tutti come emblema della distruzione seminata dall'odio talebano.

Ecco che coltivare la cooperazione tra il nostro Paese e l'Afghanistan proprio in ambito culturale diventa un momento di gioia e di rinascita non solo simbolica.

L'Italia promuove la cultura come dialogo tra i popoli. Ma anche come occasione di progresso per quei singoli Paesi.

Chi vuole imporre il proprio controllo sui territori, così come volevano fare i Talebani, ha paura della cultura perché sa che porta progresso, apertura mentale, in definitiva, autodeterminazione dei popoli.

Con l'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica che oggi ci apprestiamo a ratificare, lanciamo un messaggio a chi semina odio. E quel messaggio è che non si può arrestare il progresso.

Nel quadro della complessiva azione italiana di cooperazione civile con l'Afghanistan, alla componente culturale spetta un ruolo importante, in considerazione di quanto l'Italia ha fatto, e sta facendo, sia per la salvaguardia del patrimonio archeologico afgano, ma anche per incrementare i legami tra le istituzioni culturali ed educative dei due Paesi. Ad esempio con le borse di studio.

La collaborazione scientifica e tecnologica rientra anch'essa nella strategia di valorizzazione e sviluppo delle competenze afgane. Ecco che, con questo Accordo, puntiamo a promuovere i rispettivi patrimoni culturali. Promuoviamo programmi multilaterali, inclusi quelli delle organizzazioni regionali. Sosteniamo le attività di istituzioni culturali e scientifiche. Incoraggiamo la collaborazione tra università e istituti di formazione superiore attraverso scambi di pubblicazioni e documenti e la mobilità del personale docente, dei ricercatori e degli studenti. Implementiamo la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e scientifici dell'altro Paese. Assicuriamo l'importazione di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività. Facilitiamo lo scambio tra studenti e la collaborazione fra istituzioni culturali scientifiche e tecnologiche di entrambi i Paesi. Prevediamo una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali. Insomma, tutta una serie di misure che mirano a sviluppare i rapporti di collaborazione con un Paese dove negli ultimi anni data la situazione conflittuale interna che ha caratterizzato la sua storia recente e che ancora permane è stato avviato un numero necessariamente ridotto di attività di carattere scientifico culturale

e dove, di conseguenza, ci sono ampi margini per impostare nuove iniziative sia in termini di approfondimento della conoscenza reciproca, sia in termini di sviluppo degli scambi e di occasioni di arricchimento culturale.

Lo sviluppo dei nostri rapporti bilaterali con l'Afghanistan in questo modo si rinnova e si arricchisce, rispetto a quanto già disciplinato dall'accordo di Partenariato e Cooperazione di lungo periodo, firmato il 26 gennaio 2012.

Pur con grande difficoltà in un contesto interno ben lontano dall'essere pacificato, l'Afghanistan si è lentamente incamminato verso una fase nuova in una prospettiva di un proprio sviluppo e in una contestuale riduzione della dipendenza dagli aiuti internazionali. Ecco perché sostenere lo scambio culturale, scientifico e tecnologico è una via importante per sostenere questo Paese nel suo sforzo democratico.

Perciò, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Integrazione alla relazione orale della senatrice Pacifico sul disegno di legge n. 1277

Composto da 19 articoli, suddivisi in V capitoli, l'Accordo limita innanzitutto il suo campo di applicazione al trasporto su strada, (articolo 1), disciplinando in particolare il trasporto di persone (Capitolo II, articoli 3-5) e quello di merci (Capitolo III, articoli 6-8).

Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta in 4.000 euro ad anni alterni dal 2021 e in 1.700 euro ad anni alterni a decorrere dal 2022.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea dichiarando il voto favorevole di Idea-Cambiamo! (Componenti Gruppo Misto).

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1277

Presidente, onorevoli colleghi senatori, oltre 850 imprese, almeno 63.000 persone impiegate. Sono i numeri della presenza italiana in Tunisia.

I nostri imprenditori operano nei settori manifatturiero, energetico, delle costruzioni, della componentistica e bancario e rappresentano quasi un terzo di tutte le imprese a partecipazione straniera attive nel Paese africano. Il mercato tunisino rappresenta un'opportunità anche per le aziende che sono sul nostro territorio.

L'Italia infatti è il secondo partner commerciale della Tunisia. Con un interscambio che pre-pandemia era valutato attorno ai 5,9 miliardi di euro.

È per queste aziende e per i loro lavoratori che oggi ratifichiamo l'accordo tra il nostro Paese e quello tunisino per il trasporto internazionale su strada di persone e merci.

Con l'obiettivo di agevolare lo sviluppo dell'interscambio commerciale e della mobilità fra i due Paesi per il trasporto di viaggiatori, l'Accordo in particolare prevede che il trasporto di persone tra i due Paesi ed in transito, effettuato con autobus mediante servizi regolari e occasionali sia soggetto ad un regime autorizzativo ad eccezione di alcune tipologie di servizi occasionali e in caso di sostituzione di autobus in avaria.

Il testo prevede che siano soggetti ad autorizzazioni i trasporti per cure mediche in casi urgenti e per aiuti umanitari, per trasporto di opere d'arte destinate ad esposizioni o per ragioni non lucrative e per trasporti funebri.

L'intesa contiene inoltre disposizioni in materia fiscale e doganale sugli obblighi dei trasportatori connessi naturalmente in particolare alle leggi e ai regolamenti dello Stato sul cui territorio si trovino ad operare.

E ancora, il testo prevede l'istituzione della Commissione mista, di cui fanno parte rappresentanti delle amministrazioni delle due parti contraenti.

Alla commissione spettano i pareri sui servizi regolari del trasporto viaggiatori, la fissazione dei contingenti bilaterali al trasporto di merci e viaggiatori, e la soluzione di ogni problematica che dovesse insorgere nell'applicazione dell'Accordo e l'adozione di misure idonee a facilitare lo sviluppo dei trasporti.

Il trasporto di merci e persone è un requisito fondante per la crescita degli scambi commerciali. E con queste premesse l'accordo può quindi contribuire in maniera concreta allo sviluppo dell'interscambio commerciale e alla mobilità delle persone tra i due Paesi.

Ecco perché annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1277

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nell'esprimere, a nome del Gruppo Forza Italia, il voto favorevole al provvedimento voglio ricordare gli ottimi rapporti diplomatici e di amicizia che legano da tempo il nostro Paese alla Tunisia.

L'Italia rappresenta il secondo partner commerciale della Tunisia, con un interscambio valutato nel 2018 attorno ai 5,9 miliardi di euro. In Tunisia sono attive più di 850 aziende italiane, in diversi settori tra cui manifatturiero, energetico, delle costruzioni, della componentistica che rappresentano in quel Paese quasi un terzo di tutte le imprese a partecipazione straniera. L'Accordo potrà contribuire a incrementare l'interscambio commerciale e la mobilità delle persone tra i due Paesi.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1278

Presidente, colleghi senatori, bambini che dipingono muri incrostati dal tempo, accanto a artisti di professione. È quanto accade a Cerro San Miguel o a Barrio di Villa Esperanza. Solo alcuni dei tanti quartieri periferici boliviani, spesso abbandonati dalle istituzioni, dove periodicamente si mette in scena la "Bienal de Arte Urbano" ossia un evento che dal 2011 porta gli artisti nelle strade delle principali città con l'obiettivo di migliorare lo spazio pubblico attraverso la realizzazione di murales.

È il concetto di arte come strumento sociale che caratterizza l'arte boliviana, così come quella di parte del Sud America.

È per favorire una reciproca osmosi con iniziative culturali come questa che il nostro Paese ha ritenuto opportuno procedere nel 2010 alla stesura di un nuovo Accordo culturale, scientifico e tecnologico che sostituirà il precedente già firmato dai nostri due Paesi a La Paz il 31 gennaio 1953, insieme a quello scientifico firmato a Roma il 3 giugno 2002, ma non ratificata.

Con la ratifica si potranno implementare nuove forme di collaborazione nel settore culturale, scientifico, tecnologico, dello sport e dei diritti umani e dare ulteriore stimolo a quelle esistenti come, ad esempio, nel settore della collaborazione interuniversitaria.

La firma di un nuovo Accordo nasce dall'esigenza di stabilire in un quadro, unico e certo, la più ampia collaborazione possibile in tutti i settori che vanno dalla cultura, alle scienze applicate, dallo sport, alla protezione dei diritti umani e del diritto alla proprietà intellettuale e naturalmente di semplificare dal punto di vista legislativo e amministrativo le necessarie procedure.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica prevede infatti la costituzione di una Commissione mista *ad hoc*, che potrà dare avvio ai negoziati sul riconoscimento dei titoli di studio.

Un aspetto qualificante è inoltre costituito dall'esigenza di far rispettare le legislazioni nazionali così come i vincoli internazionali, per contrastare e reprimere il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali mezzi audiovisivi avvalendosi della collaborazione fra le reciproche amministrazioni, fra cui ad esempio le Forze di polizia e i Carabinieri.

Con tale Accordo si darà inoltre avvio ad una proficua collaborazione anche in campo scientifico e tecnologico, aspetto fondamentale per consolidare e rafforzare i notevoli sforzi già compiuti dalla Bolivia in favore di uno sviluppo sostenibile che affranchi definitivamente il Paese dall'isolamento politico ed economico cui lo avevano spinto la passata dittatura ed un certo grado di tolleranza verso il traffico illecito di cocaina.

Questa ratifica ci permette quindi di guardare alla Bolivia come ad un paese di riferimento nel dialogo con il Continente latino americano. Un dialogo che parte da basi positive. I rapporti bilaterali con la Bolivia sono infatti tradizionalmente ottimi grazie anche all'impegno del nostro Paese nel settore della cooperazione allo sviluppo, anche grazie alla comune eredità latina e all'assenza di retaggi coloniali.

In questo contesto, il rafforzamento dei rapporti in campo culturale, scientifico e tecnologico rappresenta un ulteriore volano per lo sviluppo del Paese e per il rafforzamento complessivo dei rapporti bilaterali.

L'accordo prevede misure molto pratiche. Ad esempio l'articolo 2, laddove si riconoscono le istituzioni

accademiche e di formazione, le istituzioni scolastiche anche attraverso l'attivazione di cattedre e lettori. O l'articolo 3, che promuove la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei. O la previsione di borse di studio inserita nell'articolo 8. O ancora, all'articolo seguente, la collaborazione in campo editoriale. Con la quale si incoraggiano le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa. O ancora lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, previsto all'articolo 13. Insomma tutta una serie di misure che possono avere una ricaduta positiva in termini di collaborazione bilaterale, sia per lo stesso mondo dell'arte che della cultura, in Italia. Quel mondo che sta vivendo un periodo molto difficile a causa dello stop imposto dall'anno della pandemia e dal distanziamento sociale. Lo abbiamo percepito anche nel corso del week end, con le manifestazioni dei bauli in Piazza del Duomo a Milano e in piazza del Popolo a Roma.

Ecco che un provvedimento come questo, che favorisce la realizzazione di iniziative culturali con altri Paesi e quindi di sviluppo reciproco assume un valore ancora più grande del solito.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1278

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intesa contribuirà a rinsaldare e intensificare i rapporti di amicizia e di collaborazione fra il nostro Paese e la Bolivia.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Relazione orale del senatore Ferrara sul disegno di legge n. 1954

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa, sottoscritto dall'Italia e dal Burkina Faso nel luglio 2019.

Si tratta di un Accordo che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato, e che ha lo scopo di fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li quantifica in 6.210 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti nel quadro della cooperazione generale. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1954

Presidente, colleghi senatori, nonostante negli ultimi anni l'espansione delle forze terroriste aderenti alla Jihad abbia fatto segnare una battuta di arresto, rimane alto il livello di allerta nei confronti di queste forme di estremismo.

Forme che siamo chiamati a contrastare anche presidiando i territori strategici. Il Burkina Faso rientra a pieno titolo tra questi territori. Con quasi 20 milioni di abitanti, stretto tra Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana e Costa D'Avorio, questo Paese si trova in un'area sensibile per le attività di gruppi radicali jihadisti, che qui operano e spesso si nascondono. Proprio per contrastare questa presenza, il Burkina Faso partecipa insieme a Niger, Mali, Mauritania e Chad, all'iniziativa militare congiunta denominata G5 Sahel, un'organizzazione regionale creata nel febbraio 2014 per la cooperazione e il coordinamento delle politiche di sviluppo e sicurezza dei suoi membri finalizzata a favorire la stabilità e la sicurezza nella regione del Sahel e a fronteggiare in particolare le attività di gruppi terroristi della Jihad.

Stimolare la cooperazione militare con un Paese come il Burkina Faso, che manifesta tutta la volontà di reagire rispetto alle ingerenze criminali dei terroristi, vuol dire quindi anche aiutare un popolo che intende liberarsi dal giogo Jihadista.

Con l'Accordo che ci apprestiamo a votare oggi forniamo un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le nostre rispettive Forze armate, con l'obiettivo di consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, innescando effetti positivi nei settori produttivi e commerciali coinvolti.

Tutti obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere con intese tecniche per attuare la cooperazione militare e tecnica e stabilire dei piani, annuali e pluriennali, l'organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari, le operazioni umanitarie e di mantenimento della pace.

Fra gli ambiti di cooperazione, rientra quindi a pieno titolo la scelta di annoverare i settori della ricerca, con lo sviluppo e l'acquisto di materiali e di servizi per la difesa, così come la formazione delle Forze Armate e della sanità militare.

L'obiettivo principe della cooperazione militare è creare pace e progresso; in definitiva, stimolare lo sviluppo locale.

Cooperando con il Burkina Faso contrastiamo allo stesso tempo i gruppi terroristici presenti nell'area evitando che possano espandere il loro raggio d'azione. Aiutiamo la popolazione locale e allo stesso tempo aiutiamo la stabilità internazionale.

Per questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1954

L'Accordo bilaterale che ci accingiamo a votare consente all'Italia di contribuire alla difesa, alla sicurezza e alle operazioni di *peacekeeping* in una regione che è caratterizzata da forte instabilità. I nostri militari offriranno un importante supporto in termini di formazione, addestramento e rafforzamento alle Forze armate del Burkina Faso, negli ultimi mesi chiamate ad un impegno sempre maggiore per contrastare la recrudescenza di violenze che il terrorismo di matrice islamista sta scatenando nella regione del Sahel.

Le missioni internazionali che il Parlamento italiano ha approvato lo scorso mese di luglio, alla luce dei delicati equilibri geopolitici della regione, prevedono un rafforzamento della presenza militare italiana in Africa, proprio nel Sahel, una delle aree cruciali per il transito dei flussi migratori e per l'attivismo dei gruppi armati di ispirazione Jihadista.

L'apertura lo scorso anno dell'Ambasciata italiana a Ouagadougou ha consolidato ulteriormente le relazioni politico-diplomatiche fra il Burkina Faso e la Repubblica Italiana.

L'Accordo bilaterale sottoposto al nostro voto si inserisce pertanto nel quadro di un più ampio sistema di relazioni multilaterali che vedono l'Italia impegnata attivamente nella stabilizzazione della regione saheliana.

Preannuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1955

Signor Presidente, colleghi senatori, lo scopo della pena è educare, non punire o vendicare. È sulla scia dell'insegnamento di Cesare Beccaria che si basa il principio per il quale in casi specifici come questo del Kosovo si prevede di far scontare la pena detentiva nel proprio Paese di origine, perché si ritiene che l'educazione dell'animo umano sia maggiormente conseguibile se quella persona sconta la pena nel proprio ambiente sociale, nel Paese che gli permette di ricevere le visite dei parenti o, ad esempio, di avere compagni con i quali parlare la stessa lingua.

È questo l'obiettivo che, come Paese, ci poniamo con la ratifica dell'Accordo tra Repubblica italiana e del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate. In sintesi, con questa intesa, rendiamo possibile il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo da permettere di scontare la pena loro irrogata nel proprio Paese di origine.

Queste disposizioni naturalmente si applicano solo nell'eventualità di una sentenza di condanna irrevocabile, una prassi già consolidata con diversi altri Stati, ma che, nel caso del Kosovo, abbiamo dovuto disciplinare attraverso un'apposita convenzione bilaterale, non avendo il Kosovo aderito alla Convenzione del marzo 1983 del Consiglio d'Europa proprio sul trasferimento delle persone condannate, che invece hanno firmato altri Stati come Albania, Francia, Bulgaria, Croazia, Estonia o anche Paesi non aderenti al Consiglio d'Europa, dal Cile alla Costa Rica al Giappone.

Insomma, con questo Accordo non facciamo altro che estendere anche ai condannati kosovari quanto già si predispone per altri condannati. Il testo naturalmente disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento e le modalità per richiederlo, stabilendo le procedure per la consegna della persona condannata o sottoposta a una misura di sicurezza. Sono previste poi disposizioni per la fattispecie della persona in fuga dallo Stato di condanna e i casi di persone condannate e sottoposte a provvedimenti di espulsione. È previsto che le autorità competenti dello Stato di esecuzione rispettino la natura giuridica e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale determinata nella sentenza dello Stato di condanna.

Altri articoli sono inoltre espressamente dedicati ai casi di concessione della grazia o di adozione di provvedimenti di amnistia o di commutazione della pena da parte di ciascuno Stato contraente.

L'Accordo prevede inoltre le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti.

Al di là degli aspetti tecnici, quindi, con questo Accordo riconosciamo alle persone condannate sul nostro territorio la possibilità di scontare la detenzione nel proprio Paese d'origine, garantendo allo stesso tempo la certezza della pena, grazie all'impegno da parte dell'altro Stato di assicurare quanto previsto dalla sentenza italiana.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1935

Presidente, onorevoli Colleghi, l'ordinamento italiano già da tempo ha dato pieno riconoscimento alle autonomie locali, alle Regioni, ai Comuni, città metropolitane e comunità montane.

Il processo di decentramento amministrativo avviato negli anni Novanta con la cosiddetta riforma Bassanini, ispirato al principio di sussidiarietà, ha comportato un consistente e importante trasferimento di competenze dal Governo centrale alle autonomie locali, avvicinando maggiormente i cittadini alle diverse realtà territoriali.

La riforma del Titolo V della Costituzione, approvata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, ha trasformato l'assetto di tutto il Governo territoriale, sovvertendo i tradizionali rapporti tra centro e periferia; ha riconosciuto alle Regioni nuove competenze legislative esclusive, che riguardano molte materie fino ad allora disciplinate dalle leggi dello Stato.

La ratifica che ci accingiamo a votare, pur risalente nel tempo, si inserisce in questa cornice normativa. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1935

Signor Presidente, colleghi senatori, gli enti locali rappresentano il primo presidio delle istituzioni sul territorio. In quanto tali, sono un vero e proprio avamposto di democrazia, perché tutti i cittadini europei, indipendentemente dal regime costituzionale, federale o unitario, dello Stato in cui risiedono, si sentono prima di tutto cittadini di un ente locale, di cui hanno eletto gli organi di governo. Ecco perché la Carta europea delle autonomie locali, per la quale oggi ci apprestiamo a votare la ratifica, ha un valore prezioso, che va oltre il puro aspetto formale dell'adozione di un documento già condiviso, e arriva a lambire il vero e proprio principio di partecipazione alla vita democratica.

La Carta infatti stabilisce un certo numero di garanzie destinate a tutelare i diritti delle collettività locali nell'ordinamento interno allo Stato. Ad esempio, non possono essere modificati i confini territoriali senza l'accordo della collettività interessata e il controllo delle attività degli enti locali dev'essere definito dalla legge, con la possibilità di un ricorso giurisdizionale.

La Carta prescrive che il principio dell'autonomia locale sia inserito nella legislazione o nella Costituzione degli Stati per garantirne l'effettiva applicazione, riaffermando inoltre i principi del funzionamento democratico delle collettività territoriali.

Il tema dell'autonomia locale e del decentramento rappresenta una questione annosa per il nostro Paese a vari livelli e viene affrontato anche questo nel documento. La Carta, infatti, afferma il principio che il conferimento di competenze agli enti locali sia accompagnato da un trasferimento di risorse finanziarie. È un criterio che favorisce il decentramento di poteri al livello più vicino ai cittadini consentendo così l'attuazione del principio di sussidiarietà, riaffermando quindi il principio che per garantire la partecipazione alla vita democratica della collettività in cui risiedono è necessario

consentire un ampio grado di autonomia all'ente più prossimo, attraverso risorse corrispondenti ai compiti conferiti, così come attraverso l'autonomia degli amministratori eletti, che devono poter esercitare liberamente il loro mandato nell'ambito dell'autonomia locale, ad esempio, definendo le loro strutture amministrative e assumere il personale competente.

Il voto su questa ratifica corona un percorso di oltre vent'anni, un lavoro portato avanti dal Consiglio d'Europa a partire dalla firma della Carta europea delle autonomie locali il 15 ottobre 1985.

Il Protocollo che oggi ratifichiamo è stato firmato il 16 novembre 2009 ed è frutto di un fitto dialogo a livello intergovernativo.

L'Italia è in ritardo su questo percorso. Il Protocollo ad oggi è stato ratificato da 20 Paesi membri del Consiglio d'Europa, fra cui Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera. I Paesi che hanno ratificato la Carta si sono impegnati a rispettare un minimo di diritti che costituiscono il fondamento europeo della democrazia locale.

Il funzionamento della Carta prevede che gli Stati si impegnino a considerarsi vincolati da un "nocciolo duro" di principi fondamentali, riguardanti, ad esempio, il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici, i diritti fondamentali degli enti locali in materia di autonomia, elezione dei propri organi locali, trasferimento di competenze, strutture amministrative e risorse finanziarie proprie, come pure il diritto al ricorso giurisdizionale in caso di ingerenza da parte di autorità di livello di governo superiore.

Con la formulazione di questo nucleo essenziale di principi fondamentali, la Carta riesce a bilanciare le diverse esigenze derivanti dalla pluralità delle strutture degli enti locali negli Stati membri del Consiglio d'Europa. Naturalmente l'obiettivo è garantire l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria degli enti locali. La Convenzione con la quale ratifichiamo la Carta europea delle autonomie locali prevede, inoltre, che ad essa sia aggiunta anche un'altra dimensione, quella relativa al diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, ossia il diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale. È un documento che riguarda una sfera centrale per l'ordinamento degli Stati moderni, perché riguarda la partecipazione democratica a livello locale, sancendo il diritto individuale di chiunque partecipare agli affari di una collettività locale, di fatto, uno dei principi fondanti nello sviluppo sociale dei nostri stessi Stati europei.

In definitiva, quindi, la ratifica di oggi ha una vera e propria valenza nel rimarcare l'importanza della partecipazione alla vita democratica del Paese e promuoverla concretamente, a partire dal livello più prossimo ai cittadini, quello territoriale.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del gruppo Italia Viva-Psi.

Testo integrale della relazione orale del senatore Petrocelli sul disegno di legge n. 1926

Il disegno di legge riguarda la ratifica dell'Accordo, sottoscritto nell'aprile 2019 dall'Italia e dalla Tunisia, sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa.

L'intesa bilaterale disciplina la costruzione di una interconnessione fra Italia e Tunisia che consentirà di scambiare elettricità, permettendo in un primo periodo al Paese nordafricano di importare energia prodotta in Italia e, in seguito, di esportare elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Gli obiettivi sottesi all'Accordo sono quelli di migliorare l'integrazione dei mercati, di ridurre i problemi di bilanciamento elettrico, di integrare nuova capacità da fonti rinnovabili e di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e la sostenibilità nell'ambito di un sistema euro mediterraneo interconnesso.

Più in dettaglio, l'Accordo prevede la realizzazione di un cavo di circa 230 chilometri, prevalentemente in ambiente sottomarino, sviluppato dagli operatori dei sistemi di trasmissione (TSO) della rete elettrica italiana e tunisina, ovvero da Rete elettrica nazionale SpA-Terna e dalla *Société tunisienne de l'électricité et du gaz* (STEG), in qualità di co-promotori del progetto.

Si tratta, quindi, di un progetto di utilità e convenienza reciproca per Italia e Tunisia, un Paese chiave per gli interessi strategici nazionali nell'area, e un tassello della rinnovata politica estera mediterranea del nostro Paese.

Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, chiarito che i costi

realizzativi saranno sostenuti dai co-promotori, STEG e Terna, previo accesso al contributo dei fondi europei, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta in 1.620 euro ad anni alterni a decorrere dal 2022, ascrivibili unicamente alle spese per le riunioni del Comitato di monitoraggio.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1926

Signor Presidente, colleghi senatori, l'instabilità del Nord Africa ci spinge a rimarcare con ancora maggiore convinzione il nostro ruolo come mediatori dell'Europa nel Mediterraneo.

È una mediazione che va di pari passo con la promozione dello sviluppo, specialmente in quei territori che ancora scontano un ritardo strutturale nel campo delle infrastrutture, a partire da quelle energetiche. Ecco che con l'Accordo di oggi tra Italia e Tunisia, da un lato, sosteniamo certamente la Tunisia nel colmare un *gap*, ma, dall'altro, offriamo alle nostre imprese uno stimolo e un'occasione per ampliare la propria presenza nel mercato, particolarmente utile in una fase di rilancio economico come quella attuale.

Con l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina per lo sviluppo di una infrastruttura elettrica che ci apprestiamo a votare oggi, rendiamo possibile questo percorso, perché con questa intesa poniamo le basi normative per rendere possibile la costruzione di un'opera ambiziosa, che verrà sviluppata dagli operatori dei sistemi di trasmissione della rete elettrica sia tunisina sia italiana.

Nel nostro caso si occuperà della realizzazione Terna, che, nel suo progetto ufficiale, prevede la realizzazione di un cavo di circa 230 chilometri con una capacità di 600 MegaWatt.

Il progetto elaborato da Terna consiste di fatto nella realizzazione di un collegamento sottomarino ad altissima tensione in corrente continua (HVDC) tra la stazione elettrica esistente di Partanna ed una di nuova realizzazione nella penisola di Capo Bon in Tunisia.

Da questo intervento deriveranno quindi effetti economici positivi e dall'indotto anche a livello locale, per il territorio di Partanna e le aree limitrofe. È un progetto quindi che fa bene ai nostri territori, alla nostra industria e ai nostri interessi nazionali. Con quest'opera, l'Italia diventa promotrice dello sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica che massimizza gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, perché la costruzione di una interconnessione elettrica fra i nostri due Paesi permetterà alla Tunisia di importare energia prodotta in Italia e, in prospettiva, di esportare l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. In questo modo, raggiungiamo molteplici obiettivi: da un lato, come già sottolineato, questa infrastruttura sarà un'occasione per la nostra industria; dall'altro, miglioriamo l'integrazione dei mercati, nell'ambito di un sistema interconnesso tra Europa e Mediterraneo.

In definitiva, quindi, la nuova interconnessione contribuirà ad un incremento dei benefici per il sistema elettrico italiano ed anche nel complesso all'intero sistema europeo in termini di sostenibilità e integrazione dei mercati. Inoltre, integrando nuove capacità di fonti rinnovabili, miglioriamo la sicurezza degli approvvigionamenti e compiamo quindi dei passi nella direzione di un efficientamento energetico maggiormente sostenibile.

È un'opera di rilevanza strategica, per la quale Terna ha già assicurato sull'attenzione all'impatto ambientale, compreso quello sottomarino. Il Piano rende evidente agli occhi di tutti come lo sviluppo della capacità di interconnessione con il Nord Africa abbia rilevanza strategica, in un'ottica di crescente integrazione dei Paesi mediterranei con il mercato. Lo dimostra il fatto che il progetto di interconnessione, oltre ad essere parte della Strategia energetica nazionale, è stato inserito anche nelle proposte di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Commissione europea per il periodo 2021-2030.

Si tratta di un Accordo che renderà possibile lo sviluppo di un'opera di rilevanza strategica, sia per il sistema elettrico di trasmissione del bacino Mediterraneo, sia come strumento per ottimizzare l'uso delle risorse energetiche tra Europa e Nord Africa.

Annuncio quindi il voto favorevole del gruppo Italia Viva-PSI.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1926

L'Accordo bilaterale rientra in una visione strategica delle relazioni che l'Italia intrattiene all'interno del Mediterraneo, in particolare con la Tunisia e i Paesi del Nord Africa.

Sono consolidati da lungo tempo gli ottimi rapporti politici e diplomatici fra l'Italia e Tunisi, con cui intercorre e un'intensa collaborazione in campo economico e commerciale.

Gli accordi con la Tunisia saranno fondamentali anche per affrontare altre sfide cruciali per il nostro Paese, penso in particolare alla gestione dei flussi migratori.

Auspico che l'*iter* per l'accesso ai finanziamenti erogati dall'apposito fondo europeo, necessari per la realizzazione dell'infrastruttura, si concluda positivamente. Il piano infatti rappresenta un'importante opportunità per Terna e per la strategia energetica dell'Italia e di tutto il Nord Africa.

Per tutte queste ragioni, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore del senatore Pacifico sul disegno di legge n. 1926

Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, il provvedimento di ratifica ed esecuzione, che oggi siamo chiamati a votare, fra il Governo italiano e quello tunisino inerente lo sviluppo di un'infrastruttura per la trasmissione elettrica atta all'interscambio di energia tra l'Italia quindi l'Europa - e il Nord Africa è un accordo sottoscritto tra i due Paesi il 30 aprile 2019; un progetto ambizioso per la realizzazione e gli sviluppi futuri.

Mi sembra doveroso sottolineare il significativo valore strategico e geopolitico dell'opera, che ripositiona il nostro Paese nello scacchiere politico Nord africano.

L'opera, nella proposta per l'energia e il clima (PNIEC Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) della Commissione europea, si pone come obiettivo l'integrazione della Tunisia e dell'intera Regione nel mercato europeo.

Questa brevissima introduzione si rende necessaria per meglio far comprendere l'importanza strategica: ovvero allargare il mercato energetico e delle fonti rinnovabili a milioni di persone.

L'opera di cui parliamo prevede la realizzazione messa in opera di un cavo di circa 230 km, di cui 192 da impiantare nei fondali del Mediterraneo con una profondità massima di 700 metri, mentre i rimanenti km in terraferma.

Il progetto e la realizzazione verrà sviluppato dalla nostra rete elettrica nazionale Spa-Terna, insieme alla tunisina Steg.

Il progetto così come stabilito nei 6 articoli che definiscono l'Accordo, oltre a sottolineare quanto fin qui detto, consente alla Tunisia di esportare anche nei Paesi Nord africani elettricità derivante da fonti rinnovabili. (Articolo 1). Il costo stimato è intorno ai 600 milioni di euro e il completamento dovrebbe avvenire in circa quattro anni, come si legge da fonti Terna. Sempre secondo Terna il progetto per essere immediatamente redditizio; necessita di essere finalizzato, almeno per una parte, a fondo perduto.

Dichiaro quindi il voto favorevole di Idea-Cambiamo! (componente del Gruppo Misto).

Relazione orale del senatore Alfieri sul disegno di legge n. 1956

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione del dicembre 2013 fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare.

Come evidenzia la relazione introduttiva al disegno di legge di ratifica, per la prestazione di servizi di GNSS (Global Navigation Satellite Systems) la Commissione europea ha lanciato, di concerto con l'Agenzia spaziale europea, un programma europeo di posizionamento globale satellitare costituito dalla componente GALILEO - sistema di posizionamento globale satellitare - e dalla componente EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System), che si inserisce in maniera complementare nei sistemi dedicati alla navigazione globale già esistenti, migliorandone e diffondendone i dati.

Nel quadro di queste attività, la Svizzera, Paese membro dell'ESA, fornisce un supporto fondamentale, in termini tecnologici e logistici, al programma GALILEO, contribuendo al corretto funzionamento del sistema.

L'articolo 3 del disegno di legge pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate debbano svolgere le attività previste dalla legge con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1956

Signor Presidente, colleghi senatori, lo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare che sia concepito espressamente per scopi civili è di stretto interesse sia per il nostro Paese sia per gli Stati a noi vicini. Per questo, i programmi europei di navigazione satellitare rappresentano un prezioso contributo all'infrastruttura condivisa di informazione ed è utile che anche la Svizzera sia partecipe, pur non facendo parte dell'Unione europea, sia in considerazione della sua posizione territoriale, sia soprattutto in considerazione del suo essere parte dell'Esa, l'Agenzia spaziale europea, e del suo contributo alla realizzazione del progetto Galileo. Per la prestazione di servizi di navigazione satellitare, la Commissione europea, di concerto con l'Agenzia spaziale europea, ha infatti lanciato un programma di posizionamento globale satellitare costituito dalla componente EGNOS (European geostationary navigation overlay system), un sistema che si inserisce nei sistemi dedicati alla navigazione globale già esistenti, migliorandone e diffondendone i dati. È un sistema di posizionamento globale satellitare basato su una costellazione di satelliti artificiali in grado di fornire, con continuità ed estrema precisione, le coordinate geografiche e la velocità di qualsiasi mezzo fisso o mobile in ogni punto in prossimità della superficie della Terra e nell'atmosfera.

Siamo quindi di fronte a un'infrastruttura di servizi strategici ad altissima tecnologia, che vede il coinvolgimento, oltre che della Commissione europea, anche dell'ESA, e che assume una rilevanza strategica per l'Unione europea, con potenzialità di impiego in quasi tutti i settori.

Di fatto, questa infrastruttura consente all'Unione europea di collocarsi sul mercato della radionavigazione via satellite e di mantenerne una quota rilevante.

Nel quadro di queste attività, la Svizzera fornisce un supporto fondamentale al programma Galileo, sia in termini tecnologici sia logistici, contribuendo al corretto funzionamento del sistema. È un contributo fondamentale, che però va a toccare comparti fondamentali legati alla sicurezza. Ecco perché questo Accordo è importante, perché dobbiamo stabilire i principi alla base della cooperazione in molteplici settori, dallo spettro radio alla ricerca e alla formazione scientifiche, dallo sviluppo del mercato alla cooperazione industriale, dalla standardizzazione e certificazione allo scambio di informazioni classificate, come pure alla promozione di attività di ricerca e formazione comuni, agli appalti o alla cooperazione industriale e alle norme di certificazione. Insomma, si tratta di tutti ambiti nei quali dobbiamo necessariamente definire diritti e obblighi della Svizzera. L'Accordo, inoltre, prevede che la Svizzera partecipi ai servizi europei di navigazione satellitare, alla relativa Agenzia e ai comitati dei programmi europei, ma in qualità di osservatore e senza diritto di voto.

Infine, è prevista anche la partecipazione economica da parte della Svizzera, con un contributo al finanziamento dei programmi europei di navigazione satellitare.

Con questo Accordo, quindi, favoriamo gli stessi programmi europei di navigazione satellitare, perché attraverso la partecipazione della Svizzera puntiamo a incoraggiare, agevolare e migliorare la cooperazione a lungo termine nella navigazione satellitare sotto controllo civile.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole di Italia Viva-PSI.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1956

I progetti spaziali rappresentano sempre più una risorsa fondamentale, un potenziale per la crescita economica e lo sviluppo industriale, un investimento strategico per il nostro Paese e per l'Europa anche in termini di indipendenza e autonomia dell'Unione da altri sistemi di navigazione satellitare.

Le aziende italiane del settore che hanno partecipato al progetto Galileo hanno dimostrato di possedere competenze tecnico-scientifiche assolutamente competitive e innovative.

L'intesa, finalizzata a definire i principi alla base della cooperazione tra le parti in molteplici settori,

dallo spettro radio, alla cooperazione industriale, sviluppo del mercato, offre un riferimento normativo coerente anche per consentire lo scambio di informazioni classificate relative al programma Galileo. Il contributo della Confederazione elvetica non può che rafforzare anche in futuro gli sviluppi dei programmi europei di navigazione satellitare, una cooperazione che avrà ricadute importanti su ricerca, formazione scientifica e sullo sviluppo del mercato del settore.

Per queste ragioni esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1278:

sulla votazione finale, la senatrice Cantù avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1935

sull'articolo 3, la senatrice Cantù avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1926:

sugli articoli 3 e 4, la senatrice Cantù avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Berutti, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Botto, Cario, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cirinna', De Poli, Dessi', Di Marzio, Fazzolari, Florida, Galliani, Giacobbe, Guidolin, Iori, Iwobi, Leone, Lomuti, Magorno, Mallegni, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Montevecchi, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Renzi, Riccardi, Romagnoli, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Segre e Sileri.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rampi e Vescovi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Giarrusso, Grasso e Morra, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Sono considerati in missione i senatori: Marilotti, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Biti, Castaldi e Giannuzzi.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con lettera in data 19 aprile 2021, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Marilotti;

7a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Marilotti.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trasmissione di documenti

Il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in data 15 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 35, comma 1, e 37, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la relazione annuale sull'attività svolta dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2020, approvata dal Comitato medesimo nella seduta del 14 aprile 2021.

Il predetto documento è stampato e distribuito (*Doc. XXXIV*, n. 4).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017 (2178)

(presentato in data 15/04/2021)

C.1766 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Stefano Dario, Nencini Riccardo, Castaldi Gianluca, Vattuone Vito, Berutti Massimo Vittorio, Laus Mauro Antonio Donato, Balboni Alberto, Laniece Albert, Vallardi Gianpaolo, Gaudiano

Felicia, Giacobbe Francesco, Vono Gelsomina, Manca Daniele, Bressa Gianclaudio, Ferro Massimo, Masini Barbara, Loreface Pietro, Astorre Bruno, Botto Elena, Naturale Gisella, Conzatti Donatella, Pisani Pietro, Pianasso Cesare, Iwobi Tony Chike, Fantetti Raffaele
Istituzione dell'insegnamento della storia e civiltà del vino (2179)

(presentato in data 15/04/2021);

senatori Pinotti Roberta, Donno Daniela, Gasparri Maurizio, Mininno Cataldo, Ortis Fabrizio, Vattuone Vito

Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (2180)

(presentato in data 15/04/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Ostellari Andrea ed altri

Modifiche all'articolo 323 del codice penale in materia di reato di abuso d'ufficio (2145)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 20/04/2021).

Disegni di legge, nuova assegnazione

Commissioni 7^a e 11^a riunite

in sede redigente

Sen. Borgonzoni Lucia

Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo (2090)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede redigente, alla 7^a Commissione permanente (Pubbl. istruzione)

(assegnato in data 20/04/2021)

Commissioni 7^a e 11^a riunite

in sede redigente

Sen. Nencini Riccardo ed altri

Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo (2127)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede redigente, alla 7^a Commissione permanente (Pubbl. istruzione)

(assegnato in data 20/04/2021).

Affari assegnati

In data 15 aprile 2021 è stato deferito alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50 del Regolamento, l'affare sulla classificazione della clientela da parte delle banche e sulla questione del *calendar provisioning* (Atto n. 793).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 15 aprile 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722 - lo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2021 (n. 252).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema è deferito alla 6^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 14 aprile 2021, ha inviato - ai sensi

dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la proroga della nomina del dottor Giuseppe Priore a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese (n. 39).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera del 15 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera *a*), e 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Documento di economia e finanza 2021 (*Doc. LVII*, n. 4) con l'annessa Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (*Doc. LVII*, n. 4 - Annesso).

Il Documento è stato deferito, in data 16 aprile 2021, ai sensi dell'art. 125-*bis* del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Le Commissioni si esprimeranno in tempo utile affinché la Commissione Bilancio riferisca all'Assemblea nella seduta di giovedì 22 aprile 2021.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 12 aprile 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Amatrice (Rieti), Arce (Frosinone), Bernalda (Matera) e Sezze (Latina).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 14 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2020 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. XLV*, n. 4).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 31 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari, relativa all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. CXXXIX*, n. 3).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (rifusione) (COM(2021) 115 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 15 aprile 2021 è stata inviata, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nel 2020 dal Garante del contribuente delle Marche.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 794).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 68 del 28 gennaio 2021, depositata il successivo 16 aprile, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 110*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 16 e 17 aprile 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio industria, Artigianato e Agricoltura (UNIONCAMERE) per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 406*);

di AMCO - Asset Management Company S.p.A., per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV, n.407*).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02419 del senatore De Falco ed altri.

Il senatore Cucca ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05288 del senatore Marilotti ed altri.

La senatrice Garavini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05293 della senatrice Conzatti ed altri.

Mozioni

[CIRIANI](#), [PARAGONE](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [CALANDRINI](#), [DE BERTOLDI](#), [DE CARLO](#), [DRAGO](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#), [PETRENGA](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#), [DI MICCO](#), [MARTELLI](#), [GIARRUSSO](#), [CRUCIOLI](#), [GRANATO](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [ABATE](#), [MORRA](#), [LEZZI](#), [MININNO](#), [ORTIS](#) - Il Senato,

premessi che:

dall'inizio della pandemia ad oggi il numero delle vittime del SARS-Cov-2 conta, in Italia, 116.000 persone, ponendo il nostro Paese al primo posto per numero dei decessi ogni 100.000 abitanti e terzo per tasso di letalità, numero che tristemente aumenta registrando oltre 400 decessi giornalieri;

l'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 ha rappresentato una sfida enorme per la nostra nazione e per il nostro sistema sanitario in particolare, una sfida che l'attuale Ministro della salute ha dimostrato di non essere all'altezza di gestire;

alla dichiarazione dello stato di emergenza in ambito nazionale, deliberata "in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" il 31 gennaio 2020, subito dopo la dichiarazione di emergenza internazionale di sanità pubblica emessa dall'Organizzazione mondiale della sanità, non ha fatto seguito l'adozione da parte del Ministro delle più essenziali misure di sicurezza e prevenzione;

in primo luogo, è emersa con sconcertante chiarezza l'impreparazione dell'Italia ad affrontare una pandemia sanitaria conseguente in primissimo luogo alla mancanza di un piano pandemico come prescritto dall'Organizzazione mondiale della sanità;

il regolamento sanitario internazionale (RSI) adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità nel maggio 2005 all'art. 2 prescrive, infatti, di "prevenire, proteggere, controllare e fornire una risposta di salute pubblica alla diffusione internazionale delle malattie in modi che siano commisurati a limitati ai rischi per la salute pubblica e con lo scopo di evitare inutili interferenze con il traffico ed il commercio internazionale" nonché, ai sensi del punto 6, lettera g), allegato 1, di "stabilire, gestire e mantenere un piano nazionale di risposta alle emergenze sanitarie pubbliche, compresa la creazione di team multidisciplinari/multisetoriali per rispondere ad eventi che possono costituiscono un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale";

come è emerso negli ultimi mesi, anche nell'ambito dell'inchiesta in atto da parte della Procura di Bergamo, il piano pandemico italiano non era mai stato aggiornato dalla sua prima stesura nel 2006, nonostante nel 2013 sia stata assunta la decisione n. 1082/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

che prescriveva l'aggiornamento costante del piano medesimo da parte dei singoli Stati, e ne ribadiva la fondamentale importanza: "La pianificazione della preparazione e della risposta è un elemento essenziale affinché il monitoraggio, l'allarme rapido e la lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero siano efficaci. Tale pianificazione dovrebbe prevedere in particolare la preparazione adeguata dei settori fondamentali della società, quali l'energia, i trasporti, le comunicazioni o la protezione civile, i quali in una situazione di crisi fanno affidamento su sistemi sanitari pubblici ben preparati, che dipendono a loro volta anche dal funzionamento di tali settori e dal mantenimento dei servizi essenziali a un livello adeguato", evidenziando altresì come "L'RSI impone già agli Stati membri di sviluppare, rafforzare e mantenere la capacità di individuare, valutare, comunicare e rispondere alle emergenze di sanità pubblica di portata internazionale. Sono necessarie consultazioni finalizzate al coordinamento tra gli Stati membri per promuovere l'interoperabilità della pianificazione nazionale di preparazione, alla luce delle norme internazionali e nel rispetto delle competenze degli Stati membri in materia di organizzazione dei rispettivi sistemi sanitari";

l'Italia, invece, al momento della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 non era dotata di un piano aggiornato, tanto che lo stesso comitato tecnico scientifico nella prima seduta del 2 febbraio 2020 ha dovuto prendere atto della carenza di informazioni, dati, notizie utili a ricostruire un quadro conoscitivo delle strutture sanitarie, vale a dire la funzione del piano, utili al contrasto della diffusione del virus;

in data 20 aprile 2020, il direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute ha affermato l'esistenza di un piano elaborato dal Governo tenuto "segreto" alla popolazione per evitare situazioni di allarme, contravvenendo così alle prescrizioni dell'OMS e del RSI sulla piena trasparenza del quadro cognitivo e la piena condivisione delle informazioni con la popolazione che deve divenire parte attiva nel contrasto alla diffusione della pandemia;

l'assenza di adeguate informazioni ha, invece, portato la popolazione, come rilevato nel documento dell'OMS "An unprecedented challenge Italy's first response to COVID-19", a un'invarianza nella condotta di vita che si è dimostrata incredibilmente nociva, e ha fatto sì che diverse realtà locali abbiano addirittura avviato campagne promozionali territoriali affermando che il virus non avrebbe fermato l'economia e che non si rendeva necessario un contrasto sociale alla diffusione del COVID;

per le autorità di governo la trasparenza non rappresenta una mera opzione metodologica, ma costituisce un vincolo discendente sia dalla regolamentazione sanitaria internazionale, come stabilita sia dall'Organizzazione mondiale della sanità, sia dalla decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;

ad aprile 2021 si è appreso che Ranieri Guerra, direttore vicario dell'Organizzazione mondiale della sanità, è indagato a Bergamo perché i magistrati gli contestano di avere dichiarato il falso nell'ambito della sua testimonianza di novembre 2020 nell'indagine per il mancato aggiornamento del piano pandemico che ha portato a uno scontro tra lo stesso Guerra e Francesco Zambon, il funzionario che si è dimesso dall'OMS proprio in seguito a questa vicenda;

da alcune intercettazioni pubblicate sui *media* sembrerebbe che Guerra, a suo tempo, avesse informato tutti i livelli di quanto aveva fatto per bloccare il *report* prodotto dai ricercatori della sede veneziana dell'OMS capeggiati da Zambon, e che avesse scritto al direttore dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferrò per avvisarlo; il 13 maggio 2020, il documento era stato pubblicato *on line* e poi immediatamente cancellato;

dalle carte dei magistrati di Bergamo emerge, inoltre, che il Ministero della salute avrebbe comunicato per anni dati falsi all'OMS, dicendo fino al 2013 che il piano pandemico, risalente al 2007, veniva costantemente aggiornato, e che il 4 febbraio del 2020, ad emergenza già dichiarata, in un ultimo *dossier* l'Italia avrebbe sostenuto di essere pronta a possibili scenari di crisi, affermazioni poi smentite dai fatti;

la Procura di Bergamo ha inviato una rogatoria alla sede centrale dell'OMS di Ginevra per approfondire la "procedura di approvazione" del rapporto elaborato da Zambon, sul mancato aggiornamento del piano antinfluenzale e anche su chi, all'interno dell'Organizzazione, "è titolato a

interloquire con il ministro della Salute";

il ministro Speranza, sentito dai pubblici ministeri come persona informata sui fatti a gennaio 2021, ha sostenuto che il *dossier* di Zambon sul piano era "del tutto indifferente per lo Stato italiano", ma è evidente che tale affermazione non può corrispondere al vero posto l'enorme scandalo anche internazionale che sta facendo seguito alla circolazione delle notizie sul mancato aggiornamento del piano da parte delle autorità italiane e le conseguenti bugie raccontate all'OMS;

i ritardi accumulati e l'inefficienza delle risposte del Ministero della salute italiano nelle prime settimane di diffusione dell'epidemia hanno segnato in maniera tragica il destino dell'intera nazione, causando la perdita di decine di migliaia di vite umane, ma anche questo non ha spinto il Ministro della salute a lavorare con attenzione nella preparazione della "seconda ondata" del virus, largamente prevista e attesa ma che ancora una volta ha trovato l'Italia del tutto impreparata;

dalle dichiarazioni sull'inutilità dell'uso delle mascherine per la popolazione, alle false affermazioni sulla preparazione dell'Italia nell'affrontare una crisi sanitaria di simili dimensioni, dal libro scritto mentre c'era da contrastare l'arrivo della seconda ondata, il Ministro ha dimostrato una costante sottovalutazione della gravità della situazione in atto facendo pagare agli italiani un prezzo altissimo; l'assenza di un'efficace strategia di contenimento del virus ha inciso pesantemente anche sull'attuazione del piano nazionale di vaccinazione e nella strategia di approvvigionamento vaccinale che, come già evidenziato oltre un anno fa dal Gruppo di Fratelli d'Italia, doveva prevedere per l'industria farmaceutica privata italiana e per l'Istituto chimico farmaceutico pubblico di Firenze incentivi legati alla produzione in Italia di vaccini;

tale strategia avrebbe permesso all'Italia di non dipendere unicamente dalla fornitura di vaccini da parte di altri Stati, che espone il Paese ai tagli ed ai ritardi delle forniture da parte delle case farmaceutiche straniere;

secondo quanto si evince da fonti di stampa, sembra che Piero Di Lorenzo, presidente dell'Istituto di ricerca di biologia molecolare di Pomezia, l'istituto italiano che collabora con l'azienda biofarmaceutica AstraZeneca nei *test* di controllo sul vaccino, abbia dichiarato, nel corso della trasmissione "Porta a Porta", quanto segue: "Avevo invitato il Governo Conte a prendere contatti con l'Università di Oxford per diventare proprietari di quel vaccino visto che come imprenditore non mi conveniva fare quell'investimento dal momento che c'era l'intenzione di vendere il vaccino a prezzo industriale. Non ci sarebbe quindi stato un utile. Purtroppo questo è uno Stato ingessato. Non si è riusciti a fare un finanziamento da 20 milioni di euro nel giro di pochissimi giorni, più altri 50 milioni nel giro di alcuni mesi verso un'università straniera perdendo così quest'occasione"; il Governo, rispondendo a un'interrogazione a risposta immediata del Gruppo Fratelli d'Italia in XII Commissione (Affari sociali) alla Camera, il 14 aprile, non ha fornito elementi utili sulla vicenda, dichiarando di non essere a conoscenza dei fatti;

se dovesse emergere che anche tali affermazioni non rispondono alla realtà dei fatti l'Italia si troverebbe, per l'ennesima volta, in una situazione di imbarazzo a causa della leggerezza di un Ministro del suo Governo;

la pandemia ha avuto un impatto fortissimo sul settore economico e produttivo: nel 2020 il prodotto interno lordo ha registrato un calo di quasi il 9 per cento, e settori come il turismo, la ristorazione e lo sport, solo per citarne alcuni, stanno registrando perdite di fatturato di miliardi di euro;

sin qui l'Italia ha scontato la gestione caotica e approssimativa messa in atto in primo luogo dal Ministro della salute sin dal primo giorno della pandemia, fatta di decisioni confusionarie, ritardi ed errori, e la profonda incompetenza, che non è riuscita né a prevenire né ad affrontare la seconda ondata, nonostante fosse largamente attesa e prevista, ha significativamente compromesso non solo l'efficacia delle strategie di contenimento da un punto di vista sanitario, ma anche quelle di ricovero e cura e quelle attinenti alle vaccinazioni;

visto l'articolo 94 della Costituzione e l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica, esprime la propria sfiducia al Ministro della salute, Roberto Speranza, e lo impegna a rassegnare immediatamente le proprie dimissioni.

(1-00341)

[PARAGONE](#), [CIRIANI](#), [MARTELLI](#), [GIARRUSSO](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [CALANDRINI](#), [DE BERTOLDI](#), [DE CARLO](#), [DRAGO](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#), [PETRENGA](#), [RAUTI](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#), [DI MICCO](#), [CRUCIOLI](#), [GRANATO](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [ABATE](#), [MORRA](#), [LEZZI](#), [MININNO](#), [ORTIS](#) - Il Senato,

premessi che:

il 28 gennaio 2021 il Ministro della salute, Roberto Speranza, è stato sentito dalla Procura di Bergamo nell'ambito dell'inchiesta sulla pandemia e circa il mancato aggiornamento del piano pandemico, come persona informata dei fatti;

è notizia recente che la stessa Procura abbia acquisito alcune conversazioni telefoniche scritte, risalenti al maggio 2020, fra Ranieri Guerra, direttore vicario dell'Organizzazione mondiale della sanità, e Silvio Brusaferrò, presidente dell'Istituto superiore di sanità e membro del comitato tecnico scientifico, aventi ad oggetto il rapporto "An unprecedented challenge - Italy's first response to COVID-19" realizzato da un gruppo di studiosi dell'OMS con sede a Venezia, diretto da Francesco Zambon, in cui la gestione della pandemia da parte dell'Italia veniva considerata "improvvisata, caotica e creativa" anche per l'assenza di un adeguato piano pandemico. In queste conversazioni, i due facevano riferimento a pressioni esercitate sul gruppo di lavoro da parte dello stesso Ranieri Guerra, che era stato direttore generale della Prevenzione al Ministero della salute tra il 2014 e il 2017 e pertanto responsabile in quegli anni del mancato aggiornamento del documento, affinché il rapporto fosse modificato, e poi alla fine ritirato, per evitare imbarazzi al Governo e al Ministero della salute, oltre che alle "scuse profuse al ministro" (Speranza) via *e-mail*;

nelle medesime conversazioni si faceva riferimento anche al capo di gabinetto del Ministro della salute, Goffredo Zaccardi, che avrebbe chiesto di non conferire rilevanza mediatica al documento. Dopo un incontro fra Guerra e Zaccardi, il primo scriveva infatti a Brusaferrò: "Cdg (Capo di Gabinetto) dice di vedere se riusciamo a farlo cadere nel nulla. Se entro lunedì nessuno ne parla vuol farlo morire. Altrimenti lo riprendiamo assieme. Sic";

ad oggi, nonostante tali dichiarazioni rappresentino un grave imbarazzo per il Ministro della salute, la fiducia nel proprio capo di gabinetto sembrerebbe essere rimasta immutata;

Ranieri Guerra risulta indagato dalla Procura di Bergamo per false dichiarazioni in relazione alle pressioni da lui esercitate per la rimozione del rapporto, che aveva negato nell'audizione del novembre 2020, poi smentito dalle testimonianze dei membri del gruppo di lavoro OMS di Venezia;

visto che:

il ministro Speranza era certamente informato sul mancato aggiornamento del piano pandemico, come riferito dal procuratore aggiunto di Bergamo, Maria Cristina Rota, e non poteva non sapere delle pressioni per la rimozione del rapporto del gruppo di Venezia;

secondo le stime del generale Lunelli, esperto di difesa batteriologica, un piano pandemico aggiornato avrebbe evitato in Italia almeno 10.000 vittime per coronavirus;

considerato che:

il suddetto comportamento appare del tutto incompatibile con il ruolo ricoperto;

visto l'articolo 94 della Costituzione;

visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica,

esprime la propria sfiducia al Ministro della salute, Roberto Speranza, e lo impegna a rassegnare immediatamente le proprie dimissioni.

(1-00342)

[CRUCIOLI](#), [GRANATO](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [ABATE](#), [MORRA](#), [LEZZI](#), [MININNO](#), [ORTIS](#), [PARAGONE](#), [MARTELLI](#), [GIARRUSSO](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [CALANDRINI](#), [CIRIANI](#), [DE BERTOLDI](#), [DE CARLO](#), [DRAGO](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#), [PETRENGA](#), [RAUTI](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#), [DI MICCO](#) - Il Senato,

premessi che:

il Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

scopo della deliberazione era la realizzazione di una compiuta azione di previsione e prevenzione, volta a fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività. In tale contesto l'attuazione di un piano pandemico adeguato e aggiornato sarebbe stata imprescindibile;

da quanto appare emergere dall'indagine della Procura di Bergamo sulla gestione della pandemia, fino al 25 gennaio 2021 in Italia sarebbe rimasto in vigore il piano pandemico approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2006; il piano, quindi, non sarebbe stato aggiornato con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2013, del 2017 e del 2018, con quelle fornite dalla Commissione europea del 2005 e del 2009, e con le decisioni del parlamento europeo del 2013;

pur in presenza delle gravi lacune descritte, nei questionari di autovalutazione dell'Italia inviati periodicamente all'Organizzazione mondiale della sanità e alla UE, il nostro Paese si autocertificava come ben preparato alla gestione di un'emergenza pandemica;

nonostante l'assenza di un piano dettagliato che prevedesse, tra l'altro, scorte adeguate, quantità di mascherine necessarie e posti letto ospedalieri da liberare, nel verbale della prima riunione del comitato tecnico scientifico veniva attestato che "i provvedimenti messi in atto dal governo italiano rappresentano, nelle condizioni attuali, un argine adeguato per il nostro paese";

nell'ambito dell'inchiesta bergamasca, nell'ambito della quale sono stati ascoltati anche il Ministro della salute e il segretario generale del Ministero, sta emergendo una gestione talmente caotica ed omertosa della pandemia da far affermare al procuratore della Repubblica Antonio Chiappani che "è come se il Ministero della salute fosse un insieme di particelle non comunicanti tra di loro, senza una regia, come se le domande andassero fatte sempre ad altri"; la procuratrice aggiunta Maria Cristina Rota ha, invece, dato conto della reticenza riscontrata in ambito ministeriale affermando quanto segue: "La difficoltà riscontrata nel corso delle attività è che spesso, alle domande su chi avesse dovuto fare qualcosa o anche solo trasmettere un documento, noi spesso ci siamo sentiti rispondere 'noi', 'il ministero'. Abbiamo trovato grandissima resistenza in alcuni casi, quasi come se, ci fosse il timore di indicare un nominativo (...) direi che è stato un atteggiamento reticente";

l'inchiesta sta facendo inoltre emergere l'ingerenza del Ministero nell'occultamento di *report* scientifici per interesse politico e la correlativa assenza di autonomia ed autorevolezza da parte dei vertici delle più importanti organizzazioni medico-scientifiche che dovrebbero fornire dati e informazioni a prescindere dal fatto che ciò rafforzi o danneggi il governo in carica;

in particolare, da quanto emerge dalla pubblicazione di alcune intercettazioni tra il vice presidente dell'Organizzazione mondiale della sanità, già direttore generale dell'ufficio di Prevenzione del Ministero della salute, Ranieri Guerra, e Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, nonché coordinatore del CTS, il *report* dei ricercatori dell'ufficio regionale dell'OMS con sede a Venezia, coordinati dal professor Zambon, sarebbe stato occultato per non far emergere le responsabilità del Ministero nella gestione della prima fase della pandemia, con il coinvolgimento diretto del capo di gabinetto del ministero Speranza, dottor Goffredo Zaccardi;

il ministro Speranza, sentito dalla Procura, ha dichiarato che tale *report* "è un documento del tutto indifferente per lo Stato italiano", mentre, da quanto emergerebbe dalle menzionate intercettazioni il capo di gabinetto del Ministro si sarebbe direttamente ingerito per far modificare o occultare tale rapporto; ciò emerge, in particolare, dalle seguenti conversazioni tra Ranieri Guerra e Franco Locatelli: "Vedo Zaccardi alle 19. Vuoi che inizi a parlargli dell'ipotesi di revisione del rapporto dei somarelli di Venezia? Poi ci mettiamo d'accordo sul come?"; risposta: "certo, va bene"; nella conversazione successiva viene riportato l'esito dell'incontro, dandosi conto del fatto che il capo di gabinetto Zaccardi avrebbe detto "di vedere se riusciamo a farlo cadere nel nulla. Se entro lunedì nessuno ne parla vuole farlo morire. Altrimenti lo riprendiamo assieme. Sic";

i vertici dei due predetti organismi scientifici chiamano i ricercatori "gli scemi di Venezia", i "somarelli di Venezia" e si assicurano l'un l'altro di essersi profusi in scuse profonde con il Ministro per un *report* che, dicendo la verità, avrebbe gettato discredito sul suo operato; tale *report* non viene criticato nel merito, ma per la sua inopportunità politica;

sotto altro profilo, non è stata colta l'occasione, allo scoppio dell'emergenza pandemica, per dare impulso alla risoluzione o la modifica di annosi e noti problemi come le mancate attuazioni per il conseguimento degli obiettivi sottesi a leggi dello Stato fondamentali per un'equilibrata *governance* del nostro sistema sanitario. A solo titolo di esempio, la riforma "Balduzzi" in tema di riorganizzazione ospedaliera, di medicina territoriale e di assistenza domiciliare, preceduta da una corretta e prevalente programmazione sanitaria in tema, ad esempio, di assunzioni delle diverse specializzazioni in medicina e di altre figure sanitarie, come gli infermieri del territorio o gli psicologi di base, preceduti infine da un corretto censimento di dati essenziali per tale scopo. Oppure l'incompiuta attuazione della legge n. 328 del 2000 per l'integrazione sociosanitaria dei servizi essenziali di assistenza alle categorie vulnerabili col fine di evitare le riacutizzazioni di patologie croniche la cui cura venisse trascurata. Non vi è traccia di significative attività per sostenere le sfide aperte dalla pandemia oltre un anno fa; sotto un profilo più specifico, appare inconfutabile che, nei mesi successivi al periodo di piena emergenza, marzo-giugno 2020, il Ministero della salute, unitamente agli organi preposti a livello nazionale, non si sia preoccupato di fornire un "*gold standard*" per le cure domiciliari così da evitare l'ospedalizzazione necessaria dei pazienti con COVID-19;

nei mesi successivi allo scoppio dell'emergenza il Ministero avrebbe dovuto prevedere dei protocolli uniformi per i dipartimenti di prevenzione territoriale e per i medici di famiglia e non avrebbe dovuto delegare, in maniera esclusiva, il controllo e la cura dei positivi non ancora ospedalizzati alle USCA, le "unità speciali di unità assistenziali" previste dal decreto-legge "cura Italia" del 17 marzo 2020, unità la cui utilità dipendeva soprattutto dalle politiche regionali e per cui non è stato previsto alcun controllo di gestione concomitante per un monitoraggio dell'efficacia delle azioni intraprese, per fronteggiare l'emergenza pandemica;

le USCA sono spesso state usate in maniera impropria, come per il funzionamento dei "*drive-in*" per il monitoraggio dei contagi, tramite la somministrazione dei tamponi alla popolazione locale, e, solo in pochissimi casi, in unità funzionali per le visite e la cura a domicilio dei casi positivi con presenza di sintomi considerati sufficienti allo svolgersi di tali visite domiciliari. A fine ottobre 2020, l'interpellanza urgente alla Camera dei deputati 2-00978 rivelava ciò che tutti sapevano ma che alcun organo ufficiale voleva ammettere, ovvero che erano state attivate solo la metà delle USCA previste dalla legge e che, ancor più grave, il Ministero della salute non era in grado di fornire i numeri delle stesse unità attive, suddivisi per ogni regione italiana, dopo 7 mesi dalla loro istituzione. Ancora oggi non risultano ulteriori dati pubblicati dal sito del Ministero in merito a questa vergognosa inefficienza; ulteriore estremo ritardo da parte del Ministero, e del comitato tecnico scientifico che si è occupato di rilasciare un parere solo il 4 febbraio 2021, ha riguardato le terapie domiciliari per la somministrazione degli anticorpi monoclonali che avrebbero potuto efficacemente tentare di evitare l'aggravamento di chi si trovava ai primi stadi di sintomi (lievi o moderati) in soggetti che, per età, comorbidità e fragilità, erano considerati a forte rischio di aggravamento;

nel mese di marzo 2021 il TAR del Lazio, all'esito della richiesta cautelare nell'ambito del ricorso presentato contro l'AIFA e il Ministero della salute, ha sospeso la disposizione del dicembre 2020 con cui veniva prescritto di non trattare i malati COVID a domicilio con i medicinali meglio ritenuti dal medico curante, bensì esclusivamente con tachipirina e "vigile attesa"; ancora ad oggi l'Italia è priva di un protocollo con valide linee guida per i medici territoriali, tanto che il Senato è dovuto intervenire con un ordine del giorno per impegnare il Governo ad intervenire in tal senso;

sotto ulteriore profilo, lo sviluppo della campagna vaccinale, in colpevole cooperazione con le Regioni, ha dimostrato la fallacia del medesimo piano, con dati annunciati e continuamente rivisti, poiché, a parte medici e personale sanitario gravitante nelle corsie ospedaliere e nelle RSA, doveva essere data priorità a livello nazionale alla tutela degli ultrasessantenni così da far scendere rapidamente il numero di ricoveri e decessi che, allo stato, sono significativamente superiori alle medie degli altri Paesi europei;

infine, da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza, sono stati realizzati alcuni strumenti e resi pubblici dati e flussi di informazioni. Nonostante ciò, occorre ammettere che questi sforzi istituzionali in più di un'occasione non hanno assolutamente influenzato positivamente la percezione da parte della

società civile sui progressi compiuti dal Governo in nome di una gestione trasparente delle azioni susseguenti. La campagna "datibenecomune", che ha raccolto 50.192 firmatari e 201 organizzazioni promotrici, ha provato a chiedere fin dal 6 novembre 2020 al Governo i dati "grezzi" anonimizzati, pubblici, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati e facilmente accessibili alla comunità scientifica, a ricercatori, decisori, giornalisti e cittadini in merito ai contagi e alle morti causate dal COVID-19;

la trasparenza nella diffusione di dati rilevanti è stata e continua ad essere totalmente inadeguata e sottostimata;

sotto il profilo strategico-epidemiologico, il professor Richard Horton già nel volume del 26 settembre 2020 della prestigiosa rivista "The Lancet" (Lancet 396:874,2020) suggeriva, con autorevolezza, ai Governi nazionali e ai loro organi tecnico-scientifici un punto di vista più coerente per il contrasto del quadro che avrebbe continuato a provocare, ad ondate multimodali, la cifra di 3 milioni di decessi con diagnosi di COVID-19 a livello globale, di cui 116.000 solo in Italia;

ad avviso del noto ricercatore, il "COVID-19" non è considerata "*sensu stricto*" una pandemia, bensì una "sindemia", ovvero l'interazione di una malattia infettiva altamente contagiosa (culminante in una bassa percentuale di casi con una sindrome respiratoria acuta severa), legata alla presenza di una serie di condizioni patologiche croniche pregresse non trasmissibili, cosiddette NCDs (*non communicable disease*), quali ad esempio diabete, ipertensione, obesità, malattie cardiovascolari e polmonari croniche e malattie oncologiche, decisamente prevalenti nella popolazione più anziana. La sovrapposizione dell'infezione virale con il decorso di queste condizioni morbose, inserite in un panorama ben noto di gruppi di popolazione ad elevata disparità socio-economica, ha esacerbato il decorso stesso di ogni singola condizione patologica innescando criticità cliniche spesso fatali. Da qui il gran numero di decessi, ma non per effetto diretto ed esclusivo del COVID-19, i cui dati risultano essere stati confusi in quanto grezzamente sovrapposti, indistinguibili dal punto di vista comparativo-epidemiologico, rispetto alle singole patologie già presenti nella popolazione, col fine di differenziarli dai decessi attesi, rispetto a coloro che non avessero contratto il virus. In tali condizioni di "opacità epidemiologica", più volte denunciata dalla fondazione GIMBE nel corso di questi ultimi 13 mesi, ogni tentativo di elaborare un piano ausiliario con lo scopo di circoscrivere le occasioni di potenziali contagi per i diversi gruppi con comorbilità e vulnerabilità diffuse è rimasto escluso dalla rosa delle ipotesi perseguibili, in quanto i dati dei contagi con sintomi e delle morti correlate al COVID-19 non sono mai stati disaggregati e ordinati per patologie croniche concomitanti. Come diceva già a settembre 2020 R. Horton: "La natura sindemica della minaccia che affrontiamo significa che è necessario un approccio maggiormente diversificato se vogliamo proteggere la salute delle nostre comunità". La pubblicazione di più dati avrebbe avuto l'effetto di attivare un maggiore coinvolgimento della comunità scientifica al dibattito pubblico e al perseguimento del bene comune;

osservato che:

le circostanze riportate pongono seri dubbi sull'imparzialità del Ministro della salute rispetto all'operato delle istituzioni scientifiche poste sotto il suo coordinamento e, correlativamente, sulla credibilità e terzietà di tali istituzioni;

la lottizzazione dei ruoli apicali in tali organizzazioni compromette in modo inequivocabile la necessaria terzietà tra politica e mondo scientifico-sanitario;

dal punto di vista politico, l'inadeguatezza degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e, susseguentemente, delle direzioni generali dello stesso Ministero della salute, ha permesso una totale inazione nel monitoraggio digitalizzato delle attività dei diversi livelli di prevenzione per la cura delle malattie in carico presso il servizio sanitario nazionale, scaricando surrettiziamente ogni responsabilità solo ed esclusivamente sulle autonomie locali, senza significative comunicazioni o prescrizioni organizzative per la risoluzione di annose disfunzionalità ben note all'interno dei diversi livelli di *governance* sanitaria, dimostrando un arroccamento autoreferenziale degli stessi esperti specialisti, chiamati a suggerire in maniera corale le stesse ipotesi di contenimento della diffusione del virus, assente ogni ipotesi di strategia diversificata, bensì centrata su un'attesa messianica del vaccino, come risolutore di ogni danno, anche sociale ed economico, della "sindemia";

la trasparenza va intesa come prerequisito della fiducia: fornire ai cittadini ed analisti strumenti efficienti per l'accesso ai dati non è solo fornire loro un mezzo di controllo della cosa pubblica, ma è anche promozione del cambiamento culturale e stimolo alla partecipazione sociale;

l'assenza di una pubblicazione trasparente di dati relativi ai trasferimenti di valore che rivelano i legami d'interesse da parte di "big pharma" negli atti d'indirizzo pubblici e privati, in tema di convenzione ed accordi, di ricerca e sviluppo e di *marketing* sanitario, deve essere uno dei punti prioritari dell'agenda digitale di questo Paese, che non deve essere rimandato, né trascurato, soprattutto per i risvolti diretti e indiretti in tema di sanità pubblica;

l'assenza di linee guida per le cure a domicilio e di rafforzamento della medicina territoriale sono stati causa dell'intasamento degli ospedali e dell'assenza di diffusione di cure precoci, idonee a ridurre la letalità del virus;

la mancanza di coordinamento con le Regioni, che procedono in ordine sparso, compromette seriamente la campagna vaccinale in atto, oltre ad impedire diseguaglianze nei livelli essenziali di assistenza; in Calabria, ad esempio, l'insufficiente risposta della sanità pubblica ha risentito fortemente della mancata applicazione delle disposizioni contenute nel "decreto Calabria", con il commissario straordinario costretto a fronteggiare una situazione drammatica senza strumenti adeguati, così come in Molise non è stata debitamente tenuta in considerazione la situazione di paralisi connessa al pluridecennale commissariamento, situazione di cui il ministro Speranza ha sempre saputo per tempo quale fosse la gravità, sia da parte dei commissari, sia da parte del tavolo tecnico ed anche a mezzo degli atti di sindacato ispettivo presentati dai parlamentari molisani; nonostante ciò ha inviato nuovi commissari esterni con enorme ritardo, senza fare null'altro per mesi e mesi;

considerato infine che:

appare evidente la catena di inadempienze, opacità, omissioni, incomprensibili inazioni, in continuità con i livelli apicali amministrativi del Ministero della salute;

il ministro Speranza era certamente informato sul mancato aggiornamento del piano pandemico, non poteva non conoscere e approvare l'operato del proprio capo di gabinetto in relazione al tentativo di occultamento del *report* dei ricercatori dell'ufficio territoriale OMS di Venezia e la dichiarazione rilasciata alla Procura di Bergamo circa l'irrelevanza per l'Italia di tale *report* desta fondati dubbi di veridicità;

i suddetti comportamenti appaiono incompatibili con il ruolo ricoperto;

visto l'articolo 94 della Costituzione;

visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica,

esprime la propria sfiducia al Ministro della salute, Roberto Speranza, e lo impegna a rassegnare immediatamente le proprie dimissioni.

(1-00343)

Interrogazioni

[MAGORNO](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997, la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

gli articoli 6, comma 1, lettera *b*), e 27-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, nonché gli articoli 5, comma 1, e 25-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e gli articoli 3, comma 1, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000 stabiliscono il limite di età che non può essere superato per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato, rinviando la definizione dello stesso all'adozione di uno specifico regolamento;

considerato che:

con decreto 13 luglio 2018, n. 103, è stato emanato il "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato";

in base ad esso, la partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di 26 anni 26, così come di 28 anni per ispettore di Polizia e 30 anni per commissario di Polizia;

considerato, inoltre, che:

nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, concorsi ed esami n. 25 del 30 marzo 2021, è stato pubblicato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 130 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato;

potranno partecipare alla selezione coloro che non hanno ancora compiuto il trentesimo anno d'età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, prevista per il 29 aprile;

al netto del ritardo per l'uscita del bando annuale (che avviene di solito nel mese di dicembre), causato dall'emergenza sanitaria da COVID-19, i nati dal 1° gennaio al 29 aprile 1991 non potranno partecipare al concorso;

i citati limiti di età si pongono in contrasto con la direttiva europea 2000/78/CE del 27 novembre 2000 (articoli 2,4,6), come ribadito a più riprese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza n. C416/13);

ad oggi, non vi è alcuna evidenza scientifica atta a dimostrare che il superamento del trentesimo anno di età comporti un affievolimento delle capacità fisiche richieste per lo svolgimento dei servizi di polizia, dovendosi queste valutare caso per caso, in riferimento alle singole prove fisiche richieste ai fini del superamento del concorso, e rendendo perciò inspiegabile l'abbassamento di tale soglia, portata dai 32 anni precedentemente previsti ai 30 non compiuti, attualmente richiesti;

tali limiti anagrafici sono applicati, in maniera discriminatoria, solo a talune categorie di soggetti: per gli appartenenti, ad esempio, ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno il limite d'età per accedere ai concorsi è 35 anni; mentre non è soggetta a limiti di età la partecipazione degli appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti della Polizia di Stato, e ancora, per soli i militari, il limite di età è elevato per un massimo di 3 anni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di intervenire per pervenire ad un ampliamento del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per la nomina a commissario, direttore tecnico, vice ispettori, allievi agenti e allievi agenti tecnici della Polizia di Stato;

se non ritenga necessario un intervento immediato, in riferimento all'ultimo concorso per il conferimento di 130 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, prevedendo una deroga che consenta anche ai nati dal 1° gennaio al 29 aprile 1991 di presentare domanda di partecipazione al concorso, al fine di non vanificare gli anni di studio spesi per la relativa preparazione, nonché per sanare una palese ed irragionevole discriminazione considerando gli innumerevoli casi di candidati che, alla data di pubblicazione del bando, possedevano il requisito anagrafico richiesto, poi perso alla data di scadenza del medesimo.

(3-02439)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

di fronte all'emergenza nazionale legata alla diffusione del COVID-19, le tecnologie si sono rivelate di grande importanza, permettendo, per esempio, di portare avanti in modalità *smart working* molte attività che altrimenti si sarebbero fermate, ma hanno anche messo in evidenza comportamenti discutibili scaturiti dalla difficoltà di gestire in didattica a distanza la situazione delle verifiche;

la didattica a distanza è un surrogato rispetto alle lezioni in presenza e può costituire una parentesi, non la regola;

considerato che:

l'alternarsi della didattica in presenza e a distanza ha destabilizzato non solo alcuni punti fermi del processo di apprendimento e insegnamento, ma anche le modalità della valutazione dei risultati raggiunti dagli alunni e della validazione dell'efficacia dei processi;

ad una studentessa del liceo "Montanari" di Verona, nel corso di un'interrogazione di tedesco durante una lezione a distanza, è stato chiesto di bendarsi per verificarne la reale preparazione;

episodi analoghi si sono verificati al liceo "Caccioppoli" di Scafati (Salerno), nel liceo "Torricelli" di

Faenza e nella scuola media "Tasso" di Salerno. Inoltre, non sono poche le denunce di studenti che raccontano di interrogazioni con il viso rivolto al muro, con le mani alzate o con il viso schiacciato sullo schermo;

la scuola è una comunità educante nella quale l'obiettivo comune è educare, cioè far crescere i giovani che ne fanno parte favorendone la maturazione e la formazione umana e personale: la cultura del sospetto non rientra tra gli obiettivi della scuola,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto descritto;

se ritenga utile approfondire tale vicenda al fine di capirne l'origine e l'esatta dinamica;

quali misure intenda adottare affinché simili episodi non si ripetano.

(3-02440)

[CONZATTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nel 1994, in sede di conversione del decreto-legge n. 357 del 1994, fu inserito all'art. 7 il comma 4-ter, ai sensi del quale "a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza";

nel 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, l'art. 1, comma 161, della legge n. 244 del 2007 differì il termine alla fine del terzo mese successivo a quello di scadenza dei termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali;

nel 2014, con decreto ministeriale 17 giugno 2014, furono stabilite le modalità di conservazione su supporto informatico, "sostitutiva" di quella su supporto cartaceo, dei documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, prevedendo che "il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489";

nel 2017, con finalità di semplificazione, l'art. 19-octies, comma 6, del decreto-legge n. 148 del 2017 aggiunse all'art. 7 del decreto-legge n. 357 del 1994 il comma 4-quarter, ai sensi del quale "in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza";

nel 2019, con finalità di ulteriore semplificazione, il comma 4-quarter viene modificato dall'art. 12-octies, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 per ampliare la deroga semplificatoria alla "tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto";

considerato che:

la risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2021 n. 236 sulla base dell'osservazione che "tenuta e conservazione dei documenti restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità" e che la semplificazione di cui al comma 4-ter dell'art. 7 del decreto-legge n. 357 del 1994 "non ha modificato le norme in tema di conservazione e tra queste, con riferimento ai documenti informatici fiscalmente rilevanti (...) il decreto ministeriale 17 giugno 2014", conclude affermando che, allo spirare del termine di cui al comma 4-ter, il comma 4-quarter non serve a nulla, perché restano dovuti gli obblighi di conservazione "sostitutiva" previsti dal decreto ministeriale 17 aprile 2014;

a tale tesi si potrebbe obiettare che l'Agenzia delle entrate non tiene adeguatamente conto del fatto che, proprio perché "tenuta" e "conservazione" dei documenti sono concetti e adempimenti posti in continuità, seppure distinti, se una norma deroga espressamente a quella che sancisce il momento di passaggio dalla tenuta alla conservazione, significa che è possibile continuare a tenerli nei modi derogatori ivi previsti, senza necessità di conservarli;

si potrebbe evidenziare all'Agenzia la non necessità di una modifica espressa del decreto ministeriale 17 aprile 2014 in sede di introduzione del comma 4-*quarter* dell'art. 7 del decreto-legge n. 357 del 1994, perché è lo stesso art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 17 aprile 2014 ad agganciare la decorrenza dell'obbligo di conservazione digitale, sostitutiva di quella su supporto cartaceo, al termine previsto dal comma 4-*ter* dell'art. 7 che, per l'appunto, viene espressamente derogato;

se la lettura data l'Agenzia delle entrate fosse quella corretta, risulterebbero del tutto superflue le semplificazioni introdotte nel 2017 e poi ampliate nel 2019 con gli interventi normativi concernenti il comma 4-*quarter* dell'art. 7 del decreto-legge n. 357 del 1994,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda fornire gli opportuni chiarimenti in relazione alla risposta n. 236 del 9 aprile 2021 dell'Agenzia delle entrate in merito alla tenuta e conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti, anche alla luce gli interventi normativi di Governo e Parlamento del 2017 e del 2019 sul comma 4-*quarter* dell'art. 7 del decreto-legge n. 357 del 1994.

(3-02441)

[NUGNES](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

l'istituto comprensivo "Madonna Assunta" di Napoli, sito nel quartiere di Bagnoli, nella periferia occidentale della città, è un istituto scolastico statale a tempo pieno che fonda la sua pedagogia sul "metodo naturale";

il "Madonna Assunta" è stato per oltre 20 anni una realtà scolastica innovativa e di eccellenza, unica scuola pubblica del Sud Italia ad adottare metodi e strategie educative basati sulla pedagogia di Freinet, che mette al centro dell'attenzione didattica le esperienze fatte dal bambino, privilegiando la cooperazione educativa, la conoscenza attraverso il fare rispetto all'apprendimento teorico, e agendo sulla promozione delle motivazioni interiori rispetto all'insegnamento direttivo basato su nozioni;

nel corso dei decenni gli alunni sono stati costantemente impegnati in attività laboratoriali, uscite scolastiche e attività all'aperto, sia nel quartiere che in altre zone della città, campi estivi, attività tese allo sviluppo dell'autonomia e della crescita intellettuale del bambino, attraverso una didattica, prevalentemente laboratoriale, inclusiva e condivisa fondata sulla pedagogia dell'ascolto;

considerato che:

grazie al piano dell'offerta formativa (POF), l'istituto ha acquisito negli anni prestigio culturale, essendo ritenuto luogo di eccellenza formativa e incubatore di comunità e attrattivo anche per altri quartieri della città di Napoli;

così come riportato da alcuni organi di stampa locale ("Corriere del Mezzogiorno", "Il Mattino" di Napoli) e a detta della comunità genitoriale e delle loro numerose lettere a mezzo PEC, con la nascita nel 2017 del nuovo istituto comprensivo e l'insediamento della nuova direzione scolastica, la scuola sembra aver smesso di essere un'eccellenza, in quanto le attività organizzate dalla scuola sarebbero state limitate, in particolare per la scuola dell'infanzia si sarebbe avuto un blocco totale delle attività previste dall'offerta formativa, evidenziato dal costante calo di iscrizioni, non spiegabile con il solo calo demografico, nel 2021/2022;

la decisione di modificare il POF è stata effettuata senza il coinvolgimento degli organi collegiali; la componente genitoriale del consiglio di istituto è stata costantemente ignorata; alcuni docenti che hanno fatto rimostranze hanno subito provvedimenti disciplinari; sono stati prodotti esposti da parte della direzione generale alle forze dell'ordine nei confronti di genitori di alunni della scuola a seguito di richieste ritenute dagli stessi assolutamente legittime;

considerato inoltre che:

nel periodo di didattica a distanza sembra che siano state messe in atto decisioni che hanno creato ulteriori disagi alla comunità scolastica: organizzazione dei turni della DAD non confacenti alle esigenze dei gruppi familiari; è stata negata la possibilità ai figli del personale ospedaliero di frequentare la scuola in presenza come previsto dal primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dalle note del Ministero del 5 novembre 2020 e del 12 marzo 2021; la gestione delle problematiche degli alunni con DA e BES non ha permesso la frequenza in presenza con piccoli gruppi come previsto dalle normative citate;

con la riapertura delle scuole dopo il *lockdown* di marzo, la direzione scolastica ha comunicato nel

corso del consiglio d'istituto del 31 marzo 2021 che non avrebbe riaperto le porte dell'istituto ai bambini della scuola dell'infanzia dei primi due anni, prospettando, inoltre, uno scenario di turnazioni, rotazioni e utilizzo della didattica a distanza, nonostante le disposizioni dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44: "Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio",
si chiede di sapere se siano stati rispettati: i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e 2 marzo 2021 e la nota ministeriale n. 662 del 2021; l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44; le note ministeriali n. 1990 del 5 novembre 2020 e del 12 marzo 2021 per la didattica in presenza degli alunni disabili con il gruppo di compagni.

(3-02442)

[BOLDRINI](#), [RIZZOTTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

le infezioni correlate all'assistenza (ICA) sono infezioni acquisite che costituiscono la complicità più frequente e grave dell'assistenza sanitaria e possono verificarsi in ogni ambito assistenziale, inclusi gli ospedali per acuti, il *day hospital* e *day surgery*, le strutture di lungodegenza, gli ambulatori, l'assistenza domiciliare, le strutture residenziali territoriali;

secondo il primo rapporto globale dell'Organizzazione mondiale della sanità, le ICA provocano un prolungamento della durata di degenza, disabilità a lungo termine, aumento della resistenza dei microrganismi agli antibiotici, un carico economico aggiuntivo per i sistemi sanitari e per i pazienti e le loro famiglie e una significativa mortalità in eccesso;

secondo il *report* annuale dello European centre for disease prevention and control (2017), ogni anno in Europa oltre 3 milioni di pazienti contraggono infezioni correlate all'assistenza che provocano 16 milioni di giornate aggiuntive di degenza, 37.000 decessi attribuibili, 110.000 decessi per i quali l'infezione rappresenta una concausa, mentre i costi vengono stimati in circa 7 miliardi di euro, includendo solo quelli diretti;

in Italia, dal più recente studio di prevalenza sulle infezioni correlate all'assistenza e sull'uso di antibiotici negli ospedali per acuti (protocollo ECDC) emerge che la media delle prevalenze di ICA negli ospedali è pari al 6,5 per cento (450-700.000 infezioni in pazienti ricoverati in ospedale, soprattutto infezioni urinarie, seguite da infezioni della ferita chirurgica, polmoniti e sepsi) e, di queste, si stima che circa il 30 per cento sia potenzialmente prevenibile;

il rapporto "Osservasalute" del 2018 ha messo in evidenza che, dal 2003 al 2016, il tasso di mortalità per infezioni contratte in ospedale è raddoppiato sia per gli uomini che per le donne, interessando in particolar modo la popolazione dai 75 anni in su;

atteso che:

la normativa in materia di biocidi è stata riformata a livello europeo con il regolamento (UE) n. 528/2012, che ha sostituito la direttiva "Biocidi" 98/8/CE, relativa all'immissione in commercio di tali sostanze, con lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative alla loro messa a disposizione ed utilizzo;

ricadono nell'ambito del regolamento anche i prodotti antisettici, ossia prodotti che non appartengono con chiarezza ad un determinato settore e per i quali è difficile stabilire quale sia la normativa di riferimento da applicare (cosiddetti prodotti *borderline*);

in Italia i prodotti antisettici destinati alla disinfezione della cute umana integra possono essere

registrati come presidi medico chirurgici (biocidi) ricompresi nel nuovo regime autorizzativo previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012- BPR;

considerato che:

l'Agenzia chimica europea (ECHA) nelle linee guida per l'applicazione del regolamento europeo n. 528/2012 in materia di biocidi ha previsto che per "i prodotti per l'antisepsi della cute lesa o per l'antisepsi della cute integra prima di un trattamento medico invasivo debbano essere sempre specialità medicinali e, quindi, ricadere sotto la regolamentazione della Direttiva 2001/83/CE";

la Commissione europea nella versione rivista (gennaio 2019) del "Manual on borderline and classification in the Community regulatory framework for medical device" ha specificato che "sulla base delle evidenze disponibili, per l'antisepsi della cute si devono utilizzare prodotti registrati come medicinali";

i più importanti Paesi del continente, tra cui Regno Unito, Germania, Francia, Belgio, Olanda e Spagna, hanno recepito tali indicazioni, prevedendo che per l'antisepsi chirurgica del paziente, anche su cute integra, deve essere utilizzato un prodotto classificato come farmaco a garanzia di sicurezza, qualità, sterilità, tracciabilità e rintracciabilità del prodotto impiegato;

le corrette pratiche di antisepsi della cute lesa o integra prima di procedure mediche invasive rappresentano un valido strumento nella prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza e nella lotta all'antibiotico-resistenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere, in conformità alle linee guida dell'ECHA, alle raccomandazioni della Commissione europea e in linea con i provvedimenti adottati dagli altri Paesi europei, di seguire le indicazioni per l'utilizzo di prodotti registrati come specialità medicinali nell'antisepsi della cute integra, che precede un trattamento medico invasivo, ricadenti quindi sotto la regolamentazione della direttiva 2001/83/CE, anziché come biocidi.

(3-02443)

[FERRARI](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

nella notte tra sabato 10 e domenica 11 aprile 2021 è scoppiato un incendio in un capannone dell'ex scalo ferroviario di via Rismondo, a Pavia, in area di proprietà del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, con tetto composto in parte da coperture in amianto;

a quanto si apprende da fonti giornalistiche locali, i controlli effettuati sulle acque di spegnimento subito dopo l'accaduto da parte dell'Agenzia di tutela della salute (ATS) di Pavia e ARPA Lombardia avrebbero rivelato la positività alle fibre di amianto;

la zona in cui si è verificato l'incendio è circondata da abitazioni in cui risiedono numerosi abitanti, i quali hanno espresso forti preoccupazioni per le possibili conseguenze sulla propria salute, a cui l'ATS ha risposto, come riportato dalle medesime fonti giornalistiche, assicurando la conclusione delle operazioni di bonifica nel minor tempo possibile e un'informazione costante sulla messa in sicurezza dell'area;

secondo il sito ARPA Lombardia, aggiornato all'ultima mappatura effettuata nel 2012 ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2003, n. 106, nella sola provincia di Pavia sarebbero presenti più di 150.000 metri cubi di coperture in cemento-amianto, con un progresso nello smaltimento del 27 per cento rispetto al 2007,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda adottare al fine di rafforzare lo sforzo per il progressivo smaltimento delle coperture in cemento-amianto su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento a quelle installate su edifici o site in terreni di proprietà di enti pubblici o società partecipate.

(3-02444)

[LEONE](#), [VANIN](#), [MARINELLO](#), [SANTANGELO](#), [FERRARA](#), [ROMANO](#), [DONNO](#), [PRESUTTO](#), [MONTEVECCHI](#), [TRENTACOSTE](#), [PAVANELLI](#) - *Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia* . - Premesso che:

per mutilazione genitale femminile (MGF) si intende quella pratica che va dall'incisione

all'asportazione, parziale o totale, dei genitali femminili esterni non ricollegata a fini medici, sanitari e comunque non terapeutici, praticata quindi per ragioni sessuali, estetiche o religiose;

si stima, secondo i dati dell'UNICEF, che ogni anno nel mondo circa 3 milioni di bambine sotto i 15 anni rischiano di subire tale pratica disumana con rischio di devastanti conseguenze sanitarie come emorragie, infezioni, ritenzione urinaria, lesioni e disfunzioni permanenti;

considerato che:

si registrano casi di mutilazione genitale femminile anche in Europa, Australia, Canada e Stati Uniti, soprattutto tra immigrati provenienti dall'Africa e all'Asia; si tratta di episodi che avvengono nella più totale illegalità;

si stima che in Italia, secondo l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, dal 15 al 24 per cento delle ragazze siano a rischio di mutilazione genitale femminile su una popolazione totale di 76.404 di ragazze di età compresa tra 0 e 18 anni provenienti da Paesi dove tale pratica è diffusa;

considerato inoltre che:

il contributo italiano nell'opera di contrasto alle pratiche di mutilazione genitale si compone di numerosi interventi strumentali per la definizione e attuazione di molteplici misure operative;

la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", prevede una serie di iniziative e strategie per affrontare il problema delle MGF in Italia;

il Ministro per le pari opportunità, per l'assolvimento degli svariati compiti che la legge gli attribuisce ha provveduto, con decreto ministeriale 16 novembre 2006, all'istituzione della Commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, presieduta dal Ministro stesso e composta dal capo e dai dirigenti del Dipartimento per le pari opportunità nonché da esperti e da rappresentanti delle istituzioni interessate;

nel gennaio 2007, la Commissione ha approvato il primo piano strategico volto a programmare iniziative e misure per combattere queste pratiche tradizionali dannose;

il piano è stato definito in un bando pubblico, pubblicato nell'agosto 2007, volto a finanziare progetti per prevenire e combattere la pratica delle mutilazioni genitali femminili in tre diversi ambiti: azioni e progetti di ricerca, campagne di sensibilizzazione e corsi di formazione. Il bando pubblico ha ammesso Regioni, autorità locali e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, oltre ad organismi del terzo settore, organizzazioni *no profit* che hanno come obiettivo principale la tutela della salute e dei diritti umani dei migranti;

nel gennaio 2011, la Commissione ha approvato il secondo piano strategico per la prevenzione e la lotta alle MGF sulla base della ratifica e dell'accordo della Conferenza Stato-Regioni;

il Ministro ha inoltre preparato una bozza di protocollo d'intesa da sottoporre alla ratifica della Conferenza Stato-Regioni. I criteri da ratificare comprendono stanziamento di risorse, obiettivi, metodi, attuazione e monitoraggio del sistema per sviluppare interventi di prevenzione e di lotta alle MGF;

nel febbraio 2012, il Ministro ha inserito la MGF fra i 9 principali problemi che intende affrontare, quando ha presentato le priorità politiche sulle pari opportunità;

considerato infine che:

ad oggi la Commissione per la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile non esiste più e non è previsto né discusso nessun piano nazionale specifico;

i soggetti impegnati nell'eliminazione di tale pratica sostengono che occorre rafforzare la cooperazione intersettoriale e integrare la questione delle MGF in tutti i settori (sanità, assistenza sociale, asilo, istruzione, applicazione della legge, giustizia, protezione dei minori e *media* e comunicazioni) poiché il fatto di subire MGF o vivere nel rischio di subirle incide sulla vita delle ragazze e delle donne in tutta una serie di modi;

il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura che opera nell'area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione,

si chiede di sapere:

se risultino iniziative della Commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile successive al 2011;

quali siano le motivazioni che hanno determinato la fine dell'operatività della Commissione e quali misure abbia adottato il Ministro in indirizzo per integrare il contrasto e la prevenzione mutilazione genitale femminile in tutte le pertinenti politiche e iniziative al riguardo.

(3-02445)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato lo scorso 10 aprile 2021 dal quotidiano "L'Adige", la Silvelox società per azioni con sede a Castelnuovo in provincia di Trento, attiva nel settore delle chiusure per *garage*, nel settembre 2020, è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Trento in quanto avrebbe fruito indebitamente dell'esonero contributivo per le assunzioni di 46 lavoratori avvenute nel 2015, attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (della durata di 6 mesi), successivamente diventati a tempo indeterminato, grazie ai benefici contributivi previsti dal "Jobs act"; l'azienda infatti, godendo degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 1, commi 118-124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) e successivamente dall'articolo 1, commi 178 e successivi, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), consistenti nell'esonero dal versamento complessivo dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ha usufruito di tali strumenti d'intervento in coerenza con il quadro normativo previsto in materia del mercato del lavoro;

il ricorso presentato dall'INPS, che ha considerato illegittime le spettanze delle agevolazioni contributive, ritenendo che nei confronti dei 48 lavoratori ricorresse l'ipotesi di esclusione dall'esonero contributivo, per le assunzioni "relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro", è stato accolto dal giudice del tribunale di Trento, il quale (rigettando le opposizioni proposte dalla società Silvelox) ha condannato al pagamento di 1.047.563 euro l'azienda trentina;

nonostante i titolari dell'azienda avessero salvato dal fallimento la società (rilanciandola dal punto di vista commerciale e produttivo), con la sentenza sfavorevole del tribunale n. 134/2020 la Silvelox rischia di compromettere i futuri piani di sviluppo del gruppo e soprattutto la sostenibilità del piano occupazionale intrapreso nel recente passato con l'appoggio anche delle parti sociali;

l'importanza di salvaguardare i livelli occupazionali (in particolare nell'attuale fase socioeconomica fortemente depressiva e di portata eccezionale a causa degli effetti determinati dalla pandemia), a giudizio dell'interrogante, risulta indispensabile, considerato che la vicenda, in caso di esito sfavorevole in appello, non solo minaccerebbe seriamente la continuità aziendale di Silvelox group S.p.A. (mettendo a rischio della perdita del lavoro più di 100 dipendenti attualmente in servizio), ma costituirebbe un'evidente ingiustizia e un fallimento anche il sistema giudiziario italiano e trentino;

al riguardo, appare inoltre urgente e necessario, a parere dell'interrogante, un intervento normativo volto a precisare che, nell'ambito delle misure agevolative previste dalla normativa sul "Jobs act", il legislatore non si è riferito a lavoratori "assunti" o "titolari di un rapporto di lavoro" o semplicemente "dipendenti" a tempo indeterminato, ma a quelli "occupati"; usando questa peculiare locuzione si è inteso infatti evitare l'ampliamento indiscriminato dei casi di non applicazione della normativa, ponendo il limite nell'esistenza o meno di uno *status* di sostanziale disoccupazione;

la *ratio legis* sottesa all'introduzione degli sgravi contributivi consisteva infatti nel promuovere forme di occupazione stabile, ovvero contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; tuttavia l'aggettivo "stabile" è da intendersi in senso di continuità del rapporto di lavoro e, pertanto, di possibile continuità di prestazione lavorativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali valutazioni intenda esprimere, con riferimento alla sentenza di primo grado del tribunale di Trento n. 134/2020, che rigettando le tesi di opposizione presentate dall'azienda trentina (che a sua volta ha considerato non corrette le motivazioni addebitate in merito agli sgravi contributivi previsti dal "Jobs act") ha intimato il pagamento all'INPS di una cifra superiore a un milione di euro, le cui

conseguenze rischiano seriamente di pregiudicare il proseguimento dell'attività produttiva; quali iniziative infine intenda intraprendere, anche di tipo normativo, al fine di chiarire in forma estensiva l'esatta interpretazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 118, della legge di stabilità per il 2015, in relazione all'applicazione della norma intesa per tutti i lavoratori che non siano risultati "occupati" (non "assunti" o "dipendenti") a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti, che hanno usufruito dello sgravio contributivo previsto dalla legge.

(3-02447)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MIRABELLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il 16 aprile 2021 il consiglio di amministrazione dell'istituto neurologico "Carlo Besta" ha deliberato all'unanimità la nomina a direttore generale dell'istituto del dottor Angelo Cordone, già direttore sanitario dell'IRCCS dal 26 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, con decorrenza dal 19 aprile 2021 e scadenza al 31 dicembre 2023;

nel gennaio 2021, Cordone è stato rinviato a giudizio nell'ambito del processo sui presunti bilanci truccati della fondazione IRCCS policlinico "San Matteo" di Pavia, di cui è stato direttore generale dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015. Secondo l'accusa, nei bilanci dal 2009 al 2012 non sono state registrate perdite per un totale di 31,6 milioni di euro. Tali accuse, tuttavia, sono state archiviate per prescrizione, mentre sono rimaste quelle relative agli anni successivi. A inizio del 2019, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia ha respinto la proposta di archiviazione da parte del pubblico ministero, per un'ipotesi di falso in atto pubblico;

a quanto si apprende da fonti giornalistiche, la vice presidente della Giunta regionale e assessore al *welfare* della Regione Lombardia, Letizia Moratti, sarebbe stata fortemente contraria alla nomina del dottor Cordone, ma non sarebbe riuscita a far valere la sua posizione essendo la nomina, proposta dalla Giunta all'unanimità, voluta dal presidente Attilio Fontana, nonché dal dottor Carlo Lucchina, direttore generale dell'assessorato regionale per la sanità ai tempi della presidenza di Roberto Formigoni; considerato che, pur trattandosi di accuse in attesa di una sentenza definitiva, la scelta di nominare il dottor Cordone quale direttore generale dell'IRCCS pochi mesi dopo il suo rinvio a giudizio appare quantomeno inopportuna e certamente non in discontinuità con la gestione della sanità lombarda degli ultimi decenni;

considerato inoltre che l'istituto neurologico Carlo Besta in quanto IRCCS è un ente vigilato dal Ministero della salute,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che la nomina del dottor Cordone a direttore generale dell'istituto neurologico Carlo Besta sia inopportuna e lesiva del prestigio dell'istituto e quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle sue competenze, al fine di fare chiarezza sui motivi che hanno portato a questa scelta.

(3-02446)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[VANIN](#), [MONTEVECCHI](#), [CORBETTA](#), [PAVANELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [ENDRIZZI](#), [PRESUTTO](#)

- *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

si apprende da notizie di stampa di questi giorni che la Guardia di finanza del nucleo tutela spesa pubblica ha avviato un'indagine sugli sprechi legati alla cattiva manutenzione del Mo.S.E. (modulo sperimentale elettromeccanico). L'incarico arriva dalla procura della Corte dei conti del Veneto, l'ipotesi è di danno erariale, per il momento a carico di ignoti ("La Nuova Venezia", 8 aprile 2021);

in particolare, la Guardia di finanza ha avviato gli accertamenti sulla vicenda della corrosione e dei presunti ritardi sulla sistemazione delle criticità del Mo,S.E. Il commissario, Elisabetta Spitz, e il provveditore alle opere pubbliche, Cinzia Zincone, hanno ricevuto la notizia dell'avvio dell'indagine;

l'indagine, che porterà gli inquirenti a esaminare e acquisire tutti i documenti necessari per fare luce sulla vicenda, è stata avviata a seguito delle inchieste della stampa locale e della rivista "L'Espresso", nonché a seguito delle dimissioni per protesta di due ingegneri esperti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla questione della corrosione;

gli esperti hanno denunciato ritardi e mancati interventi, errori di progettazione e di valutazione e di

non essere stati ascoltati, posto che gli interventi da loro suggeriti non sono stati posti in atto; nel dettaglio, i fenomeni di corrosione anche sulle cerniere sono stati ritenuti in stato avanzato e l'acciaio impiegato non corrisponderebbe a quello garantito nel progetto originario per durare 100 anni; Susanna Ramundo ha precisato che non è stato utilizzato un acciaio inossidabile superduplex, ma un acciaio al carbonio rivestito con nichel con il rischio che "le strutture nel tempo possano essere minate alla base dalla ruggine, come successo anche nel caso del Ponte Morandi a Genova";

sempre dal citato quotidiano si apprende che il procuratore della Corte dei conti, Paolo Evangelista, aveva, qualche settimana fa, compiuto un sopralluogo conoscitivo presso i cantieri alla bocca di Malamocco e in tale occasione era stato guidato dall'ex amministratore straordinario e direttore del Consorzio Venezia nuova (oggi consulente del commissario Spitz), l'ingegner Francesco Ossola;

inoltre, dall'indagine della Corte dei conti risulterebbero anche altri interventi sbagliati o ritardati negli ultimi anni come la lunata di Lido, una diga lunga 800 metri, costata 40 milioni di euro e crollata alla prima mareggiata, il 31 ottobre 2012, pochi giorni dopo il collaudo. È ancora in corso un contenzioso tra l'impresa Mantovani, il progettista Alberto Scotti della Technital, il Consorzio e le compagnie assicurative su chi debba rispondere dei danni;

da ultimo, vi è un terzo punto che ad avviso dei giudici contabili merita approfondimento ed è la conca di navigazione dove vi sarebbero errori progettuali e di sottovalutazione, conca costata 330 milioni di euro, ma troppo piccola per ospitare grandi navi. Durante una mareggiata, nel 2015, la porta lato mare è stata danneggiata e sono ancora in corso progetti e rilievi per ripararla. Ad oggi la riparazione è affidata all'impresa Cimolai S.p.A. per 31 milioni di euro, la stessa società "che concorre alle gare per la manutenzione delle paratoie di Treporti che ha costruito e a quella da 34 milioni proprio sui rimedi per la corrosione";

considerato che:

tutte queste problematiche non sono ascrivibili a semplici casualità, ma imputabili a tutta una serie di concause perpetrate sia in fase di progettazione che nell'esecuzione e successiva manutenzione preventiva delle opere realizzate;

il commissario straordinario del Mo.S.E., designato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2019, ha il compito principale di sovrintendere ai lavori di completamento dell'opera;

il delicato e complesso sistema delle cerniere, che purtroppo ha evidenziato forti criticità a causa della corrosione che ad oggi riducono la vita residua di alcuni componenti, non può essere più trascurato e sicuramente dovrebbe preoccupare sia l'amministrazione concedente (provveditorato alle opere pubbliche) che il commissario straordinario del Mo.S.E.,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda intraprendere al fine di porre in essere le opportune verifiche;

se intenda verificare il corretto operato di tutti i soggetti istituzionali chiamati in causa al controllo delle opere eseguite dal concessionario Consorzio Venezia nuova e, in particolar modo, del commissario straordinario del Mo.S.E., che, ad avviso degli interroganti, ad oggi non risulta aver ottemperato all'impegno derivato dall'incarico.

(4-05300)

[LONARDO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

nel dicembre 2020 il Parlamento europeo ha approvato un regolamento con il quale è stata prevista, per il periodo transitorio 2021-2022, l'applicazione delle norme dell'attuale quadro comunitario della politica agricola comunitaria (PAC) 2014-2020, prorogando le attuali norme fino al 31 dicembre 2022 e confermando la dotazione aggiuntiva totale di oltre 8 miliardi di euro;

tale quadro normativo assicura la continuità dei pagamenti agli agricoltori e ad altri soggetti aventi diritto, garantendo loro prevedibilità e stabilità, fino alla data di applicazione del nuovo quadro giuridico e che gli interventi prorogati del programma di sviluppo rurale (PSR), per il periodo transitorio, oltre a garantire la stessa quota complessiva di contributo del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vengano anche riservati alle misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del

regolamento (UE) n. 1305/2013 (investimenti in materia di clima e ambiente);
le risorse aggiuntive del PSR deriverebbero, in parte, dalle risorse del "*recovery fund*" assegnate all'Italia e tali cospicue assegnazioni sarebbero state quantificate ed aumentate in termini rilevanti, tenendo conto della crisi economica determinata dalla pandemia e della debolezza socio-economica del meridione italiano;
nonostante il programma di sviluppo rurale sia strumento di coesione, avente lo scopo precipuo di rafforzare il sostegno alle regioni meno sviluppate, al fine di contenere e contrastare spopolamento e debolezza strutturale, in commissione paritetica dell'agricoltura della Conferenza Stato-Regioni sarebbe stato proposto, da alcune Regioni del Nord Italia, tra cui Veneto ed Emilia-Romagna, l'azzeramento dei criteri storici utilizzati nel PSR 2014-2020, ritenuti iniqui e ad ingiusto vantaggio delle Regioni meridionali, a favore di criteri considerati "oggettivi" a beneficio essenzialmente di Toscana, Lazio, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, con un incremento delle risorse a loro favore di oltre 200 milioni di euro;
se tale richiesta di revisione dei criteri dovesse essere approvata, le Regioni del Sud Italia, tra cui Puglia, Basilicata, Umbria e Calabria, con in testa Campania e Sicilia, subirebbero una riduzione di oltre 400 milioni di euro, con evidenti pesanti ricadute e drammatiche conseguenze per il settore agroalimentare del Meridione,
si chiede di sapere:
di quali elementi disponga il Ministro in indirizzo in relazione ai fatti esposti;
se e quali iniziative di competenza intenda intraprendere nell'immediato al fine di evitare la revisione dei criteri storici di ripartizione del PSR *in peius*, specie per le Regioni del Sud Italia, e il conseguente aggravamento della posizione socio-economica di tali territori.

(4-05301)

LONARDO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

appare incomprensibile apprendere che, nel pieno di una pandemia, con le enormi difficoltà sofferte, soprattutto dai soggetti anziani, dal 19 aprile 2021 l'Agenzia delle entrate di Benevento abbia disposto la chiusura dello sportello di Cerreto Sannita, che opera da anni, offrendo i suoi servizi essenziali almeno nelle giornate del martedì e del giovedì;
sottrarre ad un territorio vasto e complesso come quello sannita, composto da una molteplicità di piccoli comuni non serviti dai trasporti pubblici e privati, una struttura essenziale in quanto indispensabile presidio della legalità a beneficio di tutti i comuni cittadini, dei professionisti e delle imprese è una scelta che non trova alcuna giustificazione a parere dell'interrogante logica ed amministrativa, nonostante sia motivata dalla paventata assenza di funzionari in presenza, alcuni peraltro residenti nella zona e che hanno già congruamente servito il territorio;
la specificazione che la chiusura dello sportello di Cerreto Sannita dell'Agenzia delle entrate avrebbe carattere di temporaneità non convince, né tantomeno giustifica la chiusura disposta in un momento così drammatico e delicato, in cui, ad esempio, esistono problemi enormi per coloro che intendono prenotarsi sul portale delle vaccinazioni: il grande problema delle tessere sanitarie in scadenza o, peggio, già scadute, per cui non è stata prevista a livello nazionale l'automatica proroga costituisce, infatti, un *vulnus* diretto alla salute di coloro i quali aspirano alle vaccinazioni, *in primis* soggetti fragili ed anziani;
un numero enorme di assistiti non ha mai ricevuto al proprio domicilio la nuova tessera alla naturale scadenza e gli interessati dovrebbero recarsi a chiederne urgentemente il duplicato all'Agenzia delle entrate per vaccinarsi. Una possibilità offerta proprio presso lo sportello di Cerreto, uno strategico terminale finanziario che dista dalla sede principale di Benevento ben 40 chilometri e che serve un bacino di decine di migliaia di utenti;
la chiusura risulta maggiormente grave se si considera che oltre alle difficoltà per arrivare alla sede principale di Benevento, alla stessa si accede ormai esclusivamente per appuntamento da prenotare *on line*, con attese che raggiungono o superano il mese;
è necessario dunque che si ponga in essere ogni necessaria quanto urgente iniziativa per scongiurare l'improvvisa chiusura dello sportello di Cerreto Sannita dell'Agenzia delle entrate, disponendo

l'assegnazione di personale che possa garantire la continuità degli indispensabili servizi resi ad intere comunità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e quali iniziative intenda intraprendere al fine di evitare la chiusura di un presidio tanto essenziale per l'assistenza ai cittadini campani.

(4-05302)

[CASTIELLO](#) - *Ai Ministri della giustizia e della salute.* - Premesso che:

l'ordinanza n. 6/2021 emessa dal commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, ha decretato un fermo improvviso delle vaccinazioni nelle carceri, nelle fasce di priorità, sia per i detenuti, sia per la Polizia penitenziaria;

sono ancora vasti i focolai fra i ristretti a Reggio Emilia (115), Padova "Due Palazzi" (90), Catanzaro (74), Roma "Rebibbia" femminile (70), Pesaro (64), Melfi (57), Asti (33), Parma (32) e Saluzzo (30); mentre fra gli operatori preoccupano soprattutto quelli di Parma (37), Napoli "Secondigliano" (31), Lecce (27), Reggio Emilia (26), Catanzaro (19), Torino (18), Napoli "Poggioreale" (17), Civitavecchia (16) e Foggia (16);

dei 37.000 poliziotti penitenziari presenti sul territorio nazionale ne sono stati vaccinati poco più di un terzo, circa 17.000, lasciando aperta la possibilità che gli stessi possano ammalarsi e trasmettere il virus nelle carceri;

ciò è motivo di frustrazione degli agenti penitenziari e dissuasione dall'impegno massimo nello svolgimento degli obblighi istituzionali,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano provvedere a garantire la priorità nelle vaccinazioni per la popolazione carceraria e gli operatori penitenziari.

(4-05303)

[PIARULLI](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, attualmente in corso di esame in la Commissione permanente (Affari costituzionali) del Senato, prevede al capo III una serie di disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici, in ragione dell'emergenza epidemiologica;

considerato che:

il comma 1 dell'articolo 10 introduce misure di semplificazione delle procedure concorsuali da avviare e, al fine di "ridurre i tempi di reclutamento del personale", prevede "una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale". Allo stesso modo il comma 3, in relazione ai concorsi pubblici già banditi e sospesi e per i quali non sia stata svolta nessuna attività, dispone che si possa prevedere una fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), "dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), per l'ammissione alle successive fasi concorsuali, fermo restando che il punteggio dei titoli concorre alla formazione del punteggio finale";

considerato inoltre che il comma 1 deroga la disciplina della legge 19 giugno 2019, n. 56, che, all'articolo 3, reca una serie di misure volte ad accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione prevedendo, tra l'altro, che la valutazione dei titoli sia svolta dopo lo svolgimento delle prove orali e solo nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami e, inoltre, che il totale dei punteggi per titoli non possa essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;

considerato che:

tali modalità di selezione dei candidati appaiono preclusive ovvero fortemente limitative, e forse anche distoniche rispetto allo spirito dell'articolo 51 della Costituzione, della possibilità di accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, per coloro i quali non abbiano già maturato un'ingente esperienza professionale in virtù di una minore età anagrafica ovvero di una differente capacità economica in relazione all'impossibilità di sopportare i costi di scuole di specializzazione o *master* di secondo livello. Inoltre, l'applicazione retroattiva delle nuove modalità di concorso, come specificato dalla norma, concedendo la possibilità alle pubbliche amministrazioni di modificare i bandi sostituendo la prova preselettiva con la "scrematura" per titoli, porterebbe, ove la modifica dei bandi avvenisse, ad una vanificazione dello studio, del tempo e dell'impegno speso per la preparazione delle prove da parte dei candidati;

infine, l'azione amministrativa in tema di assunzioni dovrebbe essere orientata a selezionare i candidati più capaci e meritevoli. Le valutazioni preliminari per titoli ed esperienza professionale maturata al contrario rischiano di precludere l'accesso in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici a discapito delle generazioni più giovani,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere al fine di evitare una possibile lesione del principio costituzionalmente garantito del libero accesso al mondo del lavoro in condizioni di eguaglianza e, ove opportuno, intervenendo anche dal punto di vista normativo.

(4-05304)

[MININNO](#), [ANGRISANI](#), [MORRA](#), [LEZZI](#), [ORTIS](#), [GIANNUZZI](#), [GRANATO](#), [DI MICCO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

il comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede l'erogazione da parte della società Sport e Salute S.p.A. di un'indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività;

il successivo comma 11 definisce tale indennità in 3.600 euro per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, abbiano percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro, in 2.400 euro per quelli con compensi tra 4.000 e 10.000 euro e in 1.200 euro per quelli con compensi inferiori ai 4.000 euro;

lo stesso articolo stabilisce l'erogazione automaticamente ai soggetti già beneficiari della medesima indennità con l'utilizzo della piattaforma informatica prevista dall'articolo 5 del decreto 6 aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport;

la società Sport e Salute ha inviato un'*e-mail* per l'accesso in piattaforma ai predetti soggetti, in modo che essi potessero dichiarare di essere ancora in possesso dei requisiti e di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dal beneficio;

per quanto risulta agli interroganti la procedura sulla piattaforma informatica è stata disponibile solo per pochi giorni e conseguentemente parecchi soggetti che avrebbero dovuto beneficiare dell'indennità non sono stati in grado di espletare la procedura, anche per problemi tecnici legati all'invio o ricezione delle *e-mail*;

considerato che per l'attribuzione della stessa indennità del mese di dicembre 2020, per problemi analoghi, è stata prevista una riapertura delle procedure della piattaforma per gli aventi diritto rimasti fuori per i suddetti motivi,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda intervenire per permettere una riapertura della procedura della piattaforma al fine di garantire l'erogazione dell'indennità agli aventi diritto che non sono riusciti a completarla.

(4-05305)

[CASOLATI](#), [FERRERO](#), [MONTANI](#), [PIANASSO](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

il Corpo della Polizia di Stato ha un organico sottodimensionato rispetto ai compiti che è chiamato a svolgere e le previsioni per il prossimo triennio sembrano confermare una strutturale carenza di personale;

il numero dei pensionamenti programmati entro il 2024 è di circa 20.000, a fronte dei circa 11.000 nuovi ingressi previsti in Polizia: un disallineamento di circa 9.000 agenti, che rischia di compromettere l'efficienza delle attività svolte in materia di ordine pubblico e sicurezza;

nelle more delle procedure inerenti al concorso per agenti in atto, ancora allo stadio iniziale, sarebbe opportuno aumentare da subito gli organici della Polizia di Stato con meccanismi immediati;

allo stesso tempo sarebbe importante anche intervenire sulle scuole destinate alla formazione degli agenti, sia per il recupero delle strutture attualmente adibite, sia per aumentarne la disponibilità,

si chiede di sapere, al fine di scongiurare eventuali problemi nelle attività ordinarie e straordinarie affidate al Corpo della Polizia di Stato, relative alla gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza, ma anche, in questo particolare periodo emergenziale, di contenimento del virus COVID-19, quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere con urgenza per reintegrare gli organici del Corpo e compensare adeguatamente il personale in uscita, affinché il meccanismo del *turnover* si riveli efficace.

(4-05306)

[CORTI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

pochi giorni fa l'amministrazione comunale di Castelfranco Emilia (Modena) ha annunciato di voler adottare nel linguaggio istituzionale "un linguaggio più inclusivo", ricorrendo, per il momento solo sui *social network*, alla desinenza neutra dello "shwa";

non appare chiaro come leggere su una comunicazione rivolta a tutti gli abitanti del comune la parola "tutti" con la desinenza "shwa" piuttosto che "tutti" possa raggiungere l'obiettivo di "far sentire ogni persona egualmente rappresentata", trattandosi di messaggi che vengono chiaramente rivolti alla collettività, agli abitanti nel loro complesso a prescindere dal sesso, dall'età, dalla razza o dal credo religioso o politico;

un lavoro sulla parità di genere richiede alle istituzioni serietà e concretezza e non battaglie lessicali, di apparenza, che distolgono il *focus* dalla reale sostanza del problema: serve un potenziamento dei servizi, sostegno alla famiglia, alla natalità e alla genitorialità. È necessario avviare un processo di riforma strutturale delle attuali politiche in materia di parità di genere ispirato ai principi fondamentali della valorizzazione del merito e della parità di condizioni competitive tra i generi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per raggiungere gli obiettivi di rispetto e valorizzazione delle differenze, reputi appropriato l'utilizzo di una desinenza che non appartiene alla lingua italiana per comunicazioni istituzionali rivolte ai cittadini da parte di un'amministrazione comunale, ovvero se non ritenga più importante intervenire con serietà e concretezza prevedendo politiche di sostegno e servizi adeguati per supportare le donne, soprattutto in questo particolare momento emergenziale, in cui risultano particolarmente svantaggiate in ambito lavorativo e troppo spesso vittime di violenza in ambito domestico.

(4-05307)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:

i semiconduttori ed in particolare i *microchip* sono elementi sempre più utilizzati in molti prodotti di uso quotidiano;

essi sono diventati componenti elettronici indispensabili in molti settori produttivi, fondamentali non solo nell'auto (dai sensori di parcheggio al controllo delle emissioni), ma anche nella produzione di cellulari, *tablet*, *computer*, televisori e un'infinità di apparecchi e *robot* domestici, inclusi gli elettrodomestici;

considerato che:

dalla fine del 2020, una gravissima carenza di *microchip* ha colpito molti settori industriali: la domanda, infatti, supera di molto la capacità produttiva mondiale;

questa carenza si è diffusa negli ultimi mesi in quasi tutti i settori produttivi, e secondo alcuni analisti

potrebbe danneggiare la ripresa dalla crisi dell'ultimo anno provocata dalla pandemia; tale crisi, che si è trasmessa dal settore automobilistico a tutti gli altri settori dell'economia, ha motivazioni in parte economiche e in parte politiche, e sta producendo gravi danni su larghissima scala: l'espansione ad altri settori è una delle ragioni per cui i *microchip* di ultima generazione sono quasi impossibili da trovare;

negli ultimi mesi, in aggiunta, si è assistito ad un aumento dei costi per i produttori di *smartphone*, diventando altresì difficile soddisfare la domanda anche di elettrodomestici comuni come frigoriferi e forni a microonde;

i *chip* sono ormai essenziali per qualsiasi apparecchio che abbia almeno una componente elettronica (a titolo di esempio, in un'automobile ce ne sono decine, poiché sono utilizzati per la gestione di finestrini elettrici, *computer* di bordo, sistema di intrattenimento, *airbag*, sensori di parcheggio);

la costruzione di una fabbrica di produzione di *microchip* richiede non soltanto investimenti ingenti, ma anche molto tempo: espandere la produzione di fabbriche già esistenti risulterebbe complicato, perché la produzione dei *microchip*, soprattutto di quelli più sofisticati, è estremamente complessa e richiede enormi infrastrutture e un *know how* notevole;

i governi stanno cercando di trovare soluzioni adeguate alla questione: il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per esempio, alla fine di febbraio 2021 ha firmato un ordine esecutivo che prevede investimenti nel settore dei *microchip* e una revisione completa della catena delle forniture. Nello specifico, tramite l'*American jobs act* e il *CHIPS for American act*, verranno stanziati 50 miliardi di dollari in 5 anni per l'industria dei semiconduttori sotto forma di sovvenzioni aggiuntive e iniziative di ricerca e sviluppo;

la cancelliera tedesca Angela Merkel sta affrontando la questione con il presidente francese Emmanuel Macron, per definire uno sforzo comune, al fine di accelerare lo sviluppo di un'industria europea dei semiconduttori, evitando così la paralisi di una serie di settori industriali che ne fanno ampio uso, primo fra tutti quello dell'auto;

come sottolineato anche dalla stampa economica, l'Unione europea sta elaborando un piano da 30 miliardi di euro per raddoppiare nei prossimi dieci anni, dal 10 al 20 per cento, la quota europea sul mercato dei *chip*, con investimenti pubblici e privati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione e se non ritenga opportuno aprire una riflessione riguardante il forte accentramento della produzione quale causa determinante della carenza sul mercato di tali importanti componenti;

se non ritenga utile sollecitare il Governo italiano affinché promuova un proprio coinvolgimento nell'iniziativa franco-tedesca inerente allo sviluppo di un'industria europea dei semiconduttori, intervento che si qualificherebbe come estremamente strategico alla luce del rischio di dipendenza economica da Paesi esteri e geograficamente distanti, soggetti a forti condizionamenti geopolitici, in grado di rendere ancora più fragili i settori della nostra economia legati soprattutto alla produzione di auto e di elettrodomestici.

(4-05308)

[GARAVINI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

EASO (European asylum support office), in quanto ufficio europeo di sostegno per l'asilo, supporta gli Stati membri dell'Unione europea ed i relativi sistemi di asilo e di accoglienza, da tempo ormai soggetti a pronunciate pressioni migratorie;

l'ufficio è attivo in Italia da diversi anni e, al fine di svolgere le prerogative previste dagli obiettivi concordati con il Governo italiano tramite piani operativi annuali, occupa ad oggi circa 120 lavoratrici e lavoratori esterni, assunti con un contratto di somministrazione, al quale si applica la disciplina del rapporto di lavoro delle ambasciate a fronte di poche unità di personale assunto direttamente;

dal 31 marzo 2021, tuttavia, EASO non ha più rinnovato i contratti di somministrazione allo scadere del 36° mese di lavoro, decisione presa in maniera totalmente unilaterale sulla base di un'interpretazione normativa restrittiva, con la conseguenza che più della metà del personale è a

rischio di licenziamento nei prossimi mesi;

EASO, inoltre, non ha partecipato ad alcun confronto collettivo, sia a livello europeo che a livello italiano, atteggiamento che è lecito definire anomalo, in quanto si tratta di un'agenzia della Commissione europea che promuove come obiettivo prioritario proprio i diritti fondamentali, compresa la promozione del dialogo sociale al centro di iniziative come il pilastro europeo dei diritti sociali, la dichiarazione quadripartita per un nuovo inizio per il dialogo sociale e la proposta di direttiva sull'adeguamento dei salari recentemente pubblicata;

considerato che, da quanto si apprende, l'EASO dovrebbe riunirsi almeno 2 volte l'anno, ma nel 2020 non è mai stato convocato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano convocare quanto prima e con regolarità l'ufficio, anche al fine di valutare l'opportunità di elaborare un regolamento interno che ne disciplini il funzionamento e l'organizzazione;

se non ritengano doveroso intraprendere un percorso di interlocuzione con EASO, al fine di risolvere la questione contrattuale dei lavoratori dell'ufficio prima di ricorrere alle procedure previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 32 della disciplina indicata in premessa, è in atto un contenzioso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che si avvarrà dell'assistenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

(4-05309)

[CORTI](#), [CAMPARI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 15 aprile 2021, la SETA S.p.A., Società emiliana trasporti autofiloviari, gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, ha inviato un ordine di servizio con il quale ha raccomandato al personale in servizio l'utilizzo delle nuove mascherine messe a disposizione dalla protezione civile regionale, riconoscendo contestualmente l'esistenza di criticità riguardanti le precedenti forniture, nell'ambito delle quali sarebbero compresi alcuni "lotti oggetto di verifiche da parte delle autorità competenti";

la notizia relativa all'ordine di servizio giunge in concomitanza con l'inchiesta della Procura di Gorizia riguardante le mascherine cinesi acquistate nel 2020 dal commissario straordinario *pro tempore* per il contrasto all'emergenza COVID-19, Domenico Arcuri;

i dati emersi dall'inchiesta, diffusi dai principali organi di stampa, sono sconcertanti: circa la metà dei dispositivi di protezione individuale acquistati dall'estero dall'ex commissario Arcuri, per un quantitativo attualmente stimato in 250 milioni di pezzi, possiederebbe una capacità di filtrazione inferiore alla norma, anche di 10 volte rispetto al dichiarato, sarebbe accompagnato da documentazione di origine turca contraffatta e, per queste ragioni, ha formato oggetto di un provvedimento di ritiro a scopo precauzionale;

il 31 marzo scorso i finanziari hanno rintracciato e bloccato 60 milioni di mascherine stoccate nei depositi della struttura commissariale, ma vi sarebbero ancora 190 milioni di pezzi in circolazione, utilizzati inconsapevolmente, anche da personale sanitario in ospedali, ambulatori e residenze per anziani, trattandosi di mascherine, teoricamente, ad alta protezione di *standard* FFP2 e FFP3;

gli esiti degli accertamenti condotti dalla Procura di Gorizia disvelano, dunque, un quadro gravissimo, gettano più di un'ombra sull'operato della precedente struttura commissariale e soprattutto preoccupano per le conseguenze sulla sicurezza e sulla salute degli utilizzatori che hanno indossato e stanno indossando ancora oggi inconsapevolmente le mascherine contraffatte;

tra questi lavoratori potrebbero esservi anche i dipendenti della SETA S.p.A., vista la contiguità temporale tra l'ordine di servizio citato e la notizia relativa all'inchiesta della Procura di Gorizia,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di adottare iniziative di competenza al fine di agevolare il sequestro degli oltre 190 milioni di mascherine cinesi contraffatte, acquistate dall'ex commissario straordinario Arcuri, che sarebbero ancora in circolazione, nonostante la capacità di filtrazione ampiamente inferiore alla norma;

se non ritenga di adottare iniziative di competenza per tutelare adeguatamente la posizione dei dipendenti e dei lavoratori che, come pare sia avvenuto presso la SETA, hanno ricevuto le mascherine in questione e potrebbero utilizzarle in contesti a rischio, senza ricevere la dovuta protezione.

(4-05310)

[ASTORRE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

da quanto si apprende da mezzi stampa e su varie fonti di informazione digitali, la sede dell'INPS di Pomezia (Roma) vedrà la chiusura del centro medico legale nei primi giorni di maggio 2021;

l'Istituto di previdenza ha deciso di non sostituire l'unico medico rimasto nella sede di Pomezia, nonostante le varie sollecitazioni in tal senso, giungendo così alla chiusura dell'ufficio a partire dagli inizi del mese di maggio;

il presidio rappresenta un servizio fondamentale che copre un territorio che comprende, tra gli altri, i comuni di Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno, Albano, Genzano, Ariccia, Nemi, Lanuvio e Rocca di Papa per un bacino di utenza stimato intorno a 400.000 cittadini del litorale laziale e dei Castelli romani, i quali, laddove venisse definitivamente determinata la chiusura dell'ufficio, sarebbero costretti a rivolgersi a Roma, presso la sede situata in via Tuscolana, per l'espletamento di pratiche quali: richieste di invalidità, malattia, indennità mensile di disoccupazione e altre pratiche sanitarie legate al lavoro;

considerato che:

dopo la chiusura dei servizi legati alla medicina legale da parte dei Comuni di Albano e Anzio, la sede di Pomezia è rimasta l'unica con un centro di medicina legale, che da quasi 15 anni eroga i servizi e l'assistenza legati alla medicina legale, su un territorio molto esteso. La chiusura recherebbe un drammatico impoverimento dei servizi offerti alla cittadinanza, con l'intollerabile disagio che ne deriverebbe a causa di spostamenti verso la sede romana;

è stata presentata una mozione nel Consiglio comunale di Pomezia finalizzata a richiedere un impegno del sindaco e dell'amministrazione teso a scongiurare la chiusura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se e quali misure urgenti intenda adottare al fine di evitare la chiusura dell'ufficio di medicina legale della sede INPS di Pomezia.

(4-05311)

[AIMI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* - Premesso che:

per contrastare la diffusione da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 sono state sospese tutte le attività di palestre, piscine e centri sportivi. La sospensione, con ulteriori proroghe, è ancora in corso;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 conteneva le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in base alle quali sono state previste le disposizioni riguardanti l'operatività delle piscine, per garantire le condizioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali;

un recente studio condotto da un *team* di virologi dell'Imperial college di Londra, su richiesta dello "Swim England", ente governativo dello sport inglese, sostiene che il cloro contenuto nelle piscine sarebbe in grado di rendere inattivo il COVID-19 in soli 30 secondi. Gli esperimenti effettuati nei laboratori ad alto contenimento hanno consentito di misurare l'infettività del virus e la sua capacità di attaccare le cellule. Gli scienziati hanno sottoposto campioni di coronavirus a diverse concentrazioni di acqua clorata; con valori di 1,5 milligrammi per litro ed un indice di acidità tra 7 e 7,2, ovvero gli *standard* previsti nella maggior parte delle piscine, il tasso di infettività del COVID è in grado di ridursi di oltre mille volte in soli 30 secondi;

il 15 luglio 2020 l'OMS ha pubblicato i risultati dei suoi studi relativi alla persistenza e sopravvivenza del coronavirus in acqua, alla presenza del virus in ambienti acquatici e ai metodi per il recupero del COVID-19 dall'acqua. Le conclusioni di tale studio hanno dimostrato la bassa stabilità del coronavirus nell'ambiente dell'acqua e la sua alta sensibilità agli ossidanti come il cloro, per cui la resistenza del virus al cloro è inferiore a quella dei batteri;

dopo il lungo periodo di chiusura di tali strutture si palesa la necessità di un intervento urgente per limitare dunque grosse ripercussioni sia dal punto di vista sociale, venendo a mancare un servizio a disposizione dei cittadini, che dal punto di vista economico ed occupazionale per tutti gli operatori del settore,

si chiede di sapere se si intenda considerare gli studi recentemente effettuati al fine di prevedere la riapertura delle piscine, considerate ormai ambienti sicuri, se si adottano le misure appropriate.

(4-05312)

[NANNICINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nel corso dell'anno 2018 30 Comuni italiani hanno dichiarato il dissesto finanziario, tra questi il Comune di Terni, con atto del commissario straordinario n. 1 del 1° marzo 2018;

alla data del 31 dicembre 2017 il Comune di Terni non aveva restituito al tesoriere Unicredit le somme da questo versate a titolo di anticipazione di tesoreria, ammontanti complessivamente a 12.521.217,75 euro;

all'atto dell'approvazione del rendiconto della gestione 2018, l'anticipazione Unicredit è rimasta senza un'assegnazione certa, in quanto non era chiaro se per competenza fosse da ritenersi afferente alla massa debitoria di gestione dell'organismo straordinario di liquidazione o al bilancio generale dell'ente; continuando nella non chiara attribuzione anche nell'anno 2019, il Comune di Terni ha formalmente inoltrato richiesta di parere al Ministero dell'interno, che ha risposto con nota del 12 settembre 2019, asserendo che la gestione dell'anticipazione di tesoreria del 2017 rientrerebbe nella competenza dell'organismo straordinario di liquidazione;

a parere dell'interrogante tale nota ministeriale è da ritenersi in contrasto con quanto stabilito nel comma 10 dell'art. 255 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), così come modificato dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), in quanto il Comune di Terni ha dichiarato il dissesto nell'anno 2018, successivamente alla modifica dell'articolo 255 stesso, e quindi dovrebbe essere inserita nella gestione dell'ente;

in data 21 agosto 2020 l'organismo straordinario di liquidazione del Comune di Terni ha protocollato il verbale di deliberazione n. 31, avente ad oggetto "Rimborso dell'anticipazione effettuata nel 2017 dal tesoriere UNICREDIT S.p.A. - Segnalazione per ammissione al passivo sospensione istruttoria (fac. 1913)", disponendo "di sospendere ogni decisione in merito all'ammissione alla massa passiva del debito segnalato dal responsabile del servizio finanziario, corrispondente alla quota dell'anticipazione di tesoreria utilizzata nel 2017 e rimborsata dopo la dichiarazione di dissesto, fino alla definizione del giudizio";

con la recente deliberazione n. 14/2021 la Corte dei conti, sezione Umbria, ha ribadito l'impostazione del Ministero, ritenendo che il discrimine temporale sia da collocarsi nell'anno antecedente a quello di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, anno 2017, e di conseguenza di procedere ad interpretazione sulla base della normativa "precedente all'approvazione della legge di bilancio del 2018", che attribuiva la gestione dell'anticipazione all'OSL;

il Ministero dell'interno e la Corte dei conti hanno dato interpretazioni differenti per altri Comuni che hanno dichiarato il dissesto nel 2018; in particolare per il Comune di Bacoli (Napoli), il parere del Ministero del 3 aprile 2020, recita: "Va a riguardo segnalato che il comma 878 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha modificato il disposto dell'articolo 255 comma 10 del TUEL, aggiungendo all'elencazione in esso contenuta, tra le competenze sottratte alla gestione dell'organo straordinario di liquidazione di amministrazione, l'anticipazione di tesoreria. Pertanto per effetto della novella normativa, i ratei delle anticipazioni di tesoreria non corrisposti non ricadono più nella gestione dell'organo straordinario di liquidazione, bensì in quella dell'ente";

la disciplina normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, con la conseguenza che, ove la dichiarazione di dissesto sia stata deliberata successivamente a tale data, come nel caso del Comune di Bacoli, che ha dichiarato dissesto finanziario il 19 giugno 2018, trova applicazione la novella normativa, per effetto della quale, non rientrando questi debiti in un'alcuna fattispecie debitoria di cui al citato articolo 255, comma 10, del testo unico (nel testo *ante* riforma), i ratei delle anticipazioni di tesoreria non corrisposti rientranti nell'ordinaria competenza del Comune, non possono in alcun modo

ricondursi alla gestione dell'OSL. Il Comune di Bacoli ha successivamente gestito l'anticipazione di tesoreria 2017 da restituire secondo le indicazioni rese dal parere ministeriale;

il problema interpretativo trova la sua origine nella legge di bilancio per il 2018 che ha modificato l'art. 255, comma 10, del testo unico degli enti locali;

dato che la norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2018 ed essendo stato il dissesto del Comune di Terni dichiarato successivamente a tale data, si ritiene chiara l'applicazione della norma citata, attribuendo quindi l'anticipazione di liquidità alla gestione dell'ente;

oltre al parere ministeriale, sulla materia ci sono tre recenti pronunce della Corte dei conti: 1) deliberazione n. 96/2019/PAR, sezione regionale Puglia: tale parere è importante, perché da un lato evidenzia come il legislatore abbia voluto progressivamente ridurre le competenze gestorie dell'OSL, dall'altro tutelare gli istituti bancari che svolgono il ruolo di tesoreria; 2) deliberazione n. 8/2019/PAR, sezione regionale Lazio: la Corte dei conti iscrive correttamente l'interpretazione normativa dell'art. 255, comma 10, nel quadro più ampio della disciplina del dissesto, distinguendo tra attività ordinaria (propria degli organi di governo dell'ente) ed attività straordinaria di competenza dell'OSL, la cui finalità, ai sensi del predetto art. 255, non è direttamente quella di individuare e perimetrare la massa passiva, posto che tale contenuto è proprio dell'articolo 254, comma 3, ma si inserisce, invece, all'interno della disciplina dell'"acquisizione dei mezzi di risanamento" per liquidare la massa passiva", invitando ad un principio di necessaria collaborazione fra ente ed OSL; 3) deliberazione n. 39/2020 Corte dei conti, sezione Sicilia: i magistrati contabili asseriscono testualmente che: "Quanto al profilo temporale, è stato chiarito che la novella in commento trova applicazione nei confronti delle procedure di dissesto dichiarate a decorrere dal 01 gennaio 2018, di talché anche il caso del Comune richiedente il parere, la cui deliberazione di dissesto risale proprio al gennaio 2018, ricade nel suo raggio di operatività";

trattandosi di identica fattispecie di quella del Comune di Terni, dichiarato in dissesto in data 1° marzo 2018, la non competenza dell'OSL sembrerebbe chiara,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione presente nel Comune di Terni e quali azioni intenda porre in essere al fine di garantire la corretta applicazione, per tutti i Comuni italiani, dell'art. 255, comma 10, del testo unico degli enti locali come modificato dall'art. 1, comma 878, lettera b), della legge n. 205 del 2017, rispetto alla gestione dell'anticipazione di tesoreria 2017, ovvero per garantire l'uniforme attuazione della novella normativa nei confronti delle procedure di dissesto dichiarate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(4-05313)

[BARBARO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il 16 novembre 2016, il Ministero dello sviluppo economico, a seguito del parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, ha emanato il decreto di istituzione della camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia-Sannio, concludendo così il percorso di accorpamento dalle camere di commercio di Avellino e di Benevento;

il processo di accorpamento, tuttavia, non si è ancora concluso e, a far data dal 14 settembre 2020 per Benevento e dal 29 dicembre 2020 per Avellino, le due camere di commercio, rappresentative di 50.000 imprese in Irpinia e 30.000 nel Sannio, sono costrette alla mera ordinaria amministrazione non potendo intraprendere nessuna attività strategica, di assistenza e di promozione, né emanare bandi e, neanche, eventualmente costituirsi in giudizio; esse, infatti, operano in regime provvisorio in attesa dell'insediamento nel nuovo vertice, in quanto la Regione Campania non ha ancora convocato il primo consiglio camerale per l'insediamento dei 33 membri designati e l'elezione del nuovo presidente;

all'uopo, recentemente, l'assessore per le attività produttive, Antonio Marchiello, ha spiegato che la ragione del ritardo sia dovuta, anche, agli esposti presentati in merito alla rappresentatività di alcune associazioni;

l'attività e la promozione delle camere di commercio è essenziale, specialmente in un periodo di forte affanno per ogni attività produttiva del territorio, ed allo stato le due provincie campane ne sono sprovviste, in quanto sono decaduti gli organi delle precedenti camere di commercio di Avellino e Benevento e, come detto, non sono state ancora ufficializzate le cariche dei nuovi consiglieri della

futura camera "Irpinia-Sannio",
si chiede di sapere, al fine di limitare i danni per l'imprenditoria del territorio:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e delle cause dell'incredibile ritardo;
se, come per le camere di commercio di Cremona, Pavia, Lodi, Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Ferrara, Ravenna, Pisa, Massa Carrara, Lucca, Viterbo, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, intenda nominare uno o più commissari per la camera di commercio Irpinia-Sannio ovvero disporre interventi alternativi volti a ripristinare la piena e legittima operatività delle due camere, in attesa del definitivo insediamento della nuova camera accorpata;
quali provvedimenti intenda assumere per rimuovere le complicazioni che ritardano la convocazione del primo consiglio della camera di commercio Irpinia-Sannio;
se intenda attivarsi presso la Regione Campania, per la convocazione della prima seduta del nuovo consiglio camerale che fra i suoi adempimenti ha, peraltro, l'elezione e l'insediamento del nuovo presidente.

(4-05314)

[COLLINA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la sera del 14 aprile 2021 è stata organizzata una videoconferenza sulla piattaforma "Zoom" in memoria di Benigno Zaccagnini, nell'anniversario della sua nascita, che prevedeva la presenza tra i relatori del cardinale Matteo Maria Zuppi, dell'ex senatore Aldo Preda, degli ex deputati Pierluigi Castagnetti, Rosy Bindi e Guido Bodrato, e del giornalista Claudio Sardo;

subito dopo l'avvio della registrazione, quando erano già collegate più di 100 persone e il relatore Castagnetti stava introducendo la conferenza, un gruppo organizzato di *hacker* si è introdotto nella videoconferenza e ha cominciato ad insultare i partecipanti con invettive e bestemmie;

di fronte all'impossibilità di escludere tali disturbatori, che sono riusciti ad interrompere il relatore diverse volte, gli organizzatori sono stati costretti a chiudere la videoconferenza e a rimandare l'evento a una data successiva;

gli organizzatori dell'evento hanno subito denunciato l'episodio alla Polizia postale e avvertito il Prefetto di Ravenna;

considerato che:

questi fenomeni intrusivi, spesso volgari e di cattivo gusto, si verificano costantemente in questo periodo in cui molte attività, comprese quelle scolastiche, sono state spostate *on line*, a danno di numerose e meritorie iniziative in ambito culturale, sociale e politico;

tali attacchi si inseriscono in un quadro di grande incremento di reati commessi *on line*, come dimostra drammaticamente il resoconto delle attività dell'anno 2020 della Polizia postale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda adottare affinché sia garantita la massima attenzione nei confronti di questi fenomeni e si possa giungere a una rapida identificazione e sanzione dei responsabili, al fine di assicurare ai cittadini sicurezza anche nelle forme di espressione digitale.

(4-05315)

[MALAN](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

la carenza di manutenzione e investimenti sulla rete autostradale in concessione a ASPI è stata evidenziata non solo dal tragico crollo del ponte Morandi, ma anche da una serie di notizie emerse nel corso degli ultimi 3 anni;

da ultimo, nel libro appena uscito della giornalista de "Il Sole-24 ore" Laura Galvagni "Il crollo del ponte Morandi e non solo: tra finanza e politica, una storia tipicamente italiana", si afferma, con ricchezza di cifre e citazione di fonti, che già tra il 2000 e il 2011 gli investimenti erano inferiori a quanto stabilito, ma negli anni seguenti sono crollati, insieme a manutenzione e controlli, consentendo una crescita spettacolare dei dividendi, non solo altissimi in termini assoluti, 1,86 miliardi di euro nel 2017, ma particolarmente impressionanti se si tiene presente che sono stati pari all'incirca il 50 per cento dei ricavi, una percentuale ingiustificata tenendo presente che è un'attività garantita, senza concorrenza, su una proprietà dello Stato;

il 1° giugno 2017 il sottosegretario *pro tempore* Umberto del Basso De Caro (rispondendo in Senato a un atto di sindacato ispettivo dell'interrogante, 3-03533, sull'applicazione all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della rotazione degli incarichi dirigenziali prevista dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, detta "anticorruzione", la cui importanza è costantemente ribadita dall'ANAC nei suoi piani anticorruzione quale misura finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa) spiegava che presso il Ministero tutti gli incarichi vengono ciclicamente posti ad interpellato e assegnati a domanda degli interessati, precisando che la situazione della direzione sulla vigilanza delle concessionarie autostradali presenta delle ulteriori particolarità per via del trasferimento di ramo di azienda avvenuto *ope legis* nel 2012 e che addirittura, per l'incarico di prima fascia presso la direzione, il Ministro *pro tempore* valutava la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nominando direttore colui che svolgeva le medesime funzioni presso l'ANAS; in sostanza si era seguito il criterio esattamente opposto a quello voluto dalla legge "anticorruzione",

si chiede di sapere:

se i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, abbiano rilevato la carenza di investimenti e manutenzione da parte di ASPI, in particolare dopo il 2011; in caso negativo, come questo sia potuto accadere considerando che per riscontrare tale carenza di investimenti e manutenzione non era neppure necessario fare dei sopralluoghi, ma era ed è sufficiente leggere i bilanci della società concessionaria; in caso negativo, quali iniziative furono prese per ovviare a tale carenza e come mai sono evidentemente state inefficaci; se la mancanza di rotazione degli incarichi dirigenziali prevista dalla legge abbia influenzato l'inefficacia dell'attività del Ministero rispetto ai mancati investimenti e alla pericolosa carenza di manutenzione;

se, almeno dopo il giugno 2017, si sia applicata presso il Ministero la rotazione degli incarichi richiesta dalla legge.

(4-05316)

[PERILLI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

in data 22 maggio 2019, con circolare n. 11001/110/25, recante "Fondo per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento agli animali. Destinazione contributi", il gabinetto del Ministro in indirizzo ha previsto uno stanziamento di un milione di euro a valere sul fondo unico giustizia, per il potenziamento dei servizi finalizzati a intercettare situazioni di illegalità a danno degli animali;

le risorse disponibili sono state destinate alle Regioni con un numero di strutture di accoglienza per cani e gatti superiore a 50 e in misura percentuale calcolata sulla base del numero delle strutture esistenti, come disciplinato dall'allegato 1 della circolare;

nel dettaglio l'allegato 1 prevedeva che le risorse fossero destinate alle Regioni: Puglia (222.930 euro, 175 strutture esistenti), Campania (145.223 euro, 114 strutture presenti), Lombardia (119.754 euro, 94 strutture presenti), Lazio (101.911 euro, 80 strutture presenti), Piemonte (98.089 euro, 77 strutture presenti), Toscana (89.172 euro 70 strutture presenti), Emilia-Romagna (76.434 euro, 60 strutture esistenti), Marche (73.885 euro, 58 strutture esistenti) e Sicilia (72.611 euro, 57 strutture presenti);

come riportato testualmente dalla circolare, tra le azioni cui poteva essere destinato il contributo erano previste anche l'assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, le prestazioni di lavoro straordinario da parte del medesimo personale di Polizia locale, l'acquisto di mezzi e attrezzature;

per accedere al contributo, i prefetti dovevano convocare mirate riunioni delle conferenze regionali delle autorità di pubblica sicurezza, con la partecipazione di Regioni, aziende sanitarie locali e associazioni di settore;

una volta realizzata una compiuta analisi della situazione locale e degli interventi necessari per contrastare il maltrattamento degli animali, le Prefetture delle Regioni beneficiarie delle risorse del fondo unico giustizia avrebbero dovuto inviare entro il 30 giugno 2019 la "progettualità" dei piani di azione corredate dalle relative voci di spesa alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria del Dipartimento della pubblica sicurezza e per conoscenza al gabinetto del Ministro e all'ufficio per il

coordinamento e la pianificazione delle forze di Polizia del predetto Dipartimento;
considerato che:

la Direzione centrale per i servizi di ragioneria avrebbe stabilito il piano di ripartizione delle risorse e informato le Prefetture interessate sulla modalità di erogazione del contributo assegnato;
nella circolare si menziona anche l'impegno, assunto sulla base della stipula di protocolli d'intesa *ad hoc*, a produrre specifici *report* aggiornati e una relazione finale corredata dal rendiconto economico-finanziario della gestione e dalla documentazione di spesa, al fine di monitorare gli esiti dell'iniziativa;
per l'attività di monitoraggio le Prefetture avrebbero dovuto inviare agli uffici del gabinetto del Ministro uno specifico modulo,
si chiede di sapere:

quale sia, con particolare riferimento agli enti locali coinvolti, il resoconto delle attività messe in atto dagli enti pubblici beneficiari delle risorse per contrastare il maltrattamento degli animali nonché gli interessi della criminalità legati alla gestione dei cani e dei gatti, ossia delle strutture di ricovero in cui vengono accolti gli animali abbandonati o smarriti;
se risultino inviati, con la cadenza prevista, i *report* e la relazione finale corredata dal rendiconto economico-finanziario della gestione e dalla documentazione di spesa.

(4-05317)

[URSO](#), [BALBONI](#), [DE CARLO](#) - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

l'attuale sede del Tribunale della città di Rovigo è ritenuta oramai non efficiente né adeguata ad ospitare aule, uffici e archivi, conseguentemente, il Ministero della giustizia ha richiesto di trovare una soluzione adatta ad un congruo ampliamento degli spazi;

in particolare, risulta agli interroganti che a tal fine si cerchi una superficie di circa 11.000 metri quadrati, concentrati in un unico luogo, per organizzare in modo efficace ed efficiente una struttura che possa essere collocata nel centro storico della città;

in ordine al progetto di trasferimento del Tribunale dalla sede attuale ad un sito non ancora individuato si apprende da fonti stampa dell'allarme lanciato dai cittadini di Rovigo, unitamente all'ordine degli avvocati e al "comitato per il Tribunale in centro città";

in particolare, risulta che in un primo tempo l'amministrazione cittadina avesse pensato di proporre al Ministero l'ex casa circondariale, dismessa nel 2016 perché trasferita fuori dal centro, struttura che si sarebbe rivelata adeguata sia per metratura che per logistica e ubicazione, essendo essa antistante al Tribunale, nonché opzione fortemente sostenuta dall'ordine degli avvocati di Rovigo e dai commercianti del centro storico, giustamente preoccupati delle conseguenze economiche di un eventuale trasferimento;

la successiva notizia della collocazione del carcere minorile regionale, che andrà a sostituire quello di Treviso, all'interno dell'attuale Tribunale, confermata dal bando di gara (per un importo pari a 11,2 milioni di euro) indetto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avrebbe fatto tramontare definitivamente tale possibilità;

non appaiono trascurabili inoltre le soluzioni alternative, rappresentate agli interroganti, e che sarebbero altresì supportate da appositi studi di fattibilità ma che non sembrano essere state prese in considerazione e che avrebbero potuto costituire delle opzioni risolutive e al contempo condivise tanto dagli amministratori locali quanto dai cittadini;

ulteriore motivo di preoccupazione, rappresentato agli interroganti e che appare opportuno verificare con sollecitudine, è la notizia del mancato rinnovo di 5 dei 7 contratti di affitto che il Tribunale medesimo ha con soggetti privati per sedi staccate, uffici e depositi: sembrerebbe che tali contratti siano scaduti, che il Ministero continui a pagare alle società locatrici la somma annua pari a 300.000 euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda avviare opportuni approfondimenti in ordine ai fatti illustrati, volti ad addivenire ad una soluzione al contempo condivisa con i cittadini e gli ordini professionali direttamente interessati dalla decisione, e idonea a soddisfare le molteplici istanze connesse alla collocazione del Tribunale di Rovigo.

(4-05318)

[BARBARO](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

gli alloggi per il personale militare sono classificati dalla legge in ASI (alloggio di servizio connessi con l'incarico), AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione) e APP (alloggi di servizio per personale di passaggio);

all'interrogante risulta che, in Campania, vi siano moltissimi militari con famiglia che ogni quadrimestre, come previsto dal titolo III "Alloggi di servizio" del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, fanno richiesta di assegnazione di alloggi demaniali per la circoscrizione dove prestano servizio;

molto spesso, le istanze non trovano riscontro in quanto buona parte degli alloggi è occupata da personale privo di congrua titolarità oppure, in altri casi, perché gli immobili riscontrano difetto di agibilità o gravi carenze di manutenzione;

i pochi alloggi disponibili per l'assegnazione, proprio perché rari, invece di essere assegnati secondo quanto stabilito dalla normativa, diventano motivo di una guerra tra disperati alla ricerca di conoscenze, amicizie e scorciatoie di varia natura; ciò, già grave di per sé, rischia di essere ancora più sconveniente allorquando, all'esito di tali manovre avventuriere, vengono assegnati alloggi anche a persone che non ne avrebbero pieno titolo: sono diffusi gli esempi di militari divorziati con prole convivente con l'ex coniuge, o addirittura casi di personale senza figli, cui sono stati assegnati alloggi di 4 vani ed accessori, in completo contrasto con quanto stabilito dalla normativa (art. 318 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010), chiaramente a scapito di chi ne abbia pieno diritto;

emblematico appare, anche, il caso di un ufficiale che, in Campania, ha avuto assegnati due alloggi invece di uno solo, resi poi comunicanti tra loro in modalità "duplex" con lavori non autorizzati, si chiede di sapere:

quale sia il numero degli alloggi demaniali di proprietà dell'Esercito presenti in Campania, divisi per provincia, città e tipologia (ASI, AST e APP);

quale sia il numero degli alloggi ASI assegnati e da quanto tempo sono stati assegnati;

quale sia il numero degli alloggi ASI oggi disponibili, suddivisi per: numero di alloggi ASI agibili; numero di alloggi ASI non agibili (e da quanto tempo); dal 2015 ad oggi, quanti alloggi ASI sono stati trasformati in alloggi AST e, viceversa, quanti alloggi AST sono stati trasformati in alloggi ASI;

quale sia il numero degli alloggi AST assegnati suddivisi per: numero di alloggi AST assegnati a personale che ne ha titolarità come prima assegnazione; numero di alloggi AST assegnati a personale che ne ha titolarità e occupati da più di 8 anni; numero di alloggi AST assegnati a personale in difetto o carenza di titolarità; numero di alloggi AST non assegnati, suddivisi in: a) numero di alloggi AST non assegnati e agibili; b) numero di alloggi AST non assegnati e non agibili e da quanto tempo sono vuoti;

quanti militari abbiano assegnati più alloggi per lo stesso nucleo familiare;

quale sia il numero di alloggi AST assegnati come prima assegnazione dal 2015 ad oggi, suddivisi anche per quadrimestre e categoria di appartenenza degli assegnatari;

come intenda il Ministro in indirizzo, nel breve termine, incentivare il personale *sine titolo* ad abbandonare gli alloggi e renderli disponibili al personale in servizio;

quando intenda mettere in opera i lavori necessari a rendere tutti gli alloggi liberi agibili e assegnabili;

quali provvedimenti intende assumere per rendere più trasparente e imparziale l'assegnazione degli alloggi per il prossimo futuro.

(4-05319)

[ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [RUOTOLO](#) - *Ai Ministri della giustizia e della salute* . - Premesso che:

l'emergenza legata alla pandemia da COVID-19 ha creato, secondo recenti rapporti e notizie provenienti da più parti del Paese, una situazione di gravissima difficoltà all'interno delle carceri rispetto al numero di contagi sia tra la popolazione detenuta, sia tra il personale dipendente;

questa situazione si innesta all'interno del contesto di cronico sovraffollamento della popolazione carceraria che rischia di compromettere gravemente qualsiasi procedura o protocollo di prevenzione

COVID, mettendo in ulteriore pericolo la salute della comunità carceraria con gravi conseguenze anche relative alla sicurezza interna degli istituti penitenziari;
l'emergenza pandemica ha fatto emergere in tutta la sua drammaticità la strutturale e generalizzata carenza di organico di tutti gli istituti penitenziari;
agli interroganti risulta che sia particolarmente grave la situazione relativa al carcere di Reggio Emilia: una struttura complessa che vede la presenza di più tipologie di detenuti, 4 sezioni di casa circondariale, 2 di casa di reclusione, 2 di articolazione di salute mentale, una sezione per persone *transgender*, una sezione di detenute congiunte di collaboratori di giustizia, una sezione di detenute "comuni" e una sezione dedicata a detenuti particolarmente pericolosi;
i detenuti ad oggi presenti nel complesso sono circa 360, quasi tutti allocati in due in camere di detenzione progettate per ospitare un solo detenuto;
l'istituto è rimasto pressoché indenne dalla diffusione del COVID-19 fino a metà marzo 2021 quando alcuni casi di detenuti e di agenti risultati positivi hanno dato il via ad una diffusione esponenziale che ha portato al 14 aprile a contare 120 detenuti e 27 agenti contagiati;
le caratteristiche degli ambienti carcerari, la condizione di promiscuità, la difficoltà ad assicurare adeguato distanziamento e la impossibilità a garantire l'isolamento delle persone contagiate determinano un ulteriore rischio per chi vive o lavora all'interno degli istituti e hanno determinato l'aumento esponenziale dei contagi;
in queste settimane si sono moltiplicate le denunce e le richieste di aiuto da parte del sindacato di categoria e confederale ma l'istituto continua a faticare ad affrontare la diffusione del coronavirus;
è divenuta una questione urgente procedere in tutti gli istituti penitenziari a *screening* periodici di tutta la popolazione detenuta e dei lavoratori, completare la vaccinazione del personale e valutare quale criterio di priorità ed urgenza la vaccinazione delle persone ristrette negli istituti, verificando contemporaneamente la corretta applicazione dei protocolli anti COVID;
il tema è stato sollevato anche dai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, ma essendo il piano vaccinale di competenza nazionale è necessario un chiarimento da parte del Governo;
si sono già svolti diversi incontri con le istituzioni locali, in particolare con il prefetto ed il sindaco di Reggio Emilia che sono al corrente della situazione;
considerato inoltre che:
i sindacati da tempo denunciano l'assenza di protocolli, la scarsità di dispositivi di protezione individuale, la mancanza *in loco* della dirigenza sanitaria che possa mettere in atto i protocolli e le disposizioni che la ASL ha predisposto per contenere i focolai e la mancata istituzione di un'unità di crisi che avrebbe dovuto coordinare ogni singola iniziativa di prevenzione, il monitoraggio e gli eventuali correttivi;
lo stesso Garante regionale delle persone private della libertà ha più volte interloquito con la dirigenza della struttura penitenziaria di Reggio Emilia, dopo aver rilevato che le condizioni strutturali del carcere presentano diverse carenze in materia di igiene complessiva,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto al fine di risolvere la drammatica situazione che si è creata nelle carceri italiane a seguito dell'epidemia da COVID-19 e come il piano vaccinale stia affrontando l'emergenza carceri;
se siano al corrente della situazione di gravissima crisi in cui versa il carcere di Reggio Emilia e quali iniziative intendano assumere per risolvere il problema e rispondere alle richieste di sindacati e detenuti.

(4-05320)

[GASPARRI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

a quanto si apprende da ricostruzioni di stampa, l'anticorruzione della Procura di Milano avrebbe aperto un fascicolo sulle consulenze affidate alla Casaleggio & associati;
le verifiche sarebbero partite da una segnalazione della Banca d'Italia che avrebbe definito sospette alcune consulenze da parte delle società Philip Morris e Moby;
sempre da articoli di stampa emerge che nella nota della Banca d'Italia, oltre ai pagamenti effettuati a

Casaleggio, venivano segnalati anche pagamenti al sito "Beppegrillo.it" specificando che: "non può escludersi che l'esborso di ingenti somme a favore della società di Grillo e della Casaleggio & Associati rappresenti il tentativo di sensibilizzare una forza politica di governo a sostenere la campagna per modificare le norme sull'imbarco dei marittimi sulle navi italiane";

tali contributi rappresentano un'enorme entrata della società Casaleggio & associati, a quanto si apprende circa il 90 per cento del fatturato, proprio nel momento in cui il Movimento 5 Stelle per la prima volta occupava incarichi di governo,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dell'accaduto;

se non intenda verificare se nel periodo in oggetto ci siano stati provvedimenti che abbiano in qualche modo favorito le società destinatarie dei contributi erogati ed eventualmente valutare possibili iniziative di competenza.

(4-05321)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

12^a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02443 delle senatrici Boldrini e Rizzotti, sulle corrette pratiche di antisepsi della cute lesa o integra prima di procedure mediche invasive;

13^a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02444 del senatore Ferrari, sull'incendio scoppiato in un capannone dell'ex scalo ferroviario di via Rismondo a Pavia.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 315^a seduta pubblica del 14 aprile 2021, all'ultima riga di pagina 31, sostituire le parole: "n. 329" con le seguenti: "n. 338".

Nello stesso Resoconto, a pagina 157, sotto il titolo: "Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta", sostituire il secondo paragrafo: "Mozioni sulla concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki e sulle iniziative per la sua liberazione" con il seguente: "Mozione 1-00325 sulla realizzazione di un piano strategico per la siderurgia".

